

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	30
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	31
GIUSTIZIA (II) .....	»	39
DIFESA (IV) .....	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	50
FINANZE (VI) .....	»	52
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	53
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	60
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	74
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	82
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	90
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	115

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIPI.**

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	122
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .....	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	124
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	126

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Esame emendamenti C. 2188 ed abb-A ..... 3

##### SEDE REFERENTE:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 26

##### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 30 marzo 2017.*

**Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali.**

**Esame emendamenti C. 2188 ed abb-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 9.45.

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 marzo 2017. – Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 16.**

**DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

**C. 4394 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe GUERINI, *relatore per la II Commissione*, osserva che le Commissioni sono chiamate ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2017, recante « Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e di contrasto della immigrazione illegale » (A.C. 4394).

Nel soffermarmi sulle disposizioni rientranti nella competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 istituisce presso alcuni tribunali ordinari sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e li-

bera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (comma 1). In particolare, il decreto-legge prevede l'istituzione di sezioni specializzate in 14 tribunali ordinari (Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia), individuati sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate negli anni 2015-2016 da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata. Nel corso nell'esame del disegno di legge di conversione, il Senato ha modificato questa disposizione, prevedendo che le sezioni specializzate debbano essere istituite presso ogni tribunale distrettuale (tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello). I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. L'istituzione delle nuove sezioni dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di organico (comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato che ha puntualizzato la disposizione di copertura in origine inserita in coda al comma 1).

L'articolo 2, al comma 1, disciplina la composizione delle sezioni specializzate. In base all'articolo 1, infatti, l'istituzione delle nuove sezioni non presuppone un aumento dell'organico; le sezioni dovranno dunque essere composte da magistrati già in servizio, scelti in quanto dotati di specifiche competenze. Per la formazione dei magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia è prevista l'organizzazione, da parte della Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, di corsi di formazione. Costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate: l'essere già stati addetti per almeno due anni alla trattazione dei procedimenti in materia di immigrazione (più precisamente: quelli per i quali sono competenti le sezioni specializzate, di

cui al successivo articolo 3); l'aver partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; l'aver una particolare competenza in materia, per altra causa. È valutata altresì positivamente la conoscenza della lingua inglese. Il Senato ha previsto che debba essere valutata positivamente anche la conoscenza della lingua francese. Al fine di assicurare una formazione continua dei magistrati addetti alle sezioni l'articolo prevede che: nei 3 anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale; negli anni successivi, gli stessi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, a un corso di aggiornamento professionale. Tali corsi di formazione dovranno prevedere specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio. In base al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, provvede all'organizzazione delle sezioni specializzate, anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. Al fine di garantire l'uniformità degli orientamenti giurisprudenziali e organizzativi, si prevede che, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, siano determinate le modalità con cui è assicurato annualmente lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. Per tale finalità il decreto-legge prevede, al comma 3, a decorrere dal 2017, uno stanziamento di 6.785 euro, che il Senato ha elevato a 12.565 euro.

L'articolo 3 individua la competenza per materia delle sezioni specializzate. In base al comma 1, le sezioni specializzate sono competenti: *a)* per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini UE e loro familiari; *b)* per le controversie in materia di allontanamento di cittadini

UE e loro familiari; c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale; d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008; e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare. Nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, è stata introdotta una ulteriore lettera *e-bis*), con la quale è attribuita alle sezioni specializzate la competenza per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, in base ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3: per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, nonché, come aggiunto dal Senato, in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana; per i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2. Quanto alla composizione, monocratica o collegiale, delle sezioni specializzate, il decreto-legge prevede: che, in generale e in deroga al principio che prevede che nelle cause devolute alle sezioni specializzate il tribunale giudichi in composizione collegiale (articolo 50-*bis*, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile), nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione il tribunale giudica in composizione monocratica (comma 4); che per le sole controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e di impugnazione dei provvedimenti emessi dall'« Unità Dublino » (determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione inter-

nazionale) le sezioni specializzate devono giudicare in composizione collegiale (comma 4-*bis*, inserito dal Senato). In quest'ultimo caso, quando la sezione giudica in composizione collegiale: spetta al Presidente della sezione designare un componente del collegio per la trattazione della controversia; il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.

L'articolo 4 delinea la competenza per territorio delle sezioni specializzate, che viene individuata in ragione: del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato; del luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione ovvero il centro di identificazione ed espulsione in cui è presente il ricorrente; del luogo in cui il richiedente ha la dimora. Più nel dettaglio, il comma 1, nella versione originale del decreto-legge, ripartiva la competenza sulle controversie tra le 14 sezioni specializzate istituite in ragione della sede dell'autorità che adotta il provvedimento da impugnare. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge al Senato, conseguentemente all'ampliamento del numero delle sezioni specializzate, ora istituite presso ogni tribunale distrettuale, il comma 1 è stato modificato e prevede che competente a decidere sia la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Il comma 2 precisa che, per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008), l'autorità che ha adottato il provvedimento è la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero quello del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Ai sensi del comma 3, se i ricorrenti si trovano in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati o sono trattenuti in un centro di identificazione ed espulsione, la compe-

tenza è determinata in ragione del luogo in cui la struttura o il centro ha sede. In relazione invece ai procedimenti per la convalida delle misure di espulsione (articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015), la competenza territoriale è determinata avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida (comma 4). Infine, con riguardo alle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, ai fini della competenza territoriale rileva il luogo in cui l'attore dimora (comma 5).

L'articolo 5, non emendato dal Senato, attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.

L'articolo 6, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), introduce modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Per quanto riguarda la notificazione delle decisioni e degli atti relativi al procedimento di riconoscimento, si prevede l'utilizzo della posta elettronica certificata qualora l'interessato sia ospitato in un centro, ovvero del mezzo postale ordinario, in caso di diverso domicilio.

Inoltre, si prevede la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente e la successiva trascrizione con l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale, in luogo della tradizionale verbalizzazione. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 25 del 2008, recante la procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, prevede alcuni obblighi del richiedente asilo: egli, se convocato, deve comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale competente all'esame della sua richiesta, ed ha l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto. Inoltre, è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio: diversamente, eventuali comunicazioni

concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente. La lettera *a*), modificata nel corso dell'esame del Senato, interviene in materia di notificazioni incidendo sul citato articolo 11 del decreto legislativo n. 25 del 2008. Viene in primo luogo precisato che le notificazioni degli atti e dei provvedimenti concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuati presso il centro o la struttura in cui l'interessato è accolto o trattenuto. Analoga previsione è recata dall'articolo 5, comma 2, del decreto accoglienza, di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015, secondo cui il domicilio del richiedente, accolto o trattenuto, ai fini delle notifiche relative al procedimento è quello del centro che lo ospita (sia esso CIE, centro di prima accoglienza, centro temporaneo o centro della rete SPRAR). La portata innovativa della nuova disposizione risiede nelle modalità di effettuazione delle notificazioni che devono avvenire in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura. Questi la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta, e ne dà immediata notificazione alla Commissione territoriale (ancora mediante posta elettronica certificata); egli rende analoga comunicazione in caso di rifiuto da parte dello straniero interessato. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata è disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale. Se invece il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui sopra, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate nell'ultimo domicilio indicato dal richiedente nella domanda di protezione internazionale, così come già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015. In

tal caso, si precisa, che le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale, secondo la disciplina delle notificazioni e connesse comunicazioni, a mezzo posta, recata dalla legge n. 890 del 1982 (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 11). In caso di irreperibilità del richiedente o di impossibilità di effettuazione della notificazione per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura alla quale viene trasmesso dalla Commissione territoriale tramite posta elettronica certificata. Dopo 20 giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura, la notificazione si intende eseguita (comma 3-*ter*). Qualora la notificazione sia stata eseguito con le modalità di cui sopra (ossia decorsi i 20 giorni dalla trasmissione alla questura) copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale (3-*quater*). Sulle modalità di notificazione sopra ricordate, il richiedente è informato, o dal questore (al momento della dichiarazione del domicilio) o dal responsabile del centro o della struttura di accoglienza o trattenimento (al momento dell'ingresso in tale luogo). Pertanto l'allontanamento ingiustificato o la sottrazione alla misura del trattenimento non « bloccano » le operazioni di notificazione, e lo straniero ne è informato preventivamente (comma 3-*quinqüies*). Riguardo a tali operazioni di notificazione, il responsabile del centro o della struttura di accoglienza o trattenimento è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge (comma 3-*sexies*). Le lettere *b*) e *c*) dispongono circa il colloquio personale del richiedente presso la Commissione nazionale o le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. In primo luogo, si prevede che la comunicazione della audizione del richiedente asilo da parte delle Commissioni, sia effettuata secondo le modalità sopra descritte relative alle notificazioni, in luogo della convocazione delle Commissioni tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente (lettera *b*) che novella l'articolo 12 del decreto

legislativo n. 25 del 2008). Un'analitica disciplina è prevista circa la verbalizzazione del colloquio personale (lettera *c*) che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008). La nuova disciplina fa perno sulla videoregistrazione con mezzi audiovisivi del colloquio personale innanzi alle Commissioni nonché sulla trascrizione in lingua italiana con l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale. La videoregistrazione non viene effettuata o qualora non sia possibile per motivi tecnici o (come precisato nel corso dell'esame del Senato) qualora in sede di colloquio l'interessato chieda con istanza motivata di non avvalersi della videoregistrazione. In quest'ultimo caso decide la Commissione territoriale. Nel caso in cui il colloquio non possa essere videoregistrato è in ogni caso redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 articolo del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato dal decreto-legge in esame. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione. Qualora si sia proceduto con la videoregistrazione, in luogo del verbale del colloquio si procede alla trascrizione (a meno che, come si è detto, questa non sia stata possibile per motivi tecnici o per richiesta dell'interessato). Questa è rivista dal componente della Commissione che ha condotto il colloquio, in cooperazione con il richiedente e con l'interprete; il richiedente comunque ne riceve lettura in lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente (o componente) della Commissione che ha condotto il colloquio (oltre che dall'interprete). In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente (che le sottoscrive) e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della

trascrizione. Il verbale di trascrizione, insieme alla videoregistrazione, sono resi disponibili all'autorità giudiziaria entro venti giorni dalla notificazione del ricorso. Sia della trascrizione sia della videoregistrazione è conservata (per almeno tre anni) copia informatica del *file* presso apposito archivio presso il Ministero dell'interno. Il richiedente riceve in ogni caso copia della trascrizione in lingua italiana. Le specifiche tecniche sono adottate d'intesa tra i Ministri della giustizia e dell'interno, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (non dunque della legge di conversione), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di sua competenza. La lettera *d*) reca una disposizione di raccordo all'interno dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008, in ordine al rigetto, cessazione e manifesta infondatezza della domanda, per adeguarla alla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge sul rito delle controversie), raccordo che deve tener conto dell'abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La lettera *e*) novella l'articolo 33 del decreto legislativo n. 25 del 2008 che concerne il procedimento di revoca o di cessazione della protezione internazionale, le quali sono decise dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La novella fa rinvio alle modalità di notifica come disciplinate dalla lettera *a*). Pertanto, anche le comunicazioni all'interessato da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo ricevono la medesima disciplina approntata per le notificazioni da parte delle Commissioni territoriali. La novella prevede, al contempo, la notificazione per mezzo delle forze di polizia, ove ricorrano motivi di ordine pubblico ovvero di sicurezza nazionale. Le lettere *f*) e *g*) disciplinano il procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, inserendo nel decreto legislativo n. 25 del 2008 il nuovo articolo 35-*bis* e conseguentemente modificando l'articolo 35 del decreto legislativo con finalità di coordinamento. Rispetto alla disciplina vi-

gente il decreto-legge prevede per tali controversie l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale (oggi si applica il rito sommario di cognizione). Analiticamente, la lettera *f*) modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, che delinea le procedure di impugnazione delle decisioni sulla revoca o cessazione dello *status* di rifugiato. Con finalità di coordinamento, ogni riferimento contenuto nell'articolo 35 al rito disciplinato dal decreto legislativo del 2011 è sostituito con il richiamo al nuovo rito, disciplinato dall'articolo 35-*bis*, introdotto dalla lettera *g*). Contestualmente, peraltro, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 viene abrogato dall'articolo 7 del decreto-legge. La lettera *g*) inserisce nel decreto legislativo n. 25 del 2008 l'articolo 35-*bis*, rubricato « Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ». In particolare, il comma 1 dell'articolo 35-*bis* prevede che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, siano decise in linea generale con il rito camerale, di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Prevedendo l'applicazione a queste controversie del rito camerale, il decreto-legge deroga espressamente a quanto previsto dall'articolo 742-*bis* c.p.c. in base al quale le disposizioni del codice si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio « che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone ».

Il ricorso, che può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, è proposto, a pena di inammissibilità: entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento; ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero. In quest'ultimo caso, l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rap-

presentanza. Anche la procura speciale al difensore è rilasciata dinanzi all'autorità consolare. I termini sono dimezzati nel caso di procedure d'urgenza (articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto legislativo, n. 25 del 2008) e se nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento (comma 2). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 35-*bis*, la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che se il ricorso è proposto: *a)* da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione; *b)* avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale; *c)* avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; *d)* avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. Anche in questi ultimi casi, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa con decreto motivato, pronunciato – previa acquisizione, ove necessario, di sommarie informazioni – entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte, solo a condizione che ricorrano gravi e circostanziate ragioni. Il decreto con il quale si dispone sulla sospensione del provvedimento impugnato è notificato unitamente all'istanza di sospensione: entro 5 giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive e nei successivi cinque giorni possono essere depositate note di replica. Nel caso di deposito di note difensive e di replica, il giudice, con nuovo decreto – non impugnabile – da emettersi entro i successivi

cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Nei casi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo (comma 4). Ai sensi del comma 5 dell'articolo 35-*bis*, la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, nel caso in cui il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione territoriale stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. Il ricorso è notificato al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è altresì trasmesso al pubblico ministero, che, entro 20 giorni, stende le sue conclusioni, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (comma 6). Ai sensi del comma 7, il Ministero dell'interno può stare nel giudizio in primo grado avvalendosi di propri dipendenti (o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato) e presentare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla difesa delle pubbliche amministrazioni. Il comma 8 dell'articolo 35-*bis* pone in capo alla Commissione da cui promana l'atto impugnato l'obbligo di rendere disponibili (entro 20 giorni dalla notificazione del ricorso) all'autorità giudiziaria la copia della domanda di protezione internazionale ricevuta, la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente, il verbale della trascrizione. La definizione delle specifiche tecniche è demandata ad un successivo decreto direttoriale adottato d'intesa tra i Ministeri

della giustizia e dell'interno (comma 16). Del pari la Commissione deve rendere disponibile l'intera altra documentazione comunque acquisita nel corso del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale (inclusa l'indicazione della documentazione utilizzata onde trarre lumi sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dello straniero richiedente protezione). I commi 9 e seguenti delineano più nel dettaglio la procedura camerale. Il procedimento è trattato in camera di consiglio e per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza, elaborate e aggiornate dalla Commissione nazionale. Si tratta di un rito camerale a udienza eventuale, in quanto l'udienza per la comparizione delle parti non è obbligatoria ma è fissata esclusivamente quando il giudice (comma 10): visionata la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato; ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova. L'udienza può inoltre essere fissata quando la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente non è resa disponibile e quando l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado (comma 11). Il Senato ha integrato questa casistica richiedendo l'udienza anche quando, previa richiesta del ricorrente, il giudice ritenga la trattazione in udienza essenziale ai fini della decisione. Il contraddittorio è garantito per iscritto: ai sensi del comma 12, il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine per la notificazione del ricorso. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto: rigettando il ricorso ovvero riconoscendo al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto, in de-

roga a quanto previsto con riguardo ai procedimenti camerale in genere dall'articolo 739 c.p.c., non è reclamabile, ma esclusivamente ricorribile per Cassazione entro il termine di 30 giorni. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro 6 mesi dal deposito del ricorso. Anche in questo caso, come già per la procedura prevista all'articolo 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, non è previsto un analogo termine per il caso di accoglimento. Anche per questo procedimento, analogamente a quanto disposto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008 per l'impugnazione dei provvedimenti dell'Unità Dublin, il Senato ha precisato che la procura alle liti per la presentazione del ricorso in Cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. In presenza di fondati motivi e su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può sospendere gli effetti e quindi sospendere l'efficacia della decisione della Commissione qualora il decreto sia stato di rigetto (comma 13). Anche per questi procedimenti, inoltre, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera (comma 14) ed è richiesta una trattazione in via di urgenza (comma 15). Per quanto concerne le spese legali, il comma 17 prevede che quando la decisione della Commissione territoriale impugnata ha rigettato la domanda di protezione internazionale perché inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, ove il ricorso sia integralmente respinto, nel liquidare il compenso del difensore deve motivare espressamente la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio. Infine il comma 18, con una disposizione transitoria, prevede l'applicazione del processo telematico (deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti esclusivamente con modalità telematiche) anche ai procedimenti in esame, a partire dal provvedimento del Ministero della giustizia che attesta la piena funzionalità dei sistemi. È fatta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche ed

è consentito al giudice autorizzare il deposito non telematico in situazioni di urgenza. La lettera 0-a), introdotta dal Senato, disciplina il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale che, nel nostro ordinamento, è la cosiddetta Unità Dublino del Ministero dell'Interno. In particolare, la nuova disposizione modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, inserendovi dieci nuovi commi, attraverso i quali prevede che: contro le decisioni di trasferimento adottate dall'Unità Dublino è ammesso ricorso al tribunale distrettuale (nel quale è istituita la sezione specializzata), che decide applicando il rito camerale previsto dal codice di procedura civile; non si applica a questo procedimento la sospensione feriale dei termini (comma 3-*novies*) e la controversia deve essere trattata in ogni grado (ovvero dinanzi al tribunale e dinanzi alla Corte di cassazione) in via d'urgenza (comma 3-*decies*); il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento (comma 3-*ter*); con il ricorso può essere proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento. In questo caso, in attesa della decisione del tribunale, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso (comma 3-*octies*); sull'istanza di sospensione degli effetti si pronuncia il tribunale entro 5 giorni. La sospensione può essere concessa quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni. L'Unità Dublino non deve essere convocata. Il decreto motivato con il quale il tribunale concede o nega la sospensione è notificato alle parti entro 5 giorni. Le parti hanno a disposizione altri 10 giorni per presentare note difensive e note di replica, all'esito delle quali il giudice potrà, sempre nel ristretto

termine di 5 giorni, rivedere il decreto emanato, che non sarà più impugnabile (comma 3-*quater*); il ricorso è notificato all'Unità Dublino che, entro 15 giorni, può presentare una propria nota difensiva, dovendo nel contempo depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti (comma 3-*quinquies*). Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le note difensive, il ricorrente può a sua volta depositare note difensive (comma 3-*sexies*); il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è del tutto eventuale, dovendo essere fissata soltanto quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. La sezione specializzata ha 60 giorni di tempo, dalla presentazione del ricorso, per assumere la decisione finale con un decreto non reclamabile; contro il decreto è solo possibile proporre ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Il comma 3-*septies* specifica che la procura alle liti per la presentazione del ricorso in Cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, pena l'inammissibilità del ricorso. Se il tribunale ha rigettato il ricorso, e dunque ha confermato la decisione di trasferimento, la Cassazione deve decidere sull'impugnazione entro 2 mesi. Analogo termine non è previsto nel caso di accoglimento del ricorso (comma 3-*septies*); il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi a questo procedimento avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale il Ministero della giustizia attesta la funzionalità dei sistemi informatici. Il giudice potrà autorizzare il deposito con modalità non telematiche in casi di indifferibile urgenza (comma 3-*undecies*).

L'articolo 7, a seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo n. 150 del 2011 che, nella scorsa legislatura, ha ridotto e sem-

plificato i procedimenti civili di cognizione prevedendo l'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale. Più nel dettaglio, la lettera *a)* interviene sull'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, che riconduce al rito sommario di cognizione le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, attribuendo la competenza al tribunale del luogo ove dimora il ricorrente. Il decreto-legge modifica il comma 2 dell'articolo 16, attribuendo la competenza al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora. La lettera *b)* modifica l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 150, il quale prevede che le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari siano decise con rito sommario di cognizione dal tribunale in composizione monocratica. Il decreto-legge interviene sulla disposizione, attribuendo la competenza su tali controversie al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. La lettera *c)* dispone l'abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150, relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale. La lettera *d)* introduce nel decreto legislativo del 2011, il nuovo articolo 19-*bis*, relativo alle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia. La competenza su tali controversie è attribuita al tribunale sede della sezione specializzata del luogo in cui il ricorrente ha la dimora. Ai procedimenti relativi a tali controversie si applica il rito sommario di cognizione. A seguito della modifica apportata dal Senato all'articolo 3 del disegno di legge, l'ambito di applicazione del nuovo articolo

19-*bis* è stato esteso anche alle controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Infine, la lettera *e)*, modificando l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2011, attribuisce la competenza sui procedimenti di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

L'articolo 10 modifica l'articolo 20-*ter* del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il decreto-legge attribuisce la competenza in materia di convalida dei provvedimenti di allontanamento al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. La lettera *b)* aggiunge all'articolo 20-*ter* ulteriori disposizioni relative all'udienza di convalida. In particolare, si prevede che, quando l'interessato è trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il centro. Tale collegamento si svolge con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. La definizione delle specifiche tecniche, alle quali devono conformarsi i collegamenti audiovisivi, è demandata ad un successivo decreto direttoriale da adottarsi d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto,

di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Nel luogo ove si trova il richiedente deve essere altresì presente un operatore della polizia di Stato (appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, degli ispettori e alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti), il quale deve: attestare l'identità del soggetto trattenuto, dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti; dare atto dell'osservanza delle disposizioni relative ai collegamenti audiovisivi nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore; redigere verbale delle operazioni svolte.

L'articolo 11 attribuisce al CSM il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali, in deroga alle disposizioni in materia di applicazione dei magistrati, di cui agli artt. 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario. A tale fine, il CSM procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata, interessati dal maggiore incremento dei procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 20 unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione (comma 1). In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'O.G., in questi casi l'applicazione ha durata di 18 mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori 6 mesi (comma 2). Il magistrato applicato ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni, oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità spettante in caso di trasferimento d'ufficio (comma 3). Per la copertura degli oneri relativi alle applicazioni straordinarie sono previsti determinati stanziamenti.

L'articolo 13, comma 1, autorizza il Ministero della giustizia ad avviare procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle gradua-

torie in corso di validità. La norma autorizza l'assunzione di un massimo di 60 unità nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da inquadrare nell'Area III dei profili di funzionario delle seguenti professionalità: giuridico pedagogica, di servizio sociale; mediatore culturale. La finalità della norma è quella di supportare gli interventi educativi, i programmi di inserimento lavorativo, per il miglioramento trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale. Inoltre si intende dare piena attuazione alle nuove funzioni e compiti assegnati al summenzionato Dipartimento. Il comma 2 stabilisce che le suddette previsioni derogano ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. Il comma 3 autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro per il 2017 e di 2,4 milioni a decorrere dal 2018. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in Senato è stato inserito il comma 3-bis che interviene sulla composizione e sull'attività delle commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. La disposizione, in particolare, al fine di assicurare più rapidità alle specifiche procedure assunzionali presso il Ministero della giustizia, prevede la non applicazione della richiamata limitazione sull'integrazione del numero di componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi, contestualmente stabilendo il divieto di assegnare a ciascuna delle sottocommissioni un numero inferiore a 250 (in luogo degli attuali 500) candidati.

L'articolo 16 prevede l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno per i seguenti motivi: motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato; motivi di prevenzione del terrorismo. Si ravvisano nel caso in cui nei confronti dello straniero vi siano fondate ragioni per ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o

attività terroristiche, anche internazionali. Il rito abbreviato è introdotto attraverso una modifica dell'articolo 119 del Codice del processo amministrativo.

L'articolo 21 disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti. In particolare, in base al comma 1, si applicheranno alle controversie sorte a partire dal 17 agosto 2017 le disposizioni relative a: la competenza per materia e territoriale delle sezioni specializzate; il procedimento per decidere della controversia in caso di ricorso avverso la decisione dell'Unità Dublino, avverso il diniego della protezione internazionale; i procedimenti civili di cognizione; la partecipazione a distanza mediante videoregistrazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattamento (articolo 8, comma 1, lettera *b*), n. 3) o di allontanamento (articolo 10). Alle controversie sorte prima del 17 agosto 2017 si continuano ad applicare le disposizioni previgenti al decreto-legge. Il comma 2 dispone che solo ai procedimenti innescati da domande presentate dopo il 17 agosto 2017 si applichino le disposizioni relative al colloquio personale del richiedente presso la Commissione decidente sulla protezione internazionale (articolo 6, comma 1, lettera *c*). Per le domande di protezione internazionale presentate prima dello spirare del termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma, continuano ad applicarsi le disposizioni antecedenti. Il comma 3 prevede che il regime delle notificazioni relative al procedimento della protezione internazionale si applichi solo dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge. Questo, ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche. Su questa previsione è intervenuto il Senato che ha portato anche questo termine a 180 giorni. Conseguen-

temente, le disposizioni sulle notificazioni e sull'adeguamento delle specifiche tecniche nel procedimento relativo al riconoscimento della protezione internazionale si applicheranno a partire dal 17 agosto 2017. Il comma 4, infine, a seguito di una correzione apportata dal Senato, prevede l'efficacia a partire dal 17 agosto 2017 anche delle disposizioni relative all'invio con modalità informatiche della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.

Alessandro NACCARATO, *relatore per la I Commissione*, passando ad esaminare gli articoli di più diretta competenza della I Commissione, osserva che l'articolo 8 reca modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca (di attuazione delle due direttive dell'Unione europea n. 33 e n. 32 del 2013). Le modificazioni introdotte si possono sintetizzare come segue: iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale presente nei centri di accoglienza (lettera *a-bis*); mantenimento per il richiedente protezione internazionale che sia oggetto di un provvedimento di respingimento (e non solo di un provvedimento di espulsione) della misura restrittiva del trattenimento qualora si ravvisi che la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare o impedire il respingimento (o l'espulsione) (lettera *b*), n. 1); partecipazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (*ex* CIE), ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo (lettera *b*), n. 3); prospettive di impiego di richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale (lettera *d*). Inoltre, l'articolo in esame reca anche alcune disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale (articolo 6, comma 1, lettera *g*)) nonché con la nuova configurazione dell'organo giuri-

sdizionale competente (articoli 1-4) (lettere *a)*, *b)* n. 2 e n. 4, *c)*).

La lettera *a-bis)*, prevede l'iscrizione obbligatoria nell'anagrafe della popolazione residente, del richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di accoglienza che non vi risulti già iscritto individualmente. È previsto l'obbligo del responsabile della convivenza di comunicare entro venti giorni al competente ufficio dell'anagrafe la variazione della convivenza. La disposizione si applica a coloro che sono ospitati nei centri di prima accoglienza, di accoglienza temporanea e nei centri del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR, ma non anche ai richiedenti asilo trattenuti negli ex CIE. In materia di trattenimento, si ricorda che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015 individua i seguenti casi in cui il richiedente protezione internazionale deve essere trattenuto, previa valutazione caso per caso, nei centri di identificazione ed espulsione – CIE (ora ridenominati, dall'articolo 19 del provvedimento in esame, centri di permanenza per i rimpatri – CPR): essere sospettato di aver compiuto gravi crimini; essere stato oggetto di provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; essere stato espulso in quanto appartenente ad una delle categorie a cui si applicano le misure di prevenzione previste dal codice antimafia; essere stato espulso per motivi di prevenzione di terrorismo; costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; sussistenza del rischio di fuga. Al di fuori di tali ipotesi, il richiedente che si trova in un centro in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione, vi rimane quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione. La lettera *b)*, n. 1 interviene su quest'ultima ipotesi (azione dilatoria dell'espulsione) introducendo la medesima previsione per il destinatario di un provvedimento di respingimento (sulla base – ravvisa la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – della « omogeneità contenutistica e funzionale tra re-

spingimento ed espulsione e sulla eadem ratio di apprestare misure idonee ad evitare il rischio di fuga di stranieri che possano presentare richieste pretestuose e strumentali ») e non solo di espulsione. La lettera *b)*, n. 2 interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015 con finalità di coordinamento, sostituendo alla competenza del tribunale in composizione monocratica la nuova sezione specializzata (ovvero il riferimento al tribunale sede della sezione specializzata). La lettera *b)*, n. 3 introduce la previsione che la partecipazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nei centri per il rimpatrio (*ex* CIE) avvenga (ove possibile) a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro dove è trattenuto, comunque assicurando la contestuale, effettiva e reciproca visibilità e udibilità delle persone presenti, e sempre consentendo la presenza di un difensore o suo sostituto nel luogo ove si trovi il richiedente. Un operatore della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori o alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti è presente nel luogo dove si trova il richiedente, ne attesta l'identità, dà atto dell'osservanza delle disposizioni che assicurano contestuale visibilità e possibilità di udire delle persone coinvolte nel colloqui, redige verbale delle operazioni svolte. Le specifiche tecniche relative al modalità di realizzazione del collegamento audiovisivo sono stabilite (con decreto direttoriale) d'intesa tra i Ministri della giustizia e dell'interno, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La lettera *b-bis)*, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che non possono essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (*ex* CIE) i richiedenti asilo le cui condizioni di vulnerabilità (e non solo di salute) siano incompatibili con il trattenimento. La lettera *d)* introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 il nuovo articolo 22-*bis*, relativo alla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore

delle collettività locali. La disposizione, nel far rinvio alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, individua nel prefetto, d'intesa con i comuni e con le regioni e le province autonome, il soggetto promotore di tal tipo di attività, anche con la stipula di protocolli di intesa con i comuni, con le regioni e le province autonome e con le organizzazioni del terzo settore. L'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali si svolge «nel quadro delle disposizioni normative vigenti». Dal richiamo alle organizzazioni del terzo settore, sembra potersi desumere l'applicabilità della normativa in materia di volontariato (attualmente disciplinata dalla legge quadro n. 266 del 1991 e in riferimento alla quale la legge n. 106 del 2016 ha conferito una delega di riforma, al momento aperta). La fattispecie potrebbe anche essere accostata a quella dei cosiddetti lavori socialmente utili. Possibile sede di tale impegno di analisi e promozione degli interventi sono i Consigli territoriali per l'immigrazione (previsti dall'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999, Testo unico dell'immigrazione, ed istituiti dall'articolo 57 del relativo regolamento attuativo, Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999). Vi sono rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. I comuni, le regioni e le province autonome anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, possono predisporre progetti da finanziare con risorse europee destinate all'immigrazione e all'asilo. Qualora i comuni, le regioni e le province autonome prestino servizi di accoglienza per i richiedenti protezione privi di mezzi di sussistenza (articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989), i loro progetti sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse. La previsione che siano coinvolte, oltre ai comuni, anche le regioni e province autonome nella definizione

delle modalità di svolgimento delle attività di utilità sociale è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato. L'articolo 9 reca alcune modifiche al testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e in particolare: introduce modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno; rende possibile l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non UE, in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica; prevede la trasmissione con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il suo rilascio. La lettera *a*), reca disposizioni riguardanti il regime di annotazione dello status di protezione internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (n. 1) e il regime di allontanamento dei lungo soggiornanti, e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall'Italia (n. 2). L'articolo 9, comma 1-*bis*, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (introdotto dal decreto legislativo n. 12 del 2014, di attuazione della citata direttiva 2011/51/UE), nel testo previgente le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, prevedeva solo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale recasse, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il» e riportasse la data in cui la protezione è stata riconosciuta. Questa fattispecie, tuttavia, copre solo il caso in cui la protezione internazionale sia concessa dall'Italia a cittadini di Paesi terzi che siano anche titolari di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato dall'Italia

stessa. Invece la casistica prevista dalla direttiva 2011/51/UE è più articolata e, al fine di sanare la citata procedura di infrazione, la disposizione in esame – come si legge nella relazione illustrativa – «disciplina anche le ipotesi in cui i lungo soggiornanti, liberi di circolare sull'intero territorio europeo, abbiano ottenuto il permesso UE di lungo soggiorno da un primo Stato membro e la protezione internazionale da un secondo Stato membro». Pertanto, con le disposizioni introdotte alla lettera a) si prevede l'obbligo per le istituzioni italiane di attivarsi quando ad un cittadino di Paese terzo, titolare di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato dall'Italia, sia stata concessa (per la prima volta o anche a seguito di trasferimento) la protezione internazionale da un altro Stato membro, e questo secondo Stato membro, nelle more del rilascio di un proprio permesso UE di lungo soggiorno, abbia richiesto alle istituzioni italiane di aggiornare il permesso italiano riportando nel campo «annotazioni» la dicitura «protezione internazionale rilasciata da [nome del secondo Stato membro] il [data del rilascio]». In tal caso, le istituzioni italiane sono tenute ad aggiornare il documento italiano entro tre mesi dalla richiesta del secondo Stato membro. Se, invece, è l'Italia a concedere per la prima volta, oppure ad assumere secondo le regole del trasferimento, la protezione internazionale di un cittadino di Paese terzo titolare di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato da un secondo Stato membro, è obbligo delle istituzioni italiane richiedere al secondo Stato membro di annotare su quel permesso di lungo soggiorno la protezione internazionale dell'Italia; il secondo Stato membro dovrà aggiornare il proprio documento entro tre mesi dalla richiesta italiana. La disposizione di cui al n. 2) della lettera a) è, invece, volta a superare la contestazione della Commissione europea relativa al mancato recepimento dell'articolo 1, numero 7), lettera a), della direttiva 2011/51/UE, limitatamente ai paragrafi 3-bis e 3-ter, introdotti nell'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE. A tal fine, introduce

all'articolo 9 del testo unico il comma 11-bis, che disciplina l'allontanamento dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Secondo quanto prescritto dal comma 3-*quater* del citato articolo 12 (introdotto anch'esso dalla direttiva 2011/51/UE), l'allontanamento può invece essere effettuato altrove, fuori del territorio dell'Unione europea (sentito lo Stato membro che ha accordato la protezione internazionale), qualora sussistano motivi per ritenere che l'espulso rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato, o rappresenti un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (articolo 20 del decreto legislativo n. 251 del 2007). Rimane comunque fermo il divieto di espulsione o respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (cosiddetto principio di non refoulement, ribadito dall'articolo 19, comma 1 del Testo unico dell'immigrazione). La lettera b) novella l'articolo 29 del testo unico dell'immigrazione in materia di ricongiungimento familiare. Il n. 1 della lettera b) prescrive l'invio con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti (circa alloggio, reddito minimo, assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo). Così come si prescrive che con modalità informatica il destinatario – ossia lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il

luogo di dimora del richiedente – rilasci la ricevuta. Rimane immutata la restante parte dell'articolo 29 del testo unico, secondo cui l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, e verificata l'esistenza dei requisiti su alloggio, reddito e copertura sanitaria, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. Il n. 2 della lettera b) riduce il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare: fissato in 90 giorni (anziché 180) dalla richiesta. Il termine è dunque ridotto della metà, in conseguenza (si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione) della semplificazione introdotta con la previsione della modalità informatica nella trasmissione della domanda e documentazione per il ricongiungimento familiare. L'articolo 12 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo. La necessità di aumentare le risorse umane degli uffici delle Commissioni richiamate deriva dagli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e con la finalità – specificata nel corso dell'esame al Senato – di far fronte alle esigenze di servizio per accelerare la fase dei colloqui. La disposizione autorizza l'assunzione, mediante procedure concorsuali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente ed anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si tratta di personale «altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere

specialistico», da ascrivere all'Area III dell'amministrazione civile dell'interno. In base alla relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione, la dotazione organica dell'Area III è «capiente», risultandovi disponibili attualmente 565 posti, esclusi i posti fuori ruolo. Per le finalità della disposizione è autorizzata una spesa di circa 10,26 milioni di euro a decorrere dal 2018. Per il 2017 (nella stima che le assunzioni siano realizzate con decorrenza dal mese di ottobre) quell'importo è imputato in bilancio solo per il trimestre ottobre-dicembre, risultando pari a 2,56 milioni nel testo originario del decreto-legge. A seguito dell'esame al Senato, tale importo è stato rideterminato in 2,76 milioni di euro. Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre introdotto un comma 1-*bis* che assegna al Ministero dell'interno il termine del 31 dicembre 2018 per predisporre il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito nella legge n. 125 del 2013). La riorganizzazione è posta in relazione, in particolare, alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale. Nel medesimo termine del 31 dicembre 2018, il Ministero dell'interno deve predisporre la previsione delle cessazioni di personale in servizio finalizzata alla verifica dei tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie (così come previsto dall'articolo 2, comma 11, lettera *b*) del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012), e procedere al riassorbimento entro l'anno successivo. La disposizione individua il regolamento di organizzazione con il riferimento all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013, disposizione che ha prorogato il termine entro il quale i Ministeri potevano adottare i propri regolamenti di organizzazione, a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal decreto-legge sulla cosiddetta *spending review* (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95

del 2012), mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreti del Presidente della Repubblica. Parrebbe pertanto che la disposizione in esame autorizzi ad adottare il regolamento del Ministero dell'interno entro il 2018 secondo questa modalità derogatoria.

L'articolo 14 prevede l'incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria; il medesimo articolo reca anche l'autorizzazione di spesa. È previsto inoltre un incremento di spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri per i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Il comma 1 dispone dunque l'incremento di 20 unità (nel corso dell'esame al Senato è stato aumentato da 10 a 20 unità tale incremento) per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, di cui all'articolo 152 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026. Le relative coperture finanziarie sono previste all'articolo 22. Il nuovo comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018 per l'invio nel

continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le relative coperture finanziarie sono previste all'articolo 22.

L'articolo 15, comma 1, inserisce un nuovo comma 6-*bis* all'articolo 4 del Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), riguardante l'inserimento di alcune particolari tipologie di informazioni nel Sistema di informazione Schengen. Il Sistema d'informazione Schengen (SIS) è un sistema automatizzato per la gestione e lo scambio di informazioni tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Schengen. In particolare, il nuovo comma individua nel direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno l'autorità competente nel nostro ordinamento ad adottare la decisione di inserimento nel sistema Schengen della segnalazione di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso, nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1987/2006, ossia quei casi in cui nei confronti del cittadino di un Paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro. Il nuovo comma 6-*bis* prescrive inoltre che la decisione del direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno venga adottata su parere del Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 124 del 2007, che disciplina il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Il comma 2 dell'articolo 15 modifica il Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) per attribuire alla competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi del sopra citato articolo 24, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1987/2006. A tal fine viene inserita la lettera *q-quinquies*) nell'articolo 135 del Codice.

L'articolo 17 introduce disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell'attraversamento della frontiera. Si prescrive che lo straniero venga condotto presso appositi « punti di crisi » e che qui sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e, al contempo, riceva informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. A tal fine, è introdotto un nuovo articolo 10-ter al Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Le nuove disposizioni risultano conseguenti al quadro normativo europeo in materia di identificazione dei migranti, che si fonda principalmente sul regolamento (UE) n. 603 del 2013 (cosiddetto Regolamento Eurodac). In tale quadro, il nuovo articolo 10-ter del TU immigrazione stabilisce, al comma 1, che lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto in appositi « punti di crisi » per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza. In base alla disposizione in esame, i punti di crisi possono essere allestiti nell'ambito: nelle strutture di cui al decreto-legge n. 451 del 1995, ossia i CDA (centri di accoglienza) istituiti nel 1995 dalla cosiddetta « Legge Puglia »; nelle strutture di prima accoglienza, come disciplinate dal decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto accoglienza). Secondo tale disciplina, quei centri adempiono infatti alle esigenze, oltre che di prima accoglienza, di espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica dello straniero. Presso i punti di crisi il cittadino straniero è sottoposto alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini del rispetto degli articoli 9 e 14 del citato regolamento Eurodac. Al contempo, lo straniero riceve informazioni sulla procedura di protezione internazio-

nale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Il comma 2 del nuovo articolo 10-ter del TU immigrazione estende l'obbligo di effettuare le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico anche nei confronti dello straniero che sia rintracciato comunque in posizione di irregolarità nel territorio nazionale (quale che sia, dunque, il momento del suo irregolare ingresso). Quale misura di deterrenza rispetto al reiterato rifiuto dello straniero di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, il comma 3 prevede che tale rifiuto costituisce rischio di fuga, ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del TU immigrazione. L'esplicito riferimento all'articolo 14 del TU immigrazione fa dunque intendere che al reiterato rifiuto di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico consegue il trattenimento nei centri. Il trattenimento è disposto dal questore, caso per caso ed ha efficacia fino ad un massimo di trenta giorni dalla adozione del provvedimento, salvo ne cessino prima le esigenze. La disposizione specifica che si applicano tutte le garanzie previste dal Testo unico all'articolo 14, commi 2, 3 e 4. Qualora il trattenimento sia disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, competente per la convalida è il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita ai sensi del decreto in esame. Negli altri casi, la competenza alla convalida spetta al giudice di pace. Da ultimo, il comma 4 prescrive che l'interessato deve essere informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui sopra.

L'articolo 18 stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Auto-

matizzato – SIA, che dovrà essere interconnesso con i centri e i sistemi ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni tempestivo con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione dello stesso Ministero dell’interno. A tal fine, è inserito un nuovo comma 9-*septies* all’articolo 12 del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e sono stanziate risorse per l’attivazione del Sistema. L’articolo attribuisce infine alla competenza della procura distrettuale le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti. In particolare, il Sistema Informativo Automatizzato – SIA, di cui il Dipartimento della pubblica sicurezza assicura la gestione e il monitoraggio, dovrà essere interconnesso con: il Centro elaborazione dati interforze istituito dall’articolo 8 della legge n. 121 del 1981, presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza, al fine di raccogliere, gestire e diramare dati inerenti alla classificazione, all’analisi e alla valutazione delle informazioni e dei dati in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità; il Sistema informativo Schengen di cui al Regolamento CE 1987/2006 (si tratta del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) esclusivamente per le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessarie per le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno); il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte: si tratta del sistema AFIS (*Automatic Fingerprint Identification System*), il sistema di acquisizione e registrazione delle impronte digitali delle Forze di polizia. Si prevede inoltre il tempestivo scambio di informazioni con il sistema SGA (Sistema Gestione Accoglienza) del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione dello stesso Ministero dell’interno. Il comma 2 stanziava le risorse – 0,75 milioni per il 2017, 2,5 milioni per il 2018, 0,75 dal 2019 – per l’attivazione del SIA, a valere sul Fondo per la sicurezza in-

terna, cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del periodo di programmazione 2014/2020. Il comma 3 attribuisce alla competenza della procura distrettuale le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti. A tal fine la disposizione modifica l’articolo 51 del codice di procedura penale, comma 3-*bis*, per ricomprendere nel catalogo di delitti per i quali è competente la procura distrettuale anche le forme aggravate di cui al comma 3 e al comma 3-*ter* dell’articolo 12 del testo unico sull’immigrazione.

L’articolo 19 interviene con la finalità di rafforzare l’effettività delle espulsioni e di potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri. In primo luogo, i centri di identificazione ed espulsione sono configurati (commi 1 e 3) come centri di permanenza per i rimpatri, qualificati come strutture a capienza limitata, dislocate in tutto il territorio nazionale, sentiti i presidenti di regione, con una rete volta a raggiungere una capienza totale di 1.600 posti. A tali centri si applicano le disposizioni sulle visite di cui all’articolo 67 della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario. Al contempo, il provvedimento consente la proroga, previa convalida del giudice di pace, di ulteriori 15 giorni del periodo massimo di trattamento nei centri nei casi di « particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio », con riferimento allo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per 90 giorni e ulteriormente trattenuto nel centro per 30 giorni (comma 2). Inoltre, nel caso in cui sia stata disposta l’espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione ma non sia possibile disporre il rimpatrio per cause di forza maggiore, si prevede che l’autorità giudiziaria disponga comunque il ripristino dello stato di detenzione per il tempo « strettamente necessario » all’esecuzione del provvedimento di espulsione. È, al contempo, autorizzato lo stanziamento di risorse per la realizzazione e la gestione dei centri nonché per l’effettuazione delle

espulsioni, dei respingimento e degli allontanamenti degli stranieri irregolari (comma 4). Disposizioni sono infine dettate relativamente al personale della Croce rossa a seguito della trasformazione in Ente strumentale (commi 5). In primo luogo, dunque, al comma 1 la denominazione « centri di identificazione ed espulsione » è sostituita – dal provvedimento in esame – con quella di centri di permanenza per i rimpatri. Al riguardo, si ricorda preliminarmente che il decreto legislativo n. 286 del 1998, Testo unico dell'immigrazione, prevede, all'articolo 14 che, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento (a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento), il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di identificazione ed espulsione più vicino. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre all'arresto in flagranza ed al fermo, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. Al contempo, il provvedimento in esame prevede un ampliamento ed una « distribuzione sull'intero territorio nazionale » della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del TU immigrazione, ora definiti (dal comma 1) centri di permanenza per i rimpatri (comma 3). Le relative iniziative sono assunte dal Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze. Quanto alla dislocazione di tali centri – di nuova istituzione – essa è disposta sentito il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata, puntando ad una ubicazione esterna ai centri urbani ed in strutture di proprietà pubblica idonee, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione. A tali centri si applicano le disposizioni sulle visite di cui all'articolo 67 della legge n. 354 del 1975

sull'ordinamento penitenziario (in base a quanto specificato con una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato). Nel testo si evidenzia come la finalità sia quella di realizzare strutture di capienza limitata, in grado di assicurare condizioni di trattenimento che garantiscano « l'assoluto rispetto della dignità della persona » (oggetto di verifica altresì da parte del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – istituito dall'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 – il quale può accedere ad ogni locale senza restrizione alcuna). Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione (S. 2705) si rileva che l'ampliamento della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri dovrebbe incrementare la capienza attuale (che è di fatto di circa 360 posti) fino a 1.600 posti. Si tratta dunque di un incremento di 1.240 posti. Le spese complessive stimate per tali lavori sono pari a 13 milioni di euro, secondo quanto previsto dallo stesso comma 3. A tali spese per lavori si aggiungono, in base alla medesima disposizione, quelle di gestione dei Centri, che sono stimate in 3,84 milioni di euro per il 2017 (nel quale si prevede un primo incremento di 500 posti), in 12,4 milioni di euro per il 2018 (nel quale si prevede un secondo « scaglione » incrementale di 600 posti), in 18,22 milioni di euro dal 2019 (anno nel quale si prevede un terzo ed ultimo incremento di 140 posti, fino all'obiettivo di un incremento complessivo di 1.240 posti, raggiungendosi così il totale perseguito di 1.600 posti). A sua volta, il comma 4 autorizza la spesa di 19,12 milioni per il 2017, onde garantire le espulsioni, i respingimenti e gli allontanamenti degli stranieri irregolari. Tali risorse (a valere sul Fondo asilo, migrazione ed integrazioni, programma FAMI, cofinanziato dall'UE nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020) sono in particolare destinate – specifica la relazione tecnica – a far fronte agli oneri conseguenti alla predisposizione dei voli di rimpatrio (sono ipotizzati diciassette voli *charter*) e correlative spese del personale, per un lasso temporale che copre dieci

mesi del 2017 (posto che i primi due mesi dell'anno erano trascorsi al momento della entrata in vigore del decreto-legge). Il comma 2, lettera *a*) incide sui tempi massimi del trattenimento nei centri. A tal fine modifica l'articolo 14, comma 5, del Testo unico che prevede una dettagliata scansione temporale. In base all'articolo 14, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione, in ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a 90 giorni (ai sensi della legge europea 2013-*bis*, che ha ridotto della metà il termine fino allora vigente in base all'articolo 3, comma 1, lettera *e*) della legge n. 161 del 2014). Nel caso in cui lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello massimo di 90 giorni, il medesimo articolo 14, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione dispone – al quinto periodo – che vi è la possibilità di trattenimento presso il centro per un periodo massimo di 30 giorni. È su questo termine che interviene la modifica apportata dal decreto-legge in esame (articolo 19, comma 2, lettera *a*)) disponendo che tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di « particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio ». Il comma 2, lettera *b*) concerne l'espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione, disciplinata dall'articolo 16 del Testo unico dell'immigrazione. Tale articolo prevede (al comma 1) che il giudice possa sostituire la pena detentiva con la misura dell'espulsione, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta delle parti) nei confronti dello straniero irregolare oggetto di espulsione, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di ingresso e sog-

giorno illegale nello Stato, qualora non ricorrano cause ostative che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sentenza di condanna per violazione dei commi 5-*ter* e 5-*quater* dell'articolo 14 del Testo unico immigrazione (violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato). Del pari, il citato articolo 16 del medesimo Testo unico immigrazione prevede (al comma 5) che sia disposta l'espulsione nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, irregolare, che (trovandosi in una delle condizioni per l'espulsione amministrativa da parte del prefetto ex articolo 13, comma 2, Testo unico sull'immigrazione) deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni (salvo che la condanna sia per promozione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di immigrazione clandestina, ovvero per uno o più delitti ivi). In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Ebbene, il comma 2, lettera *b*) dell'articolo 19 del decreto-legge in esame prevede che, ove sia stata disposta l'espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione (ai sensi degli illustrati commi 1 e 5 dell'articolo 16 del Testo unico) e tuttavia il rimpatrio non sia possibile per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria disponga comunque il ripristino dello stato di detenzione. Questo, per il tempo « strettamente necessario » all'esecuzione del provvedimento di espulsione. Il comma 5, con la finalità di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione di tali centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, specifica che al personale civile e militare della CRI e, quindi, dell'Ente, assunto da altre amministrazioni, si applica l'articolo 5, comma 5, terzo periodo (anziché secondo periodo) del decreto legislativo n. 178 del 2012. Tale disposizione stabilisce che al

predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi. L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati (MNA). Disposizioni specifiche e di particolare tutela nei confronti dei MNA sono infatti dettate dal testo approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 29 marzo 2017 recante « Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati » (C. 1658-B) oltre che, in via generale, dal decreto legislativo n. 142 del 2015, che reca disposizioni vertenti in particolare sull'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati. Il testo approvato in via definitiva dal Parlamento definisce una disciplina organica volta a rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento con particolare riguardo alle misure per l'accoglienza dei minori e, più in generale, al rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori. Le disposizioni ivi previste si applicano ai minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano. Tra i principi, la proposta, da un lato, introduce esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso. Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusi-

vamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti « un rischio di danni gravi per il minore ». È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni. In tema di accoglienza, il testo introduce alcune modifiche alle disposizioni recate in proposito dal decreto n. 142 del 2015 (articolo 4), con le quali è in particolare ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza. È stabilito un termine massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione. È introdotto in via generale il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate ai minori. Inoltre, a completamento della disciplina vigente, la proposta disciplina una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Tale procedura prevede: un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale; la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età ed, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile; la presunzione della minore età nel caso in permangono dubbi sull'età anche in seguito all'accertamento.

L'articolo 20 pone in capo al Governo la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari (di norma le previsioni normative sulle relazioni dell'Esecutivo al Parlamento prevedono la trasmissione alle Camere, che provvedono poi alla trasmissione ed assegnazione alle competenti Commissioni) di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge « con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti ». Tale adempimento è posto in capo al

Governo per gli anni 2018, 2019 e 2020 (per «ciascuno dei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione»), che vi provvede entro il 30 giugno di ogni anno.

L'articolo 21 disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti. In particolare, in base al comma 1, si applicheranno alle controversie sorte a partire dal 17 agosto 2017 (vale a dire 180 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, datata 18 febbraio 2017) le disposizioni relative a: la competenza per materia e territoriale delle sezioni specializzate (rispettivamente articolo 3 e articolo 4 del decreto-legge); il procedimento per decidere della controversia in caso di ricorso avverso la decisione dell'Unità Dublino (articolo 6, comma 1, lettera *0a*)), avverso il diniego della protezione internazionale (articolo 6, comma 1, lettere *d*), *f*) e *g*); ed articolo 8, comma 1, lettere *a*), *b*) n. 2 e n. 4), *c*)); i procedimenti civili di cognizione (articolo 7, comma 1, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*)); la partecipazione a distanza mediante videoregistrazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento (articolo 8, comma 1, lettera *b*), n. 3) o di allontanamento (articolo 10). Alle controversie sorte prima del 17 agosto 2017 si continuano ad applicare le disposizioni previgenti al decreto-legge. Il comma 2 dispone che solo ai procedimenti innescati da domande presentate dopo il 17 agosto 2017 si applichino le disposizioni relative al colloquio personale del richiedente presso la Commissione decidente sulla protezione internazionale (articolo 6, comma 1, lettera *c*)). Per le domande di protezione internazionale presentate prima dello spirare del termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma, continuano ad applicarsi le disposizioni

antecedenti. Il comma 3 prevede che il regime (quale scandito dall'articolo 6, comma 1, lettere *a*), *b*) ed *e*)) delle notificazioni relative al procedimento della protezione internazionale si applichi solo dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge. Questo, ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche. Su questa previsione è intervenuto il Senato che ha portato anche questo termine a 180 giorni. Conseguentemente, le disposizioni sulle notificazioni e sull'adeguamento delle specifiche tecniche nel procedimento relativo al riconoscimento della protezione internazionale si applicheranno a partire dal 17 agosto 2017. Il comma 4, a seguito di una correzione apportata dal Senato, prevede l'efficacia a partire dal 17 agosto 2017 anche delle disposizioni relative all'invio con modalità informatiche della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.

L'articolo 21-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa. La norma, inoltre, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. In particolare la norma in esame proroga di un anno, dal 15 dicembre 2016 al 15 dicembre 2017, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2015, da ultimo così modificato dall'articolo 1, comma 599 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Si evidenzia che, in attuazione del secondo periodo del citato articolo 1-*bis*, il direttore dell'Agenzia delle entrate con il Provvedimento del 4 novembre 2016 ha indicato le modalità e i termini con i quali gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, devono essere effettuati: in particolare il Provvedimento prevede che tali adempimenti, incluse le dichiarazioni fiscali, de-

vono essere eseguiti entro il 31 gennaio 2017. Si evidenzia che la norma in esame dispone il differimento di un termine già scaduto. Si osserva, inoltre, che non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa: la norma, infatti, non modifica direttamente la disposizione richiamata.

L'articolo 22 provvede alla copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento. Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera *a)*, *b)* ed *e)*, 11, comma 3-*bis*, 12, 13, 14 e 19, comma 3. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 23 reca l'entrata in vigore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 30 marzo 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*). ..... 27

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati ..... 29

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.*

##### **La seduta comincia alle 16.20.**

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.**

**C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente l'onorevole Beni, relatore per la XII Commissione, ha svolto la relazione anche a nome della relatrice per la II Commissione, onorevole Campana. Fa presente che, a seguito della

riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri, il provvedimento in esame è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio.

Massimo Enrico BARONI (M5S) premette che, in assenza di una dichiarazione esplicita da parte dei deputati di maggioranza facenti parte delle Commissioni riunite circa l'atteggiamento che essi vorranno tenere rispetto al testo approvato dal Senato, il suo intervento si baserà sul presupposto che vi sia l'intenzione di riproporre in larga parte il testo approvato dalla Camera. Esprime forte insoddisfazione per le modalità con cui si è svolto l'esame in prima lettura alla Camera, che ha condotto a stravolgere il testo approvato dal Senato, a suo avviso equilibrato, concentrato sul lato preventivo, senza sconfinamenti nel campo penale e frutto di un lavoro che ha visto, su impulso della relatrice, il coinvolgimento delle opposizioni.

Segnala che il testo approvato dalla Camera in prima lettura era viziato da

una forte confusione in relazione alla definizione dei concetti di cyberbullismo e bullismo, non tenendo conto dell'impostazione scientifica, validata a livello internazionale, che vede come indicatori essenziali del bullismo la reiterazione degli atti e la progressiva invasività degli stessi. Si è invece adottato un approccio poco chiaro, basato sulla sovrapposizione con diciassette diverse fattispecie di reato, recante al tempo stesso alcune definizioni morali prive di validità giuridica, con una visione errata del cyberbullismo, ipotizzato anche in presenza di episodi isolati, non corrispondente pertanto alla visione scientifica consolidata. Critica, quindi, l'impostazione fortemente sanzionatoria del testo approvato dalla Camera, ponendo in evidenza il rischio di incentivare in tal modo comportamenti censori in relazione alla rete e stigmatizzando il fatto che si intendeva gravare l'Autorità garante per la protezione dei dati personali di compiti impropri, senza dotarla delle necessarie risorse.

Nel rimarcare nuovamente l'atteggiamento di chiusura assunto in prima lettura dalla maggioranza auspica che, qualora l'intenzione sia quella di non ripristinare il testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato, vi sia in questa fase un atteggiamento di maggiore disponibilità verso le istanze avanzate dai deputati dell'opposizione.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia che il suo gruppo parlamentare non dovrebbe presentare proposte emendative al testo trasmesso dal Senato, condividendone il contenuto e auspicandone, quindi, una rapida approvazione.

Donata LENZI (PD) sottolinea che la possibilità di recepire proposte provenienti dai gruppi di minoranza dipende anche dallo stile con cui esse sono avanzate e ribadisce il proprio apprezzamento nei confronti del relatore Beni per come ha operato nel corso dell'esame in prima lettura. Ricorda che in tale sede il suo gruppo ha svolto un ampio dibattito al suo interno, che ha visto anche il coinvolgimento dei deputati facenti parte della Commissione

cultura. Esprime, pertanto, il proprio disappunto per l'atteggiamento tenuto dal Senato, che ha ritenuto praticamente intoccabile il testo licenziato presso quel ramo del Parlamento in prima lettura e, vanificando di fatto il lavoro svolto da 630 deputati, si è limitato ad apportare solo le modifiche conseguenti alla sopravvenuta approvazione della legge sulla « buona scuola ». Segnala che occorrerà ragionare sull'approccio da adottare, non volendo sicuramente far venire meno il senso di responsabilità, ma valutando l'ipotesi di modificare i punti più critici del testo in discussione.

Entrando nel merito di tali criticità, evidenzia che l'approccio al cyberbullismo non può ignorare il bullismo nel suo complesso e che occorre tenere conto della realtà di tali fenomeni per perseguire una corretta strategia educativa. Premettendo che sarebbe troppo lungo affrontare in questa sede il tema proposto da alcuni politologi circa la forte componente di bullismo presente ormai in molte forme della comunicazione politica nella scena internazionale, manifesta forti perplessità rispetto alla possibilità di circoscrivere la dimensione del bullismo all'età scolastica, quanto meno per quanto concerne persone particolarmente fragili come quelle senza fissa dimora o le persone con disabilità.

Nel ribadire che il testo in esame fornisce risposte per molti aspetti insufficienti rispetto alla gravità dei problemi da affrontare, insiste sulla necessità di svolgere una riflessione su quale sia la strada più opportuna da percorrere per raggiungere risultati concreti, ricordando che anche recenti fatti di cronaca dimostrano la crescente diffusione dei fenomeni che si vorrebbero prevenire.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che la discussione sul provvedimento in titolo potrà proseguire nella settimana successiva e che, una volta conclusa la discussione preliminare, sarà fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.35.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 30 marzo 2017.*

**Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.**

971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.35 alle 17.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	30
---------------------------------------------------------------------	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 30 marzo 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.40 alle 15.45.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	31
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	38
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	34
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gneccchi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

##### La seduta comincia alle 15.45.

##### Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

**C. 3558 Dambruoso.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che la relatrice ha pre-

sentato gli emendamenti 1-*bis*.200 e 5.200 (*vedi allegato*) che recepiscono rispettivamente una condizione posta dalla Commissione Difesa e due osservazioni delle Commissioni Lavoro e Affari sociali, espresse in sede consultiva.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, sottolinea di aver letto con attenzione tutti i pareri resi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Ha ritenuto in questa sede di recepire le osservazioni delle Commissioni Lavoro e Affari sociali relative all'articolo 5 in materia di politiche attive del lavoro, in quanto hanno messo in rilievo l'incongruità di tale articolo con la normativa vigente. Da qui la presentazione di un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Ritiene però il tema estremamente rilevante e si riserva di trovare una soluzione adeguata nel corso dell'esame in Assemblea. Ha ritenuto altresì di acco-

gliere la condizione posta dalla Commissione Difesa, relativa alla presenza di rappresentanti del Ministero della difesa nel Centro nazionale sulla radicalizzazione di cui all'articolo 1-bis. Riguardo agli altri pareri espressi, ritiene di particolare interesse l'osservazione della Commissione Cultura riguardo l'uso del termine « simpatizzare ». Anche in questo caso si riserva un approfondimento, al fine di trovare una diversa soluzione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Raccomanda, quindi, l'approvazione dei propri emendamenti 1-bis.200 e 5.200.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1-bis.200 e 5.200 della relatrice.

Emanuele FIANO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo su entrambi gli emendamenti della relatrice. Condivide inoltre quanto affermato dalla relatrice sull'osservazione posta dalla Commissione Cultura.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1-bis.200 e 5.200 della relatrice (vedi allegato).

Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, propone le seguenti correzioni di coordinamento del testo di cui raccomanda l'approvazione:

*All'articolo 1-bis:*

*al comma 1 le parole: « o associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « e associazioni »;*

*al comma 2, al primo periodo, le parole: « Il piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, elaborato dal CRAD, definisce » sono sostituite dalle seguenti: « Il CRAD predispone annualmente il piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estre-*

*mismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, il quale definisce » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il piano strategico nazionale è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare previsto dall'articolo 1-quater »;*

*al comma 3, la parola: « attività » è sostituita dalla seguente: « funzioni ».*

*All'articolo 1-ter:*

*al comma 2 le parole: « o associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « e associazioni » e le parole: « nonché delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, delle organizzazioni sindacali » sono sostituite dalle seguenti: « delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione nonché delle organizzazioni sindacali »;*

*All'articolo 1-quater:*

*al comma 2, il secondo periodo è soppresso;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*« 3. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. »;*

*il comma 4 è soppresso;*

*al comma 5, le parole: « ai sensi del comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 3, ultimo periodo ».*

*All'articolo 1-quinquies:*

*al comma 1, al primo periodo, le parole: « di radicalizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « della radicalizza-*

zione » e al secondo periodo, la parola: « rappresentanti » è sostituita dalla seguente: « componenti »;

al comma 2, le parole: « presenti sul territorio nazionale » sono soppresse, le parole: « i rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici a seguito di episodi » sono sostituite dalle seguenti: « l'esame dei rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici su episodi »;

al comma 3, le parole: « i rapporti redatti dai direttori sanitari su singoli episodi » sono sostituite dalle seguenti: « l'esame dei rapporti redatti dai direttori sanitari su episodi »;

al comma 4, le parole da: « una relazione » sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « una relazione sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria deve inviare al Comitato medesimo al termine di ogni trimestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

al comma 5, le parole da: « un rapporto semestrale » sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « un rapporto sul funzionamento della rete internet, redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione sul web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista, che la Polizia postale e delle comunicazioni deve inviare al comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

al comma 6, le parole: « nei luoghi » sono sostituite dalle seguenti: « sui luoghi ».

All'articolo 1-sexies:

al comma 3, le parole: « di radicalizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « della radicalizzazione ».

All'articolo 2:

al comma 1 dopo la parola: « lingue » è inserita la seguente: « straniera », le parole: « compresi il garante nazionale e i garanti locali » sono sostituite dalle seguenti: « del garante nazionale e dei garanti territoriali », le parole: « dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali » sono sostituite dalle seguenti: « degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale » e le parole: « elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1-bis ».

All'articolo 4:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « una cultura » sono sostituite dalle seguenti: « la cultura » e al secondo periodo le parole: « , nella stesura delle linee guida e nelle azioni conseguenti, si conforma al Piano strategico elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « elabora le linee guida e le azioni conseguenti in conformità al Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-bis »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « all'odio » sono sostituite dalle seguenti: « dell'odio » e le parole: « alle istituzioni scolastiche » sono sostituite dalle seguenti: « in favore delle istituzioni scolastiche »;

al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tali risorse sono distribuite in conformità alle linee strategiche delineate nel Piano nazionale di

formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della medesima legge n. 107 del 2015, nell'ambito della priorità « Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale »;

*al comma 6-bis, le parole:* « Con accordo tra Stato e regioni vengono individuate » *sono sostituite dalle seguenti:* « Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate ».

*All'articolo 5-bis:*

*al comma 1, al primo periodo, le parole:* « al radicalismo » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla radicalizzazione ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole:* « il radicalismo » *sono sostituite dalle seguenti:* « la radicalizzazione ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1 le parole:* « con proprio decreto di natura regolamentare, adottato » *sono sostituite dalle seguenti:* « con regolamento emanato »;

*al comma 2, le parole:* « Con il decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « Con il regolamento ».

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, esprime parere favorevole sulla proposta di coordinamento del testo della relatrice.

La Commissione approva la proposta di coordinamento del testo della relatrice.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il deputato La Russa ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza da parte del gruppo Fratelli d'Italia.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedi-

mento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Modifiche alla legge elettorale.**

**C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Piscichio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Piscichio e C. 4363 Fragomeli.**

**Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.**

**C. 3211 Gnacchi.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dalla proposta di legge.

Martina NARDI (PD), *relatrice*, rileva che la proposta di legge in titolo modifica la disciplina per la concessione della decorazione « Stella al merito del lavoro », istituita con il regio decreto 30 dicembre

1923, n. 3167, e attualmente regolamentata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143, con l'obiettivo principale di aggiornare il quadro normativo vigente al mutato contesto socio-economico e del mondo del lavoro. Ricorda che in applicazione della legge n. 143 del 1992, il Ministero del lavoro ha emanato la circolare 27 giugno 2002, n. 6160, con la quale sono stati definiti, in particolare, il campo di applicazione ed i requisiti richiesti per la concessione della decorazione. In precedenza, la materia era disciplinata dalla legge n. 316 del 1967. La proposta di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 determina le categorie dei beneficiari dell'onorificenza, precisando, rispetto alla vigente disciplina legislativa, che la decorazione è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati, con esclusione dei lavoratori autonomi, dipendenti da imprese pubbliche e private operanti nei settori dell'industria, del commercio dei servizi e dell'agricoltura, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o da stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale. La legge n. 143 del 1992 già oggi stabilisce come requisito fondamentale l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi. Si ricorda inoltre che in base alla normativa vigente sono esclusi i dipendenti dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali. La circolare 6160/2002 precisa che la decorazione può essere concessa anche ai pensionati già appartenenti alle categorie elencate. Resta confermato che la decorazione comporta il titolo di « maestro del lavoro » (comma 2) e che possono essere concesse 1.000 decorazioni all'anno, di cui circa la metà a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi (comma 3). Non è invece riprodotta la disposizione che oggi stabilisce che qualora tale percentuale non possa essere

raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.

L'articolo 2 disciplina i titoli, stabilendo che la decorazione è concessa ai lavoratori che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale e che abbiano perseguito almeno uno dei seguenti obiettivi: *a)* abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione; *b)* abbiano contribuito in modo significativo al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; *c)* si siano prodigati per avviare le nuove generazioni all'attività professionale nel rispetto del principio di legalità. A differenza di quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 143 del 1992, i meriti di perizia, laboriosità e buona condotta non sono uno dei titoli richiesti, in alternativa a quelli indicati dalle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, ma rappresentano un requisito imprescindibile per la concessione della decorazione.

Fermi restando i titoli di cui sopra, l'articolo 3 indica i requisiti per la concessione della decorazione, confermando che i lavoratori devono: essere cittadini italiani; avere compiuto 50 anni di età; avere prestato attività lavorativa per un periodo minimo di venticinque anni documentabili di lavoro effettivo, purché il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali. Rispetto alla normativa vigente, di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 143 del 1992, non si richiede più che il periodo di lavoro sia « ininterrotto », bensì in tale periodo sono compresi i seguenti periodi: di contratti di lavoro a tempo determinato; di contratti di somministrazione; di lavoro parasubordinato per un periodo massimo di tre anni; di lavoro a *part-time*; di disoccupazione involontaria, di cassa integrazione guadagni o di mobilità, anche non continuativi, non superiori comunque a tre anni complessivi.

L'articolo 4 riproduce il contenuto dell'articolo 5 della legge n. 143 del 1992, che riconosce la concessione della deco-

razione anche, senza l'osservanza dei requisiti previsti dalla legge, ai lavoratori italiani all'estero che si siano distinti per patriottismo, laboriosità e probità.

Anche l'articolo 5 non introduce novità, confermando le previsioni degli articoli 7 e 2 della legge n. 143 del 1992, ai sensi dei quali la decorazione è conferita il 1° maggio di ogni anno, giorno della festa del lavoro, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in caso di lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione. La decorazione può essere conferita, senza l'osservanza dei requisiti indicati, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale tali eventi si sono verificati. Per quanto attiene alla morfologia della decorazione l'articolo 6 riproduce esattamente l'articolo 8 della legge n. 143.

L'articolo 7 riconosce la Federazione nazionale dei maestri del lavoro, costituita il 27 marzo 1954 ed eretta in Ente morale con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 1625, come associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria, finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo, promuovendo, in particolare, la cultura del lavoro fra le nuove generazioni e il trasferimento delle esperienze. Il comma 2 prevede che si provveda alla copertura degli oneri derivanti dall'attività della Federazione mediante apposito stanziamento di 250.000 euro annui in sede di legge di stabilità annuale (ora legge di bilancio) a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione. Si rinvia inoltre ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per definire le modalità

di ripartizione delle risorse stanziare annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché lo schema di convenzione tipo da stipulare tra la Federazione e ogni regione e provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse.

La procedura per l'istruttoria finalizzata alla concessione della decorazione è disciplinata dall'articolo 8. Infatti, resta fermo che l'accertamento dei titoli di benemerenzza dei lavoratori per il conferimento della decorazione è compiuto da una commissione nazionale nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La novità rispetto al vigente quadro normativo, di cui all'articolo 9 della legge n. 142 del 1992, è la modifica della composizione di tale commissione che ha il compito di svolgere le valutazioni finali in ordine alla concessione della decorazione. Essa è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; quattro membri designati dalla Federazione nazionale dei maestri del lavoro, ai quali non spetta alcuna retribuzione. Risulta invariato che la commissione nazionale esamina le proposte già selezionate dagli ispettorati del lavoro delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato del lavoro o da un suo delegato e composta da: due rappresentanti del consolato regionale della Federazione; un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale seniores d'azienda; tre funzionari designati, rispettivamente, dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale competente per l'agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione; sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura nonché dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria; quattro membri in

rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria. La disposizione specifica altresì che ai membri della commissione nazionale e delle commissioni regionali non spetta alcuna retribuzione per la loro attività commissariale e nelle stesse commissioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Si esplicita inoltre che l'istruttoria deve essere ispirata a criteri di valutazione univoci e a una documentazione basata su elementi e dati controllati, tali da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati e una valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti.

L'articolo 9 riproduce i divieti attualmente stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 143 del 1992, per cui è vietato il conferimento a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altre distinzioni per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti. Si conferma inoltre che le disposizioni della legge non si applicano ai premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'unica novità è rappresentata dalla sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di violazione del divieto, che viene ridotta, essendo determinata in un ammontare che va da 1.000 a 5.000 euro, mentre attualmente è da euro 5.000 a euro 10.000.

L'articolo 11 introduce la possibilità di revoca della decorazione, non contemplata dalla disciplina vigente. La revoca viene

disposta con decreto del Presidente della Repubblica nei casi in cui l'insignito se ne renda indegno o subisca condanne penali definitive che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Coloro che sono stati condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, durante il tempo dell'interdizione non possono essere insigniti della decorazione e, se l'hanno conseguita antecedentemente, non possono fregiarsene durante il periodo dell'interdizione. Lo stesso articolo prevede altresì una specifica procedura, in base alla quale la proposta di revoca è presentata dal Ministro del lavoro ed è comunicata all'interessato affinché, entro trenta giorni dal suo ricevimento, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione dello stesso Ministro, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

L'articolo 12 prevede l'abrogazione della legge 1° maggio 1967, n. 316, e della legge 5 febbraio 1992, n. 143.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il tema su cui interviene la proposta appare riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Preannuncia che chiederà lo svolgimento di audizioni e auspica che il provvedimento possa essere esaminato e approvato dalla Commissione in sede legislativa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

ALLEGATO

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo  
jihadista. C. 3558 Dambruoso.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1-*bis*.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le  
parole: della giustizia, aggiungere le se-  
guenti: della difesa,.*

**1-*bis*.200.** La relatrice.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 200.** La relatrice.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo ed abb. ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e una osservazione</i> ) .....	39
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	41

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	40
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
AVVERTENZA .....	40

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.**

**C. 3671-ter Governo ed abb.**

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e una osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Franco VAZIO, *presidente*, rammenta che nella seduta precedente il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del vice presidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.**

**C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.**

**C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che nella seduta del 22 marzo scorso la Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge C. 3891, approvata dal Senato, e che si è ritenuto di fissare in un momento successivo il termine di presentazione degli emendamenti per consentire ai deputati di esaminare nel frattempo la documentazione disponibile della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali. Fissa, quindi, il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 14 di martedì 11 aprile prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di legittima difesa.**

**C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 marzo scorso è stato fissato alle ore 13 del 13 aprile prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 3785, a prima firma del deputato Ermini, adottata dalla Commissione come testo base per il prosieguo dei lavori. Considerato che, a seguito della riunione del 29 marzo scorso della Conferenza dei Presidenti di gruppo, il provvedimento, insieme alle altre abbinato, è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 19 aprile prossimo, fa presente che occorre anticipare il termine degli emendamenti già fissato, al fine di consentire alla Commissione di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea. Avverte, quindi, che il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 di lunedì 10 aprile prossimo. Avverte altresì che gli emendamenti saranno i esaminati nelle successive sedute dell'11 e del 12 aprile, per conferire il mandato al relatore entro la seduta di giovedì 13 aprile, acquisiti i pareri delle Commissioni competenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*5-10969 Santelli: Sui lavoratori-tirocinanti del Ministero della giustizia.*

#### INTERROGAZIONI

*5-10421 Damiano: In materia di delitti predatori.*

ALLEGATO

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter  
Governo ed abb.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 3671-ter, come risultante dagli emendamenti approvati,

rivelato che:

il provvedimento in esame deriva dallo stralcio dell'articolo 15 dal disegno di legge C. 3671, concernente la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;

come sottolineato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge C. 3671, appare ormai almeno in parte superata una delle principali ragioni che sono state storicamente all'origine dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, ossia la convinzione che le tradizionali procedure concorsuali fossero improntate a logiche di tipo prettamente punitivo e comunque essenzialmente liquidatorie, per ciò stesso non collimanti con la visione prospettica del risanamento delle grandi imprese in crisi, cui già la cosiddetta legge Prodi era soprattutto ispirata, in quanto vi è stata nell'ultimo decennio una vera e propria trasformazione della procedura concorsuale ordinaria nel senso di orientarla alla salvaguardia della continuità aziendale, che rappresenta l'obiettivo della procedura l'amministrazione straordinaria;

L'avvicinamento tra la procedura ordinaria e quella straordinaria comporta l'esigenza di procedere a un riordino delle procedure in modo che anche l'ammini-

strazione straordinaria graviti all'interno di un sistema concorsuale informato a principi e a tratti fondamentali comuni, i quali sono oggetto di riforma da parte del disegno di legge C. 3671-bis, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017 e trasmesso al Senato (S. 2681);

il predetto avvicinamento deve determinare non la soppressione dell'istituto dell'amministrazione straordinaria e il suo assorbimento nell'ambito delle procedure ordinarie di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, di cui al disegno di legge C. 3671-bis (diventato al Senato l'atto S. 2681), quanto piuttosto la riconsiderazione di tale istituto come un ramo appartenente ad un tronco comune, rendendo applicabile ad esso, quando non vi siano esigenze specifiche di segno contrario, le regole e i principi dettati in via generale;

quanto sopra esposto rende ancora più evidente la natura eccezionale dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, il quale trova la sua giustificazione « in esigenze di tipo economico-sociale, derivanti dalla crisi di imprese la cui dimensione o la cui funzione sia tale da poter provocare gravi ripercussioni occupazionali o comunque da richiedere un intervento governativo per ragioni di pubblico interesse »;

la riduzione effettuata dalla Commissione di merito di uno dei presupposti richiesti per poter accedere alla procedura dell'amministrazione straordinaria in luogo di quella ordinaria non sembra

rispondere alle già richiamate esigenze di tipo economico-sociale, che sono connesse ad imprese di grandi dimensioni ed al loro carattere « strategico »;

per le ragioni di cui sopra non è condivibile la modifica apportata dalla Commissione di merito al disegno di legge laddove all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 3), si prevede come uno dei presupposti d'accesso alla procedura straordinaria un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa, anziché 400;

la Commissione di merito ha modificato l'articolo 2, comma 1, lettera *f*), che detta i principi e criteri direttivi in tema di nomina del commissario straordinario, specificando i requisiti di nomina che devono possedere gli iscritti nell'istituendo albo dei commissari e prevedendo anche particolari criteri di nomina, ai quali si dovrà attenere il Ministro dello sviluppo economico, come il divieto di contemporaneo esercizio della funzione commissariale da parte di uno stesso soggetto;

appare opportuno, per ragioni di chiarezza, prevedere due diverse lettere volte, l'una, volta a istituire e disciplinare l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza nonché a determinare gli stessi i requisiti che devono possedere gli iscritti, l'altra, a disciplinare le modalità con le quali il Ministro dello sviluppo economico deve procedere alla nomina del commissario straordinario, prevedendo eventuali divieti e conseguenti sanzioni relativi all'esercizio della funzione commissariale;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 3), la parola « 250 » sia sostituita dalla seguente: « 400 »;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 2, comma 1, la lettera *f*) sia suddivisa in due lettere secondo quanto segnalato nella parte motiva del parere.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-08351 Duranti: Sull'utilizzo di piste civili da parte di caccia di aviazioni straniere, con particolare riferimento allo scalo di Bari Palese .....	43
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	45
5-08703 Piras: Sulla presenza nel poligono di « S'Ena Ruggia » (a Macomer) di sostanze prodotte nel corso di esercitazioni di tiro con le armi .....	43
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	46
5-10148 Caparini: Sul complesso edilizio militare della caserma di Santa Chiara in Siena .	44
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	47
5-10683 Rizzo: Sull'attività dei giornalisti al seguito delle missioni militari all'estero .....	44
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

#### La seduta comincia alle 9.

**5-08351 Duranti: Sull'utilizzo di piste civili da parte di caccia di aviazioni straniere, con particolare riferimento allo scalo di Bari Palese.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella DURANTI (MDP), replicando, prende atto che dall'autorizzazione sono esclusi gli aeromobili armati, ma evidenzia che si tratta in ogni caso di passaggi di velivoli che provocano disagio alle popo-

lazioni locali. Ritiene che non dovrebbe essere ammesso il sorvolo di aree civili da parte di velivoli militari, anche non armati, tanto più se di Paesi stranieri.

**5-08703 Piras: Sulla presenza nel poligono di « S'Ena Ruggia » (a Macomer) di sostanze prodotte nel corso di esercitazioni di tiro con le armi.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele PIRAS (MDP), replicando, esprime preoccupazione per la conferma del rilevamento della presenza di materiali inquinanti oltre i limiti ammessi, ancorché non nella zona in cui è stato rinvenuto il materiale metallico ed eventualmente non riconducibili alle attività addestrative svolte nel poligono. Ritiene indispensabile che le autorità si attivino al più presto per

individuare le cause di quest'inquinamento e annuncia che sarà sua cura farne segnalazione anche alle autorità locali competenti. Ricorda che si parla di un'area non solo archeologica e naturalistica, ma strettamente connessa con il territorio circostante in quanto meta di escursioni di cittadini e famiglie, con la conseguenza che il danno ambientale e il pericolo non possono essere circoscritti facilmente. Per questa ragione ritiene che le compensazioni economiche non solo debbano essere riconosciute, ma debbano interessare più comuni, e non soltanto quello di Macomer. A parte questo, nel sottolineare come la discarica di ordigni e altro materiale di scarto delle esercitazioni militari sia un segno di disattenzione, raccomanda all'amministrazione della difesa di avere più cura del territorio sardo.

**5-10148 Caparini: Sul complesso edilizio militare della caserma di Santa Chiara in Siena.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo BUSIN, replicando in qualità di cofirmatario, si riserva di valutare più attentamente le considerazioni fornite dal Governo nella risposta. Sottolinea per l'istante che non si vede per quale ragione la caserma Santa Chiara, che è stata quartiere di un reggimento di paracadutisti, non possa essere sede di un altro corpo militare. Si tratta, ad avviso degli interroganti, di una soluzione razionale ed economicamente vantaggiosa, che avrebbe altresì il vantaggio di garantire alla zona un presidio costante di carabinieri.

**5-10683 Rizzo: Sull'attività dei giornalisti al seguito delle missioni militari all'estero.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tatiana BASILIO (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta solo nella misura in cui fornisce finalmente i dati relativi al numero di giornalisti ammessi al seguito delle missioni. Esprime invece insoddisfazione per la progressiva e sostanziosa riduzione dello stesso numero nel corso degli anni: si passa, negli anni della legislatura corrente, dai 224 del 2011 ai 46 del 2016. Ricorda che la presenza di giornalisti non selezionati dal Ministero della difesa è essenziale per garantire sia la pluralità dell'informazione sull'attività delle Forze armate italiane nelle missioni internazionali, soprattutto nelle aree di guerra, sia l'effettiva conoscenza, da parte dell'opinione pubblica italiana, che spesso è disinformata, dell'importante impegno profuso dai contingenti italiani in tante parti del mondo. Sottolinea, a titolo di esempio, che la stessa missione in Libano è da molti poco e male conosciuta. Esprime insoddisfazione per le motivazioni addotte dal Governo per la limitazione del numero di giornalisti ammessi, sottolineando in particolare che il riferimento alle esigenze di sicurezza conferma che le missioni, pur di pace, si svolgono in sostanza in aree di guerra: il che è proprio la ragione per la quale occorrerebbe una maggiore presenza di giornalisti non militari che riferiscano di quello che accade in modo indipendente e con l'occhio dei civili.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-08351 Duranti: Sull'utilizzo di piste civili da parte di caccia di aviazioni straniere, con particolare riferimento allo scalo di Bari Palese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'autorizzazione per il sorvolo e lo scalo su aeroporti civili in Italia degli aeromobili militari, governativi, di dogana e di Polizia di Paesi esteri, appartenenti sia a Paesi NATO sia a Paesi non NATO, viene annualmente rilasciata dall'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, previo il coordinamento con le Direzioni Aeroportuali competenti e le società di gestione.

Fatte salve le incombenze di carattere doganale e di assistenza al volo, tale autorizzazione è valida in occasione di scali a carattere saltuario, per trasferimenti logistici di personale e materiali, ad esclusione di armi e materiale pericoloso.

In tale contesto, i velivoli possono fruire dello scalo in tutti gli aeroporti civili aperti al traffico commerciale con l'esclusione degli aeroporti di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa. In questi ultimi casi, è prevista una deroga in caso di voli di Stato con a bordo rappresentanti delle istituzioni.

Nel merito degli eventi segnalati, si rappresenta che l'episodio verificatosi il 14 marzo scorso ha coinvolto 2 Eurofighter con immatricolazione inglese e livrea saudita; gli aeromobili erano in volo di trasferimento da Warton, Gran Bretagna,

sede del polo industriale aeronautico della *BAE Systems Military Air & Information* – verso l'Arabia Saudita.

L'evento del 1° aprile scorso ha invece interessato un velivolo HAWK, appartenente alla citata società, sempre con matricola inglese e livrea saudita. In questo caso il velivolo è atterrato all'aeroporto di Bari Palese per poi ridecollare alla volta della Grecia.

In entrambi i casi gli aerei hanno utilizzato una *Diplomatic Clearance* permanente che li autorizzava a sorvolare lo spazio aereo nazionale e ad atterrare su tutti gli aeroporti militari, civili e militari aperti al traffico aereo civile, con l'esclusione di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Roma Ciampino; da tale autorizzazione, ripeto, sono esclusi agli aeromobili armati.

Per completezza di informazione, aggiungo che le rotte e le procedure di avvicinamento e atterraggio per i casi in questione sono obbligatorie e identiche per tutti velivoli, civili e militari, evitando nei limiti del possibile di sorvolare città, agglomerati e centri abitati a garanzia della sicurezza del traffico aereo e, quindi, dei cittadini.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-08703 Piras: Sulla presenza nel poligono di «S'Ena Ruggia» (a Macomer) di sostanze prodotte nel corso di esercitazioni di tiro con le armi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel confermare integralmente i contenuti forniti in risposta all'interrogazione richiamata dall'Onorevole Piras, osservo che la presenza oltre i limiti di norma di una sostanza prodotta nel corso delle attività addestrative nel poligono occasionale di S'Ena Ruggia, non è stata rilevata nell'area dove era stato trovato il materiale metallico – problematica affrontata nel precedente atto – ma nei pressi della zona destinata alle esercitazioni con dotazioni portatili.

Si tratta di una sostanza utilizzata nel munizionamento, il cui impiego è stato approvato e autorizzato in sede di Comitato Misto Paritetico – composto anche da rappresentanti della Regione – che, come noto, valuta preventivamente le attività da svolgere nel poligono e procede alla loro autorizzazione solo dopo un attento esame dell'impatto ambientale.

In particolare, i risultati delle analisi effettuate dal Centro Tecnico Logistico Interforze nell'ambito del monitoraggio ambientale dell'intera area del poligono, disposto dallo stesso Esercito Italiano, per escludere con certezza la presenza di qualsiasi elemento di rischio, ne hanno evidenziato il superamento in due soli punti su 19 esaminati.

A seguito di ciò, sono state subito avviate le procedure per l'eventuale bonifica del sito che prevedono, innanzitutto, la predisposizione del Piano di Caratteriz-

zazione che è stato approvato lo scorso settembre in sede di Conferenza dei Servizi.

Stando ai primi risultati degli esami analitici su campioni di terreno, non emergono dati che confermino la presenza di possibili fonti inquinanti correlate alle attività addestrative condotte nel poligono.

Segnalo anche che gli studi idrogeologici preliminari effettuati dalla Forza armata sul sito di S'Ena Ruggia e la tipologia del terreno – che è scarsamente permeabile – escludono una contaminazione diffusa dell'area e delle acque di falda e, quindi, il passaggio di qualsiasi composto inquinante nella catena alimentare.

Sulla base delle considerazioni finora esposte non si ravvisano i presupposti di ordine tecnico-giuridico per procedere con azioni risarcitorie nei confronti del comune di Macomer (il solo potenzialmente interessato), né per la predisposizione di azioni di messa in sicurezza di emergenza o di bonifica.

Con riferimento, infine, al sito archeologico di «Tamuli», premesso che i nuraghi citati dall'interrogante si trovano tutti al di fuori dell'area di sgombero del poligono di S'Ena Ruggia, quelli più vicini e, in particolare, il nuraghe di Sa Pattada, si presentano in un normale stato di conservazione.

Ciò induce a ritenere che le attività addestrative non hanno impatto negativo sull'ambiente e, in particolare, sui beni d'interesse storico-culturale.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-10148 Caparini: Sul complesso edilizio militare della caserma di Santa Chiara in Siena.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo Strumento militare è stato oggetto negli ultimi anni di diversi adeguamenti per rispondere a molteplici esigenze contingenti.

Con legge n. 244 del 2012 è stata disposta una rilevante contrazione numerica delle Forze armate, per un volume pari a circa il 25 per cento della sua consistenza, e introdotto nuove modifiche organizzative.

Al contempo, sul piano infrastrutturale, si è da tempo dato avvio a un processo di razionalizzazione, dismettendo gli immobili in disuso in favore di strutture idonee

a soddisfare i requisiti di economicità, funzionalità e sicurezza.

Proprio in linea con i requisiti citati, la Caserma Santa Chiara, infrastruttura attualmente in consegna al 186° reggimento paracadutisti, non risulta rispondente alle esigenze del Comando Generale dell'Arma che ha già individuato una diversa sede funzionale.

Pertanto, l'immobile in argomento sarà reso disponibile per una sua alienazione, valorizzazione e gestione nelle forme ritenute più vantaggiose dall'Amministrazione Difesa.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-10683 Rizzo: Sull'attività dei giornalisti al seguito delle missioni militari all'estero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto dall'interrogante ritengo di poter affermare che la Difesa ha sempre incoraggiato senza riserve, in totale trasparenza e con i soli limiti imposti dalla sicurezza operativa, ogni attività mediatica tesa a documentare, in Patria e fuori, l'operato dei nostri soldati per la comune sicurezza. Come si potrà infatti desumere dalle informazioni che sto per condividere, il Dicastero ha garantito ai giornalisti – e anche a scrittori – fattivo supporto e piena accoglienza in tutti i più importanti teatri d'operazione.

In particolare, le attività della Difesa a favore dei media sono documentate a partire dal 2002, anno nel quale la prassi fu regolamentata al fine di armonizzare le esigenze mediatiche con quelle di natura operativa. Dal 2002 ad oggi, lo Stato Maggiore della Difesa ha inviato 2305 rappresentanti degli organi d'informazione in 16 teatri d'operazione. L'elenco completo, per economia di tempo e per una più agevole consultazione, ho ritenuto opportuno produrlo come annesso alla presente risposta.

Ai numeri poc'anzi menzionati vanno poi aggiunti i numerosi media che hanno svolto attività nelle diverse zone d'operazione al seguito dei Ministri della Difesa e delle altre cariche istituzionali (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidenti delle Camere e titolari di altri Dicasteri) nel corso delle loro visite ai Contingenti nazionali. A tutti costoro la Difesa ha fornito, nel rispetto della sicurezza operativa, ogni informazione utile e tutta l'assistenza tecnica e logistica necessaria a svolgere la propria attività.

Ma non solo. Mi preme altresì evidenziare che, oltre agli operatori dell'informazione poc'anzi citati, il Dicastero ha supportato altresì i media che hanno voluto raggiungere i teatri operativi in maniera autonoma e che, avvalendosi delle cellule Pubblica Informazione dei contingenti militari, sono riusciti a svolgere il loro lavoro in maniera efficace, come testimoniano i numerosi servizi e reportage realizzati.

A commento dei dati appena illustrati, e in risposta ai quesiti sollevati dall'interrogante, va precisato che il flusso dei giornalisti verso i diversi teatri non è riconducibile a parametri costanti nel tempo essendo, al contrario, in funzione di molteplici fattori, quali:

la sicurezza operativa, variabile nel tempo e nello spazio e principale elemento di valutazione da parte del Comandante di contingente sulla fattibilità di ogni attività mediatica;

l'interesse giornalistico per una determinata area di crisi, che varia a sua volta in base alle diverse fasi di un'operazione (apertura – consolidamento della missione – chiusura) e in relazione ad eventi di particolare rilievo di natura operativa, istituzionale o sociale;

l'assenza di criticità cicliche quali, ad esempio, avvicendamenti di Contingenti, etc.;

la disponibilità di vettori aerei;

la ricettività logistica dei teatri d'operazione, determinante in particolar modo per i teatri di recente apertura,

grandi catalizzatori dell'attenzione mediatica, ma raramente idonei a sostenere regolari afflussi di giornalisti, nonostante il costante impegno della Difesa;

non ultimo, la crisi economica dell'editoria, che ha fortemente limitato afflussi e permanenze dei media nei teatri.

Prescindendo tuttavia dalle variabili che possono aver inciso sul flusso mediatico verso i teatri operativi, ritengo che i dati forniti e le considerazioni svolte evidenzino una sola costante: il massimo supporto che la Difesa garantisce nei confronti dei giornalisti impegnati a documentare l'operato dei militari italiani per la sicurezza e per la stabilità di tutti. Riteniamo tale supporto sia un atto sentito prima che dovuto verso gli organi di informazione, verso l'opinione pubblica e verso i nostri stessi soldati.

#### ELENCO DEI GIORNALISTI CHE HANNO SEGUITO A CURA DELLA DIFESA LE ATTIVITÀ DEI CONTINGENTI ITALIANI NEI TEATRI OPERATIVI

Anno 2002: 16, di cui 7 in Afghanistan, 1 in Albania, 3 in Bosnia, 2 in Etiopia/Eritrea e 3 in Kosovo;

Anno 2003: 75, di cui 17 in Afghanistan, 55 in Iraq e 3 in Kosovo;

Anno 2004: 189 di cui 30 in Afghanistan, 3 in Albania, 9 in Bosnia, 1 in Etiopia/Eritrea, 119 in Iraq, 26 in Kosovo e 1 in Oceano Indiano;

Anno 2005: 206 di cui 104 in Afghanistan, 1 in Albania, 28 in Bosnia, 37 in Iraq, 26 in Kosovo, 2 in Libano, 1 a Malta, 1 in Palestina e 6 in Sudan;

Anno 2006: 261 di cui 48 in Afghanistan, 6 in Bosnia, 37 in Iraq, 43 in Kosovo, 127 in Libano;

Anno 2007: 162 di cui 68 in Afghanistan, 11 in Bosnia, 35 in Kosovo e 48 in Libano;

Anno 2008: 112 di cui 43 in Afghanistan, 4 in Bosnia, 3 in Chad, 6 in Iraq, 37 in Kosovo e 19 in Libano;

Anno 2009: 215 di cui 122 in Afghanistan, 4 in Bosnia, 5 in Chad, 27 in Iraq e 57 in Libano;

Anno 2010: 212 di cui 94 in Afghanistan, 2 in Bosnia, 3 ad Haiti, 12 in Iraq, 54 in Kosovo e 47 in Libano;

Anno 2011: 224 di cui 150 in Afghanistan, 37 in Kosovo e 37 in Libano;

Anno 2012: 194 di cui 109 in Afghanistan, 19 in Kosovo, 63 in Libano e 3 in Oceano Indiano;

Anno 2013: 159 di cui 85 in Afghanistan, 26 in Kosovo e 48 in Libano;

Anno 2014: 158 di cui 68 in Afghanistan, 1 in Centrafrica, 41 in Kosovo, 47 in Libano e 1 in Somalia;

Anno 2015: 56 di cui 6 in Afghanistan, 1 in Centrafrica, 6 in Iraq, 12 in Kosovo, 30 in Libano e 1 in Somalia;

Anno 2016: 46 di cui 6 in Afghanistan, 1 a Hebron, 31 in Iraq, 3 in Kosovo e 5 in Libano;

Anno 2017 (dato parziale, aggiornato al mese di marzo): 19, di cui 7 in Iraq, 1 in Kosovo e 11 in Libano.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) .....

50

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

#### La seduta comincia alle 9.50.

**Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.**

**C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Tea ALBINI (MDP), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 6 degli emendamenti, nonché l'emendamento 4.301 delle Commissioni.

Prima di passare all'esame dell'emendamento 4.301 delle Commissioni, ricorda che nella seduta di ieri, la Commissione bilancio ha esaminato l'emendamento Gi-

chetti 4.203, volto ad istituire presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri un'unica banca dati, da aggiornare con cadenza mensile, contenente, tra l'altro, l'indicazione del ruolo originario dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato che vengono posti fuori ruolo, della titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale, l'elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti, comprensivi per ciascuno della durata e della funzione, il computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera. Ricorda, altresì, che sul citato emendamento la Commissione ha espresso nella predetta seduta parere contrario, in mancanza di una rassicurazione da parte del rappresentante del Governo in merito alla possibilità di istituire la suddetta banca dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, osserva che l'emendamento 4.301 delle Commissioni prevede l'istituzione di una banca dati presso la Presidenza del Consiglio sostanzialmente per le medesime finalità richiamate dall'emendamento Giachetti 4.203, autorizzando una spesa di 20 mila euro annui a

decorrere dal 2017, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del fondo per le spese indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, rileva che la proposta emendativa in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché, da un lato, l'autorizzazione di spesa prevista appare sicuramente capiente rispetto all'intervento da realizzare, dall'altro, il fondo utilizzato a copertura presenta le necessarie disponibilità, tenuto conto dell'ammontare molto ridotto dell'onere oggetto di copertura.

Fa presente infine che i restanti emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 6 e non compresi nel fascicolo n. 5, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime nulla osta sull'emendamento 4.301 delle Commissioni e sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 non comprese nel fascicolo n. 5.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti in merito alla necessità di prevedere una copertura finanziaria di 20 mila euro per l'istituzione della banca dati di cui all'emendamento in oggetto, sottolineando che la Presidenza del Consiglio dovrebbe già disporre delle risorse umane, strumentali e finanziarie da impiegare per la creazione e gestione della predetta banca dati.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, fa presente che le Commissioni di merito hanno

previsto cautelativamente una apposita copertura finanziaria per l'istituzione della banca dati in oggetto, in mancanza di una rassicurazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla possibilità di istituire la suddetta banca dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea inoltre che, qualora le risorse previste a copertura dovessero dimostrarsi di ammontare superiore alle necessità, le risorse residue potrebbero essere utilizzate per far fronte ad altre esigenze, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel ribadire che la copertura fornita si configura quale limite massimo di spesa, fa presente che quando la banca dati sarà operativa si potrà eventualmente provvedere alla revisione delle risorse destinate a tale finalità, in funzione delle effettive esigenze.

Tea ALBINI (MDP), *relatrice*, propone quindi di esprimere nulla osta sull'emendamento 4.301 delle Commissioni e sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 non comprese nel fascicolo n. 5.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE (PD) concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 10.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Giorgio Toschi, sulle tematiche relative al contrasto all'evasione fiscale ..... 52

AVVERTENZA ..... 52

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 30 marzo 2017.*

**Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Giorgio Toschi, sulle tematiche relative al contrasto all'evasione fiscale.**

L'audizione informale si è svolta dalle 9 alle 10.05.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Audizione del Presidente e Amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche relative al contrasto all'evasione fiscale.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dello Sport .....	53
5-010986 Vezzali: Sull'accesso delle donne alle discipline sportive professionistiche .....	53
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	55
5-10987 Borghesi: Sulle concentrazioni delle quote azionarie delle società sportive .....	54
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	56
5-10988 Coscia: Sul Gran premio della Liberazione .....	54
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	57
5-10989 Simone Valente: Sulla Ryder Cup .....	54
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54
AVVERTENZA .....	54

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il Ministro per lo sport, Luca Lotti.*

#### La seduta comincia alle 9.

**Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dello Sport.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche mediante la diretta *web-tv*.

**5-010986 Vezzali: Sull'accesso delle donne alle discipline sportive professionistiche.**

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra l'interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Auspica che dalle parole il Governo passi rapidamente ai fatti, mantenendo gli impegni assunti quando, in occasione dell'audizione del Ministro Lotti del 23 gennaio scorso al Senato, sono state esposte le linee programmatiche del suo Dicastero. Si riferisce, in particolare, alla necessità di procedere a una modifica della legge n. 91 del 1981 che disciplina i rapporti tra società e sportivi professionisti. Sollecita quindi il Ministro ad attivarsi, anche di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, affinché la parità di genere possa essere raggiunta anche nell'ambito dello sport, assicurando alle atlete l'accesso alle discipline sportive professionistiche con le medesime

opportunità e alle stesse condizioni contrattuali e previdenziali attualmente previste solo per gli uomini.

**5-10987 Borghesi: Sulle concentrazioni delle quote azionarie delle società sportive.**

Stefano BORGHESI (LNA) illustra l'interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Stefano BORGHESI (LNA), replicando, si dichiara non soddisfatto, ritenendo prioritaria, contrariamente a quanto affermato dal Ministro, la necessità di procedere a una riforma della normativa che disciplina la composizione azionaria delle società sportive, al fine di scongiurare il rischio di infiltrazioni della malavita organizzata nello sport. Al riguardo, sottolinea che le situazioni di illegalità non sono certamente imputabili al modello di azionariato attualmente prevalente in Italia, ma un diverso modello di proprietà, possibilmente di tipo diffuso, potrebbe costituire un valido deterrente. Apprezza, tuttavia l'intenzione manifestata dal Ministro di valutare le proposte di legge in materia che sono già state presentate.

**5-10988 Coscia: Sul Gran premio della Liberazione.**

Maria COSCIA (PD) illustra l'interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Maria COSCIA (PD), replicando dichiara di confidare nell'impegno assunto dal Ministro per una soluzione positiva della questione. Ricorda che sarebbe grave se, per la prima volta in 71 anni, venisse cancellato dal calendario ciclistico un evento prestigioso che concilia valori sportivi con il significato storico-politico legato alla data in cui viene svolto.

**5-10989 Simone Valente: Sulla Ryder Cup.**

Simone VALENTE (M5S) illustra l'interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, non è certamente contrario alle manifestazioni sportive di prestigio né il Movimento 5 Stelle è pregiudizialmente avverso al *golf*. Tanto ciò è vero che una delegazione del Movimento incontrerà oggi stesso la Federazione italiana del *golf* per approfondire tematiche legate allo sviluppo di questo sport. Pensa che l'Italia debba mantenere l'impegno assunto con la *Ryder Cup*, altrimenti si esporrà all'ennesima figuraccia. Ritiene che la questione sia stata gestita male sia dal punto di vista sia politico, sia comunicativo. Non comprende per quale motivo si siano spesi soldi pubblici per favorire un terreno privato, soprattutto perché questa scelta non è stata adeguatamente spiegata all'opinione pubblica.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.*

*Nuovo testo C. 2950 Ascani.*

## ALLEGATO 1

**5-10986 Vezzali: Sull'accesso delle donne alle discipline sportive professionistiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, con interrogazione a risposta immediata in Commissione Cultura l'On. Vezzali mi chiede se non intenda intervenire per una riforma necessaria ed urgente della Legge n. 91 del 1981 al fine di assicurare quella parità di genere oggi assente nell'ordinamento sportivo italiano, nonché di riconoscere pari dignità professionistica alle migliaia di donne che praticano sport a livello agonistico con una conseguente equiparazione a livello contrattuale tra atleti e atlete.

La Legge n. 91 del 1981 disciplina, appunto, il rapporto di lavoro sportivo qualificandolo come subordinato, salvo rare eccezioni.

L'articolo 2 della legge n. 91 del 1981 delega al Coni l'individuazione delle differenze tra dilettantismo e professionismo e tale delega si traduce poi in un potere riconosciuto alle singole federazioni sportive di stabilire chi tra gli atleti è professionista e chi dilettante. Risultato di tale sistema è che in Italia soltanto 6 federazioni delle 45 riconosciute dal Coni qualificano i propri atleti come professionisti, escludendo tuttavia le donne.

Non sarà certo sfuggito a quanti di voi hanno seguito la mia audizione in VII Commissione Senato lo scorso 23 Gennaio

come già in quella sede, durante l'esposizione delle linee programmatiche di questo Ministero, abbia posto la necessità di una profonda modifica della Legge n. 91 del 1981 che presenta molteplici profili di criticità ed inadeguatezza dovuti anche ad un'impostazione oggi superata e non più condivisibile.

La riforma deve porsi un triplice obiettivo: mettere ordine nel rapporto tra professionismo e dilettantismo; introdurre un nuovo regime fiscale; elaborare una disciplina coerente con i principi del diritto comune. Oltre a questi obiettivi è evidentemente indispensabile ripensare e ridisegnare l'intero ordinamento sportivo nel senso del superamento di ogni forma di discriminazione tra i sessi.

Per questo motivo è intenzione del Ministro per lo sport attivarsi al fine di promuovere la discussione e l'esame in commissione del DDL 1996/2015 (prima firmataria la Senatrice Fedeli) avente ad oggetto le « Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per la promozione dell'equilibrio di genere nei rapporti tra società e sportivi professionisti » o comunque di impegnarsi per la modifica della ridetta legge allo scopo di realizzare un sistema che vada nella direzione dell'equiparazione tra atleti e atlete professionisti.

## ALLEGATO 2

**5-10987 Borghesi: Sulle concentrazioni delle quote azionarie delle società sportive.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, l'On. Borghesi mi domanda se, in qualità di Ministro per lo sport, non ritenga di promuovere, anche attraverso l'avvio della discussione delle proposte attualmente presenti in Parlamento, l'azionariato popolare delle società sportive professionistiche, quale soluzione necessaria ad evitare quelle situazioni di illegalità che, a vario titolo, sono sempre più ricorrenti nelle società sportive professionistiche, soprattutto in quelle calcistiche.

Nel rispondere alla presente interrogazione non posso non rilevare, in prima analisi, come non esista alcun comprovato collegamento tra le eventuali infiltrazioni della malavita organizzata nello sport (e nel calcio in particolare) ed il controllo padronale o frazionato delle società sportive professionistiche.

È innegabile come il calcio italiano abbia negli anni prodotto modelli molto virtuosi di « proprietà padronale », in grado di scrivere pagine importanti e gloriose per le rispettive società, in contrapposizione a modelli di gestione, sempre riconducibili ad un unico proprietario, che invece hanno portato al fallimento delle stesse società.

Ciò conferma che il modello di proprietà non è necessariamente determinante per evitare la commistione fra sport ed ambienti malavitosi, attratti soprattutto da situazioni permeabili e che consentano facili guadagni.

Anche volgendo lo sguardo fuori dall'Italia, pur riconoscendo come virtuosi il modello spagnolo e quello tedesco che presentano sistemi di azionariato diffuso, non si può non rilevare come il campionato inglese, il primo in Europa, dove i club più blasonati presentano modelli di « proprietà padronale », sia ormai da qualche decennio estraneo a episodi di violenza o a situazioni riconducibili a infiltrazioni criminali.

La partecipazione del pubblico e dei tifosi alla gestione delle società è elemento senz'altro positivo ma che non appare prioritario imporre tramite intervento normativo. L'attuale sistema non esclude una proprietà frazionata delle società ma, a mio avviso, solo tramite una riforma complessiva dello sport, e del sistema calcio in particolare, si potrà raggiungere un modello virtuoso anche al di là della tipologia di *governance* delle società sportive professionistiche.

## ALLEGATO 3

**5-10988 Coscia: Sul Gran premio della Liberazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Con interrogazione a risposta immediata in Commissione, gli on.li Coscia e altri mi chiedono di riferire in merito alle iniziative che, nella qualità di Ministro per lo Sport, intendo assumere per garantire il regolare svolgimento della settantaduesima edizione del Gran Premio della Liberazione.

Come anticipato dalla Collega interrogante, il Gran Premio della Liberazione è una competizione ciclistica di primaria importanza a livello internazionale. Questa gara, infatti, è tra i più prestigiosi eventi ciclistici riservati agli atleti Under 23 e ricompresi nel circuito Uci Europe Tour, che è il circuito di gare riconosciute dall'Unione ciclistica internazionale.

Tenendo fede al nome che porta, questa manifestazione sportiva si svolge ogni anno proprio il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, così conciliando il significato sportivo dell'evento con l'enorme significato storico e politico di tale ricorrenza.

Il Gran Premio della Liberazione, svoltosi ininterrottamente dal 1946 sino al 2016 per ben settantuno edizioni, rischia quest'anno, per la prima volta nella sua storia, di non corrersi. Anzi, a dire il vero, l'evento risulta oggi ufficialmente cancellato dal calendario ciclistico.

Infatti, il presidente della Velo Club Primavera Ciclistica, associazione sportiva

che da sempre organizza l'evento, con un comunicato stampa del 23 marzo scorso ha dichiarato, lo cito testualmente, che « non ci sono le condizioni per organizzare la corsa ».

Nella mia veste di Ministro per lo Sport, ho raccolto questa notizia con grande dispiacere: privare la Capitale di un evento sportivo così importante a livello internazionale, proprio nel giorno della Liberazione, a causa della mancanza di finanziamenti, rappresenterebbe senz'altro una bruttissima pagina per il nostro movimento ciclistico e, più in generale, per il movimento sportivo italiano.

Proprio per questa ragione, dopo esser venuto a conoscenza delle difficoltà che stava incontrando l'organizzatore, mi sono immediatamente attivato per tentare di porvi rimedio e, ove possibile, garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

A questo fine, sto lavorando da diversi giorni in collaborazione col presidente del Velo Club Primavera Ciclistica e col presidente della Federciclismo, a una soluzione che consenta di reperire, direttamente o indirettamente, i fondi necessari all'organizzazione della gara.

Come Ministro per lo Sport, con delega agli anniversari di interesse nazionale, sto mettendo in campo tutti gli strumenti in mio possesso per far sì che la Festa della Liberazione sia, come ogni anno, anche la festa del ciclismo e di tutti gli sportivi.

## ALLEGATO 4

**5-10989 Simone Valente: Sulla Ryder Cup.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, come dovrebbe essere oramai noto ai colleghi interroganti, nel dicembre 2015 la Federazione Italiana Golf si è aggiudicata il diritto di ospitare l'edizione del 2022 della *Ryder Cup*, la più importante manifestazione golfistica a livello internazionale.

A seguito di tale provvisoria aggiudicazione, la stessa Federazione Golf ha sottoscritto con *Ryder Cup Europe LLP*, che è l'ente inglese titolare dei diritti sportivi della *Ryder Cup* per l'Europa, un accordo di massima, dove sono state fissate le condizioni per la realizzazione dell'evento.

Ci tengo in questa sede a precisare che l'impegno assunto dalla Federazione Italiana Golf nei confronti della *Ryder Cup Europe* è stato avallato dal nostro Paese che, come ha sottolineato anche l'on. Valente, nella legge di bilancio per il 2017 ha previsto uno stanziamento di 5 milioni e 400 mila euro all'anno per 12 anni, per un totale di circa 60 milioni.

L'Italia, insomma, con questo stanziamento, ha riconosciuto l'importanza strategica della *Ryder Cup* per il sostegno e il rilancio del movimento sportivo italiano.

Tra le condizioni che *Ryder Cup Europe* ha posto per la definitiva assegnazione all'Italia dell'edizione 2022 v'è quella che lo Stato garantisca gli impegni economici assunti dalla Federazione Italiana Golf, per ulteriori 97 milioni di euro.

Questa condizione, è bene ripeterlo, non comporta un esborso di denaro diretto da parte dello Stato, ma comporta soltanto la prestazione di una garanzia statale per la eventuale mancata copertura dei costi che gravano interamente in capo alla Federazione Italiana Golf.

Ebbene, nonostante sia trascorso più di un anno dall'aggiudicazione provvisoria della *Ryder Cup 2022*, il nostro Paese non ha prestato ancora alcuna garanzia in favore di *Ryder Cup Europe* e risulta tutt'oggi inadempiente.

Tale inadempienza, qualora dovesse persistere ulteriormente, consentirà a *Ryder Cup Europe* di attivare la c.d. « clausola risolutiva espressa » e revocare l'assegnazione della *Ryder Cup 2022* all'Italia, per assegnarla a uno degli altri paesi candidati (Austria, Germania e Spagna).

C'è un aspetto, però, che mi preme in particolar modo sottolineare: la garanzia statale per quest'evento è a basso rischio, perché i costi, stimati in circa 150 milioni di euro, saranno ampiamente coperti dai ricavi, che gli organizzatori sono già oggi in grado di quantificare in circa 170 milioni di euro.

Sul fronte dei ricavi, infatti, vi sono innanzitutto i 60 milioni che lo Stato ha già stanziato e ai quali ho fatto riferimento poc'anzi.

Poi ci sono i 4 milioni stanziati dal Coni nei prossimi tre anni.

In terzo luogo, vanno considerati i proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, dal merchandising e dalla vendita dei biglietti.

Inoltre, una parte cospicua dei costi verrà coperta dalla commercializzazione, anche all'estero, dei diritti audiovisivi.

Per comprensibili ragioni di riservatezza, dovute al fatto che la contrattazione è tuttora in corso, le cifre non sono state ancora dettagliate dalla Federazione Italiana Golf. Tuttavia, questo non mi impedisce di assicurarvi che si sono fatti avanti importantissimi operatori del settore, con

offerte suscettibili di coprire una grossa parte dei costi dell'intera manifestazione \*(si stimano cifre che si aggirano attorno ai cinquanta milioni di euro).

Infine, la Federazione Italiana Golf potrà contare nei prossimi anni su un aumento dei ricavi federali derivanti dalla crescita delle attività golfistiche e dal conseguente aumento dei tesserati.

Ecco: nella mia veste di Ministro per lo Sport, vorrei proprio sottolineare l'importanza di quest'ultimo aspetto. Infatti, come ho già avuto modo di dire davanti a questa commissione esponendo il mio programma politico, la realizzazione in Italia della *Ryder Cup* si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione degli sport che contano oggi su un minore seguito di pubblico rispetto al calcio o al basket. E tra questi sport va menzionato senz'altro il golf, popolarissimo all'estero, ma ancora poco seguito in Italia.

A tale riguardo, va tenuto in considerazione che il *Progetto Ryder Cup* prevede, oltre allo svolgimento delle gare del 2022,

l'organizzazione di una lunghissima serie di eventi golfistici, anche di respiro internazionale: se l'Italia si dovesse aggiudicare definitivamente la *Ryder Cup*, nei prossimi dodici anni si terranno ben 37 manifestazioni di golf di livello internazionale e circa 100 gare nazionali nell'ambito del c.d. *Italian Pro Tour*. Tutti eventi che avranno il fine di promuovere il golf e sensibilizzare il pubblico rispetto a questo sport, ancora poco diffuso nel nostro Paese.

Va poi tenuto in considerazione l'enorme richiamo turistico che questi eventi comportano, sulla scorta di quanto già accaduto in Francia per il *Progetto Ryder Cup 2018*.

In definitiva, la realizzazione della *Ryder Cup 2022* in Italia non rappresenta soltanto una grande occasione per il nostro Paese di ospitare un evento sportivo di livello internazionale, ma rappresenta anche un'enorme occasione di rilancio per il nostro movimento sportivo.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 25/2017 – Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	60
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	61
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	61

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10838 Matarrese: Sulla discarica abusiva di rifiuti speciali e scarti di allevamento nelle campagne di Noci (Bari) .....	61
5-10841 Pellegrino: Sull’istituzione dell’albo dell’attività di direttore parco .....	62
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	64
5-10990 Carrescia: Sulla sospensione dell’efficacia delle linee guida dell’ISPRA per lo smaltimento dei rifiuti in discarica .....	62
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	67
5-10991 Micillo: Sull’aggiornamento della situazione delle ecoballe in Campania, anche con riferimento all’utilizzo di fondi di provenienza governativa .....	62
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	69
5-10992 Segoni: Sullo stato dei bandi pubblici per il sostegno alle attività di ricerca nelle scienze geologiche .....	62
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	71

#### INTERROGAZIONI:

5-10398 Gagnarli: Su iniziative urgenti di competenze in materia di deroghe di caccia nonché di contrasto al bracconaggio .....	63
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	72

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

**La seduta comincia alle 15.30.**

**D.L. n. 25/2017 – Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro**

**accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.**

**C. 4373 Governo.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella giornata del 28 marzo 2017.

Miriam COMINELLI (PD) *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.**

**Nuovo testo C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.**  
(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella giornata del 28 marzo 2017.

Giuseppina CASTIELLO (LNA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 4096, approvata dalla 6ª Commissione permanente del Senato.**  
(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

Alessandro MAZZOLI (PD) *relatore*, nel segnalare che il rilievo sottopostogli dalla collega Daga non riguarda i profili di competenza della VIII Commissione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 30 marzo 2017. – Presidenza del Vicepresidente Tino IANNUZZI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente. Comunica altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-10838 Matarrese: Sulla discarica abusiva di rifiuti speciali e scarti di allevamento nelle campagne di Noci (Bari).**

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-10838, presentata dal deputato Matarrese, è rinviata ad altra seduta.

**5-10841 Pellegrino: Sull'istituzione dell'albo dell'attività di direttore parco.**

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), replicando, evidenzia che la sottosegretaria, dopo aver dato conto dello stato delle cose, ha dichiarato esplicitamente in conclusione di attendere l'approvazione della proposta di legge di modifica della legge n. 394 del 1991, in corso di esame alla Camera, per risolvere la situazione. Nel ricordare che la situazione si trascina da anni e che almeno 10 enti parco sono privi di un direttore generale, transitoriamente sostituito da un facente funzioni, si augura, a differenza della sottosegretaria, che la suddetta proposta di legge non venga approvata nel testo attuale, preferendo una nomina tecnica ad una nomina politica, quale è quella prefigurata al momento. Ribadisce infine che non sarà la modifica della citata legge n. 394 del 1991 a sanare la situazione.

**5-10990 Carrescia: Sulla sospensione dell'efficacia delle linee guida dell'ISPRA per lo smaltimento dei rifiuti in discarica.**

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto, dal momento che, come desunto dalla risposta della sottosegretaria, le linee-guida dell'ISPRA hanno carattere indicativo e non prescrittivo, essendo a tal fine necessario il loro recepimento in un apposito decreto ministeriale. Invita comunque il Ministero

dell'ambiente ad approfondire con le parti interessate le criticità che possono derivare dall'applicazione delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti in discarica.

**5-10991 Micillo: Sull'aggiornamento della situazione delle ecoballe in Campania, anche con riferimento all'utilizzo di fondi di provenienza governativa.**

Salvatore MICILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Salvatore MICILLO (M5S), nel preannunciare un esame attento del cronoprogramma adottato dalla regione Campania, con riguardo sia alle azioni previste sia alla loro attuazione, stigmatizza il fatto che l'ARPAC non abbia rilevato alcun danno ambientale, pur in presenza di un incendio di ecoballe della portata descritta nell'interrogazione.

**5-10992 Segoni: Sullo stato dei bandi pubblici per il sostegno alle attività di ricerca nelle scienze geologiche.**

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIpI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIpI) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Pur apprezzando il fatto che, benché in ritardo, si siano assunte iniziative per accelerare lo svolgimento dei bandi di gara, lamenta l'inadeguatezza della copertura finanziaria rispetto alle previsioni di legge. A tale proposito, apprezza la richiesta avanzata dal Ministero dell'ambiente al Ministero dell'economia e delle finanze di istituire un apposito capitolo di spesa destinato al finanziamento dei progetti di

ricerca finalizzati alla previsione e prevenzione dei rischi geologici. Da ultimo ricorda che sul tema si è svolto da parte del Parlamento un attento e intenso lavoro, che non deve essere vanificato.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 16.**

**5-10398 Gagnarli: Su iniziative urgenti di competenze in materia di deroghe di caccia nonché di contrasto al bracconaggio.**

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Chiara GAGNARLI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta avendo rilevato, dalla risposta della sottosegretaria, che non si profilano eventuali deroghe alla caccia delle specie protette, come invece sembravano far pensare le dichiarazioni del presidente Benaccini in merito al prelievo di piccole quantità. Ricorda a tale proposito che diverse regioni italiane manifestano posizioni contrarie sia rispetto alle disposizioni europee in materia sia con riguardo alla linea nazionale di una corretta e completa attuazione della direttiva 79/409/CEE, cosiddetta « uccelli selvatici », anche allo scopo di evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Per quanto riguarda il piano anti bracconaggio, di cui apprezza i contenuti, che spera non vengano stravolti nel prosieguo, rileva la necessità di un'accelerazione, evidenziando nel contempo l'esigenza di risolvere le temporanee criticità sperimentate sul territorio dopo la soppressione del Corpo forestale dello Stato.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.10.**

## ALLEGATO 1

**5-10841 Pellegrino: Sull'istituzione dell'albo dell'attività di direttore parco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente Direzione Generale, si rappresenta quanto segue.

Occorre evidenziare, in via preliminare, che la procedura concorsuale per l'aggiornamento dell'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco attivata con decreto del Ministro dell'ambiente del 25 luglio 2007 si è conclusa con la pubblicazione della lista degli idonei avvenuta con decreto del 19 marzo 2010.

Peraltro, si fa presente che in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, inerenti anche l'emanazione di regolamenti di delegificazione volti al riordino degli enti pubblici non economici, tra i quali si annoverano gli Enti Parco, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 2013 relativo al « Regolamento recante riordino degli Enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ». Tale regolamento ha avuto un impatto su alcune disposizioni della legge quadro sulle aree protette disciplinanti gli Enti Parco sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, modificando tra l'altro le disposizioni che disciplinano la composizione del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva degli Enti Parco. Conseguentemente, tutti gli Enti Parco hanno provveduto all'adeguamento dei propri statuti con deliberazioni consiliari, presidenziali o commissariali, in modo da consentire l'avvio del previsto *iter* per la ricostituzione dei Consigli Direttivi.

Sul tema in questione, tenuto conto anche delle predette novità legislative, è

sorta l'esigenza di aggiornare i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità ed è stato allo scopo, predisposto il nuovo schema di decreto recante « Regolamento dell'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 » che detta le nuove regole per le modalità di iscrizione all'albo ed i requisiti per l'ammissione al concorso previsti dalla vigente normativa e con il quale viene, tra l'altro, abrogato il decreto ministeriale 10 agosto 1999. Tale procedura si è conclusa con l'emanazione del relativo decreto ministeriale n. 143 del 15 giugno 2016.

Successivamente, in data 23 settembre 2016, è stato emanato il decreto direttoriale recante « Modalità di valutazione dei titoli per l'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale ». In seguito, in data 13 gennaio 2017, è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli, per l'aggiornamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco Nazionale il cui *iter* è attualmente in corso.

Ad ogni modo, al fine di assicurare la piena *governance* degli Enti Parco, si evidenzia che nel corso del 2016 gli stessi Enti, ove necessario, sono stati sollecitati a provvedere all'individuazione della terna di candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 394/1991, al fine di assicurare il pieno e corretto funzionamento della gestione dell'Ente. Ciò testimonia che i Parchi non solo sono stati sollecitati, ma è stato verificato continuamente lo stato di attuazione delle procedure attraverso l'attività di vigilanza.

Per completezza di informazione, si deposita un prospetto riguardante la situazione dei Parchi che ad oggi risultano con la figura del Direttore facente funzioni.

Come è noto, si ricorda infine che è all'esame della Camera il disegno di legge di riforma della predetta legge quadro sulle aree protette che, tra le varie misure, prevede un nuovo sistema di *governance*

ed, in particolare, un nuovo sistema di nomina dei Direttori degli Enti Parco volto a rendere più celere la relativa procedura nonché a rafforzare il principio di distinzione tra le politiche di indirizzo e di gestione. Conseguentemente, una rapida approvazione del provvedimento favorirebbe la valorizzazione del capitale naturale delle aree protette.

**Allegato 1 – Elenco Parchi con Direttore facente funzione**

<b>Parco Nazionale</b>	<b>Descrizione</b>
Abruzzo; Lazio; Molise	Attivate le procedure per la selezione della terna.
Alta Murgia	Attivate le procedure per la selezione della terna con osservazioni MATTM sul bando predisposto.
Appennino Lucano – Val d’Agri	Attivate le procedure per la selezione della terna.
Appennino del Cilento e Vallo di Diano	Attivate le procedure per la selezione della terna.
Gargano	Trasmessa la terna dei nominativi, ma è stata annullata la delibera dal MATTM per mancata iscrizione all’albo degli idonei di uno dei soggetti della terna.
Pollino	Trasmessa la terna dei nominativi, non risulta completa la documentazione necessaria. E’ stato richiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato.
Vesuvio	Nominato Consiglio direttivo gennaio 2017; in attesa avvio procedure di selezione della terna.
Arcipelago della Maddalena; Sila	Attualmente in regime di commissariamento: in assenza del Consiglio Direttivo non possono procedere alla selezione.
Majella	Sollecito MATTM: dichiara di voler attendere la nuova disciplina sui parchi.

## ALLEGATO 2

**5-10990 Carrescia: Sulla sospensione dell'efficacia delle linee guida dell'ISPRA per lo smaltimento dei rifiuti in discarica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste si segnala in via preliminare che, come noto, a seguito della modifica normativa apportata al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003 dall'articolo 48 del cosiddetto collegato ambientale, l'ISPRA ha adottato, in data 7 dicembre 2016, il documento n. 145/2016 recante « Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'articolo 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ».

A seguito dell'adozione di tale atto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha convocato, in data 26 gennaio 2017, una riunione tecnica con ISPRA, al fine di discutere l'impatto dei « Criteri tecnici » sopra richiamati nell'attuale contesto normativo ed operativo, anche al fine di esaminare le possibili criticità derivanti dall'adozione di quest'ultimi.

A seguito dell'istruttoria condotta dal Ministero in collaborazione con ISPRA risultano non sussistenti i principali profili problematici segnalati dall'interrogante. Ciò in quanto, tali Criteri tecnici definiti da ISPRA riguardano – in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare – esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare. Conseguentemente, anche qualora i medesimi facciano riferimento a parametri discordanti rispetto a quelli del decreto ministeriale del 27 settembre 2010 che riguarda il conferimento di rifiuti a seguito di trattamento preliminare, non può comunque ravvisarsi contrasto con

quest'ultimo. Si tratta, dunque, di due atti destinati ad avere campi di applicazione differenti.

Inoltre, il comma 5 del predetto decreto legislativo, tutt'ora vigente, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il coinvolgimento di altre amministrazioni, definisca con proprio decreto i « criteri di ammissione in discarica » dei rifiuti.

Sulla base di quanto riportato, si fa presente che la vincolatività dei « Criteri tecnici » individuati da ISPRA ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 221 del 2015 non si dispiega – direttamente ed immediatamente – nei confronti degli operatori del settore, ma soltanto con riguardo al decreto ministeriale previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003. Pertanto, i predetti « Criteri tecnici », per essere efficaci nell'ordinamento, dovranno essere recepiti mediante l'apposito decreto ministeriale.

Sarà, dunque, cura del Ministero predisporre una nuova versione del decreto di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003, che – tra l'altro – abbia modo di disciplinare, alla luce dei « Criteri tecnici » elaborati da ISPRA, anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati. In quell'occasione potrà peraltro essere valutata l'opportunità di predisporre una adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari. Nella fase di preparazione del decreto il Ministero intende, altresì, coinvolgere tutti i soggetti interessati, al fine di condividere osservazioni e suggerimenti in merito alle questioni in oggetto.

Ad ogni modo, in considerazione dello stato di incertezza interpretativa nel settore, manifestato anche dall'onorevole interrogante, il Ministero ritiene opportuna l'adozione di una circolare esplicativa, al fine di chiarire la natura giuridica dei « Criteri tecnici » di ISPRA e i loro rapporti con il decreto ministeriale *ex* articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003.

## ALLEGATO 3

**5-10991 Micillo: Sull'aggiornamento della situazione delle ecoballe in Campania, anche con riferimento all'utilizzo di fondi di provenienza governativa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste in merito ai roghi divampati per cause di natura quasi sicuramente dolosa in località « Lo Spesso » a Taverna del Re nella notte tra il 18 e il 19 marzo scorso, si evidenzia, in via preliminare, che spetta alle autorità locali preposte la verifica e l'adozione delle misure necessarie a scongiurare eventuali rischi per la salute e l'ambiente, trattandosi di fatti ed elementi di elevata specificità e puntualmente localizzati. A tal proposito, la regione Campania ha fatto presente che sono state da subito avviate le operazioni di messa in sicurezza riguardanti l'area interessata dall'incendio. Sempre secondo quanto riferito dalla regione, al fine di verificare l'entità dei danni ambientali prodotti dall'incendio in questione, la Struttura di Missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle ha chiesto all'ARPAC di trasmettere un *report* sui dati di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria da effettuarsi tramite le centraline ubicate nelle vicinanze del sito interessato. L'ARPAC, con nota del 22 marzo scorso, ha comunicato che « non si registrano nella zona di riferimento particolari criticità e in relazione all'evento in oggetto non sono state registrate situazioni significative di inquinamento atmosferico ».

Per quanto attiene, invece, la gestione delle ecoballe, si evidenzia che, come previsto dal decreto-legge 185 del 2015, il 26 novembre 2015 la regione Campania ha approvato il Piano Stralcio Operativo per lo smaltimento delle ecoballe. Il cronoprogramma delle attività contenute nel Piano Stralcio prevede il completamento delle

stesse entro dicembre 2017. Il successivo 23 dicembre 2015, la regione ha inoltre approvato il Piano Straordinario d'interventi per le ecoballe che, nel dettaglio, individua 3 filiere. La prima filiera prevede lo smaltimento presso impianti nazionali ed esteri di una quota di rifiuti pari a 800.000 tonnellate, a cui si sommano altre 200.000 tonnellate che potranno essere inviate allo stesso trattamento utilizzando le economie derivanti dalla gara per lo smaltimento del primo lotto. Questo intervento permette lo svuotamento dei 13 siti di stoccaggio minori presenti sul territorio regionale. La seconda filiera, finalizzata al recupero di materia, prevede il trattamento di circa 1,6 milioni di tonnellate di balle situate nel sito di Giugliano, nell'impianto di trito vagliatura « STIR » di Giugliano, opportunamente riqualificato, e presso un nuovo impianto della stessa tecnologia da realizzarsi nelle vicinanze. La terza filiera prevede la produzione di « Combustibile Solido Secondario » (CSS), nell'impianto STIR di Caivano opportunamente riqualificato e in un nuovo impianto, della stessa tecnologia, da realizzarsi nelle vicinanze.

Nel mese di maggio 2016 sono iniziate le attività di rimozione dei rifiuti. A tal fine la regione Campania ha istituito la Struttura di Missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle. Ad oggi, sono state rimosse circa 40.000 tonnellate di rifiuti, costituenti l'8 per cento del quantitativo totale pari a 476.794 tonnellate. La Struttura di Missione, in data 22 marzo scorso, ha richiesto alle prefetture della

Campania un'attività di controllo straordinario delle aree oggetto dell'appalto del servizio di rimozione delle ecoballe al fine di evitare possibili ed ulteriori incendi di natura dolosa e/o colposa.

La regione Campania ha fatto presente, infine, che nel mese di marzo è stata pubblicata la seconda gara d'appalto per la rimozione, trasporto, smaltimento presso

impianti esteri, nonché recupero presso impianti nazionali e/o esteri di altre 485.140 tonnellate di RSB. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 2 maggio 2017.

Ad ogni modo, si fa presente che è intenzione del Governo esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti della regione Campania.

## ALLEGATO 4

**5-10992 Segoni: Sullo stato dei bandi pubblici per il sostegno alle attività di ricerca nelle scienze geologiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, sulla base delle informazioni acquisite, si rappresenta quanto segue.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento della Protezione Civile, le risorse derivanti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009 riguardano l'annualità 2016 e ammontano all'1 per cento di 44 milioni di euro, pari a 440.000 euro. Si tratta, inoltre, dell'ultima annualità prevista dalla legge e, pertanto, il contributo derivante da questa fonte per le attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici previste dall'articolo 2 della legge n. 4 del 5 gennaio 2017 è relativamente limitato rispetto al quadro complessivo di finanziamento.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha, inoltre, evidenziato che per quanto concerne la redazione dei bandi, essi sono in corso di elaborazione. In particolare, poiché i fondi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge erano destinati ad attività di prevenzione del rischio sismico, il Dipartimento della Protezione Civile sta seguendo l'ipotesi di mantenere tale indirizzo nella predisposizione dei bandi. Inoltre, i contenuti dei medesimi tengono

conto anche delle più recenti considerazioni maturate nel corso dell'emergenza dovuta alla sequenza sismica in Italia centrale che, si rammenta, è attualmente in corso e in cui il predetto Dipartimento è ancora fortemente impegnato. Le procedure e i criteri saranno quelli utilizzati di consueto nell'ambito della ricerca scientifica, sia a livello nazionale che internazionale.

Si fa presente, altresì, che il Ministero dell'ambiente sta impostando le attività e le procedure necessarie all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della predetta legge 4 del 2017.

In particolare, si segnala che in data 6 febbraio 2017, allo scopo di dare operatività alla predetta normativa, il Ministero dell'ambiente ha già richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente di uno specifico capitolo di spesa ove far affluire le risorse e avente ad oggetto: «spese per il finanziamento dei progetti di ricerca presentati dalle Università e dagli enti pubblici di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici».

## ALLEGATO 5

**5-10398 Gagnarli: Su iniziative urgenti di competenze in materia di deroghe di caccia nonché di contrasto al bracconaggio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta che quanto segue.

In merito alla possibilità di applicare il regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per attuare l'esercizio venatorio nei confronti di specie di uccelli non cacciabili in Italia, quali lo Storno, il Fringuello e la Peppola, l'ISPRA, considerato che esistono soluzioni alternative, ritiene non soddisfatta la condizione necessaria per l'attuazione di tale regime di deroga. Il fatto che le tre specie per cui si chiede la deroga verrebbero cacciate con modalità differenti e in luoghi e orari diversi rispetto agli altri passeriformi cacciabili in Italia non rappresenta, secondo l'ISPRA, motivazione sufficiente per giustificare l'attuazione di detta deroga. L'Istituto ha precisato, infatti, che il regime di deroga, nel caso specifico, avrebbe di fatto come principale conseguenza l'aumento del numero di specie cacciabili sul territorio nazionale, includendone due non cacciabili in Europa, ossia il Fringuello e la Peppola, tenuto conto che lo Storno è specie cacciabile in alcuni Paesi europei ed un suo eventuale inserimento nell'elenco delle specie cacciabili in Italia è stato già in passato valutato tecnicamente accettabile dall'ISPRA.

L'Istituto sottolinea che anche la Commissione Europea ha evidenziato in più occasioni come la necessità di mantenere attività legate alla tradizione culturale di uno Stato membro, o di regioni ad esso appartenenti, non costituisca condizione sufficiente per giustificare il regime di deroga. È necessario considerare inoltre che in Italia la caccia a specie passeriformi

è, comunque, già consentita, anche attraverso l'uso di richiami vivi e da appostamento.

Per quanto concerne, inoltre, la definizione di « piccola quantità », si fa presente che l'ISPRA ha più volte evidenziato che tale concetto, così come inteso nella « Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici », non risulti applicabile alla gran parte delle specie appartenenti all'ordine dei passeriformi, e in particolare a quelle migratrici. A conferma dell'interpretazione tecnica di ISPRA, anche la Commissione Europea si è espressa in diverse occasioni su questi temi, come ad esempio nell'ambito della procedura di infrazione 2006/2131, archiviata nel dicembre 2013, nel corso della quale la Commissione precisava, circa la possibilità da parte dello Stato Italiano di riattivare il regime di « caccia in deroga », che « nel caso di un'eventuale adozione di una deroga che non rispettasse tutte le condizioni imposte dall'articolo 9 della Direttiva, ciò costituirebbe una nuova violazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'11 novembre 2010 nella causa C-164/2009..., se venissero adottate in Italia deroghe illegittime, e ove il Governo Italiano non intervenisse in modo efficace e tempestivo per impedire che tali deroghe producano i loro effetti, la Commissione Europea non avrà altra scelta che presentare un secondo ricorso dinanzi alla Corte EU proponendo l'imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Repubblica Italiana ».

Per quanto attiene i ripetuti casi di bracconaggio perpetrati a danno di specie protette sia in Lombardia che sul restante

territorio nazionale, si conferma che il tema è ben noto al Ministero dell'ambiente che ha predisposto un « Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici », attualmente all'esame della Conferenza Stato regioni. Si segnala, inoltre che, la prima seduta tecnica per la valutazione del Piano si è tenuta il 7 febbraio scorso, con un generale apprezzamento del documento.

Punto centrale del Piano è la problematica connessa al nuovo assetto organizzativo derivante dall'abolizione delle province e dalla creazione del Comando Unità Tutela Forestale dello Stato, nonché dalla carenza delle risorse da dedicare alle attività di prevenzione e repressione del bracconaggio.

Si fa presente altresì che, in relazione a segnalazioni specifiche, vengono regolarmente inviate richieste di intervento al nuovo ufficio per la Biodiversità-Riserve Naturali dello Stato, Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri (OAIO) che

ha sostituito il Nucleo Operativo Antibracconaggio del Corpo Forestale dello Stato. Tale ufficio continuerà ad occuparsi anche dei reati contro il patrimonio faunistico tutelato da direttive comunitarie e convenzioni internazionali. Analogamente a quanto in precedenza svolto dal Corpo Forestale dello Stato, è previsto che, in caso di illeciti contro la fauna selvatica, vengano posti sotto sequestro gli attrezzi per la caccia vietati, i richiami vivi detenuti illegalmente, armi e munizioni e la fauna abbattuta illegalmente, comminando sanzioni penali ed amministrative ai trasgressori. È, in ogni caso, da ricordare il ruolo determinante svolto dalle regioni sulle materie in questione e, in particolare, le azioni da intraprendere per arginare il fenomeno sopra descritto.

Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-10983 Franco Bordo: Adozione di un criterio unico di fatturazione e rinnovo delle offerte per la telefonia fissa e mobile .....	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	77
5-10984 Catalano: Disservizi nella consegna della posta nella provincia di Varese .....	75
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	79
5-10985 Paolo Nicolò Romano: Reale livello di copertura in banda ultralarga delle unità immobiliari in Italia .....	75
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	81

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 30 marzo 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

#### La seduta comincia alle 15.40.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### 5-10983 Franco Bordo: Adozione di un criterio unico di fatturazione e rinnovo delle offerte per la telefonia fissa e mobile.

Franco BORDO (MDP), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco BORDO (MDP), replicando, si dichiara complessivamente soddisfatto da quanto riferito dal rappresentante del Governo.

In particolare concorda con quanto affermato circa la necessità di aumentare il livello di trasparenza a vantaggio degli utenti e la tutela del diritto dei consumatori nonché per le valutazioni concernenti il richiamato intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Infine, relativamente al richiamo fatto dal rappresentante del Governo sul fatto che gli aspetti segnalati nell'interrogazione in titolo concernenti la massima traspa-

renza contrattuale rappresentino uno degli elementi di maggiore rilevanza del disegno di legge sulla concorrenza, segnala che ciò dovrebbe spingere il Governo medesimo ad attivarsi affinché l'iter del citato disegno di legge venga velocizzato.

Sul punto, avverte che non farà mancare il suo apporto nella opportuna sede legislativa.

**5-10984 Catalano: Disservizi nella consegna della posta nella provincia di Varese.**

Ivan CATALANO (CI), rinviando al testo pubblicato per i contenuti del quesito ricorda, comunque, che già in passato ha presentato strumenti di sindacato ispettivo aventi ad oggetto disservizi postali verificatisi nella provincia di Varese.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivan CATALANO (CI), replicando, gli verrebbe da dire che da quanto appena riferito dal rappresentante del Governo si apprende una nuova e positiva notizia, e cioè che – quanto meno nel territorio di Varese – si registra un aumento del flusso di corrispondenza nel periodo festivo, circostanza che consente a Poste Italiane di occuparsi pienamente della sua missione originale.

Segnala che con l'interrogazione in titolo non si intendeva soltanto capire cosa è effettivamente successo, ma anche fornire, in qualche modo, suggerimenti utili per il nuovo programma di servizio.

In tal senso, vista la carenza di personale che sembra colpire la società titolare del servizio postale universale qualche utile sforzo può essere fatto spingendo sull'innovazione: se non è possibile avere sportelli aperti con personale in carne ed ossa, è forse possibile fornire servizi dematerializzati come le raccomandate via mail ovvero offrire la possibilità di presentare raccomandate presso appositi totem automatizzati evitando che si debba

impiegare una risorsa umana per le connesse attività meccaniche (apporre bolli, incollare etichette, eccetera).

Ricorda, inoltre, che il settore privato che esercisce attività postali concorrenti sta già attrezzandosi per fornire servizi simili a quelli ricordati, coprendo così inefficienze di Poste italiane.

Peraltro, aggiunge, il Governo potrebbe favorire lo sviluppo di queste attività cercando di semplificare la vita a chi vuole dotarsi di identità unica digitale.

In conclusione, ritiene che sarebbe necessario superare il sistema delle proroghe e bandire una gara pubblica – anche tramite suddivisione in lotti – per l'assegnazione del servizio postale universale secondo criteri concorrenziali in modo che possa essere fornito un servizio postale a livello nazionale migliore per il cittadino e più efficiente di quello attuale.

**5-10985 Paolo Nicolò Romano: Reale livello di copertura in banda ultralarga delle unità immobiliari in Italia.**

Diego DE LORENZIS (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara piuttosto stupito della risposta data dal rappresentante del Governo giacché da essa si ricava che l'Esecutivo non possiede una mappatura, aggiornata frequentemente – con report almeno mensili –, sulla copertura infrastrutturale della banda ultralarga nel Paese.

Dalla risposta ricevuta desume che i dati in possesso di Infratel Italia saranno aggiornati e resi noti solo dopo lo svolgimento di un procedimento di consultazione pubblica aperto alla partecipazione di tutti gli *stakeholders*. A questo proposito si chiede se ciò voglia significare che il

Governo non abbia un continuo confronto con gli operatori del settore che certamente tengono i dati di loro pertinenza aggiornati.

L'unica certezza che ricava, aggiunge, è che il Governo non riesce a rispondere all'interrogazione in titolo perché non possiede i necessari dati.

Ricordando che tali informazioni sono invece di vitale importanza per i cittadini

e per l'economia del Paese nel suo complesso, conclude prendendo atto che potrà avere finalmente una risposta – ritiene, nella migliore delle ipotesi – tra un anno.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.05.**

## ALLEGATO 1

**5-10983 Franco Bordo: Adozione di un criterio unico di fatturazione e rinnovo delle offerte per la telefonia fissa e mobile.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti, evidenzio preliminarmente che, sulla questione, come noto, è intervenuta l'Agcom la quale ha adottato, in data 15 marzo 2017, la delibera n. 121/17/CONS (Modifiche alla delibera n. 252/16/CONS recante « Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica »).

L'Autorità ha stabilito (Articolo 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS) che « Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile... per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest'ultima ». Al fine di dare esecuzione alla anzidetta delibera, la stessa Autorità ha previsto che gli operatori potranno adeguarsi alle nuove regole (di cui al suddetto articolo), sul periodo di fatturazione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della stessa, « adottando tutte le misure tecniche e giuridiche per conformarsi alle disposizioni ivi contenute ».

Per quanto disposto nella delibera in argomento, si presume che non sia possibile introdurre un criterio unico di fatturazione, sia per le linee fisse che mobili a carattere mensile e non a 28 giorni, riferisce infatti l'Agcom « Tenuto conto delle differenze in termini di trasparenza e controllo della spesa da parte dell'utenza tra il settore della telefonia mobile (in cui la maggior parte del traf-

fico è prepagato) e quello della telefonia fissa (contratti in abbonamento e costi post-pagati) ».

L'Autorità ha dunque individuato nel mese il periodo temporale minimo per consentire all'utente di avere una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati e un tempo di invarianza nel rinnovo del prezzo offerto dagli operatori.

Considerate, peraltro, le caratteristiche specifiche del mercato di telefonia fissa, in cui anche per i servizi all'ingrosso vale la regola mensile, secondo l'Autorità una imputazione dei costi dei servizi fatturati agli utenti su un periodo diverso da quello mensile riduce le condizioni di trasparenza e corretta informazione per gli utenti, determinando un notevole impatto non solo in fase precontrattuale, ma anche sul controllo della spesa dovuta in fase di esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda invece la telefonia mobile, la stessa Autorità ha previsto che la cadenza non possa essere inferiore ai 28 giorni, ritenendo dunque necessario individuare una frequenza minima di fatturazione al fine di garantire, anche in questo caso, trasparenza e periodo minimo di invarianza delle condizioni economiche dell'offerta.

Il Governo apprezza l'evoluzione della regolazione AGCOM nella materia in esame che, nell'esercitare, in piena autonomia, la propria attività di vigilanza, ha inteso aumentare il livello di trasparenza e comparabilità delle comunicazioni rivolte al pubblico, a tutela dei consumatori.

Al contempo, il Governo reputa che l'omogeneità delle condizioni contrattuali

nel settore della telefonia fissa e mobile, cui si riferisce la presente interrogazione, possa essere oggetto di ulteriore riflessione. Al riguardo, va evidenziato che, in sede legislativa, proprio gli aspetti relativi alla necessità di garantire massima tra-

sparenza contrattuale, in tutti i settori dell'economia, compreso quelle delle telecomunicazioni, rappresenta uno degli elementi di maggiore rilevanza del disegno di legge sulla concorrenza, in corso di approvazione.

## ALLEGATO 2

**5-10984 Catalano: Disservizi nella consegna della posta nella provincia di Varese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo alla *question time* formulata dagli onorevoli interroganti, facendo presente, in via preliminare, che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Spetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c) e lettera e) del decreto legislativo n. 261 del 1999, rispettivamente la « adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale » e lo « svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di *standard* di qualità del servizio postale universale ».

Con particolare riferimento alle modalità di consegna, il nuovo modello di recapito a giorni alterni (previsto dal decreto legislativo n. 261 del 1999 di derivazione comunitaria) è stato autorizzato dall'AGCOM con Delibera 395/15/CONS e prevede la sua graduale implementazione, articolata in tre fasi successive, in quei comuni in cui ricorrano particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica.

A partire dal mese di febbraio 2018, termine di attuazione di tale modello di consegna, l'AGCOM, in base alle criticità riscontrate e alla coerenza dei risultati raggiunti con il Piano industriale azien-

dale, ha la facoltà di valutare la sussistenza delle condizioni per prorogarne l'autorizzazione.

Il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso, come detto in premessa, le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, affinché ogni intervento di Poste Italiane fosse preceduto da una fase di effettivo confronto con le regioni e gli enti locali. Tale attività del Ministero ha dato luogo ad una effettiva modifica del piano di Poste italiane che si è basata su accordi realizzati nei diversi territori con i rappresentanti degli enti locali e delle regioni così come in più occasioni riconosciuto e apprezzato da questi ultimi.

Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare ove possibile l'attuazione del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli, ed ha concluso una fase di negoziazione con Poste Italiane che ha dato luogo ad una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare la prospettiva sinora tenuta assumendo una vera e propria linea di « politica industriale ».

La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un *asset* strategico, un valore: dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un *asset* della società. In particolare, all'articolo 5, comma 5, del Contratto di Programma, Poste Italiane – anche tenuto

conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica – si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali; dando seguito all'indicazione del Ministero secondo cui l'ipotesi di intervento in riduzione debba essere confinata come estrema *ratio* dopo aver considerato possibilità alternative.

In particolare, Poste dovrà valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime, entro il 30 settembre di ogni anno. La Società è tenuta a trasmettere il suddetto Piano all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento.

Nella logica del potenziamento e di una maggiore efficienza dei servizi, Poste dovrà valutare il rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio fino anche, ad esempio, a coprire una scala regionale.

Al fine di seguire direttamente il nuovo processo di interazione tra gli enti locali e Poste Italiane, il Ministero ha inviato, nel corso del 2016, una lettera a tutti i Presidenti delle Regioni italiane, cui è demandato il compito di promuovere le suddette iniziative, invitando ad attivarsi, con sollecitudine, affinché siano tutelati i diritti dei cittadini soprattutto nelle zone maggiormente svantaggiate.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a prestare la massima attenzione alla concertazione con i rappresentanti degli enti locali, nell'ambito delle problematiche in discussione.

In ordine alle specifiche criticità riscontrate nella provincia di Varese, la società Poste Italiane, ha riferito che la citata provincia, dal mese di agosto 2016, è stata interessata dal Piano di recapito a giorni alterni, con un coinvolgimento di 17 comuni su un totale di 139. La società ha riconosciuto che, effettivamente, si sono riscontrate difficoltà.

Le stesse risultano riconducibili sia all'incremento del flusso di corrispondenza nel periodo natalizio sia a particolari avversità di condizioni meteorologiche nonché al flusso «massivo», correlato alla fiscalità locale, avvenuto spesso a ridosso delle scadenze di pagamento.

Poste Italiane ha inoltre rappresentato che ai fini dell'organizzazione e della gestione delle attività di recapito, particolare influenza rivestono anche le caratteristiche orografiche della stessa provincia di Varese.

A ciò si aggiungono carenze nella toponomastica, soprattutto nei comuni più piccoli, ove sono numerosi i casi di numerazione civica non aggiornata e di assenza di cassette postali domiciliari.

La società ha tuttavia rilevato che già dallo scorso gennaio 2017 tali criticità sono state gradualmente superate e attualmente la consegna della corrispondenza si svolge senza particolari difficoltà, anche nelle aree logisticamente più disagiate.

Sentita in merito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la stessa ha evidenziato che la seconda fase del modello di recapito a giorni alterni è stata implementata nella regione Lombardia a partire dal mese di aprile 2016, interessando complessivamente otto province, tra cui quella di cui in argomento, per un totale di 386 comuni. Sinora, tuttavia, alla medesima Autorità è pervenuto un numero assai limitato di segnalazioni debitamente documentate, tra le quali alcune riguardanti la regione Lombardia ma non la provincia di Varese oggetto del quesito.

L'AGCOM, infine, ha comunicato che per verificare il buon andamento del nuovo modello di recapito ha inserito nell'ambito della propria attività di monitoraggio, uno specifico focus sul recapito a giorni alterni. Tale attività è stata affidata ad un organismo specializzato e indipendente, precisando che a decorrere dalla stipula del nuovo contratto con il citato organismo, potrà accedere in tempo reale agli esiti delle rilevazioni che verranno effettuate.

## ALLEGATO 3

**5-10985 Paolo Nicolò Romano: Reale livello di copertura in banda ultralarga delle unità immobiliari in Italia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento agli argomenti posti dagli onorevoli interroganti nel *Question Time* in discussione, rappresento quanto segue.

Sottolineo, preliminarmente, che la piena realizzazione dell'Agenda digitale europea costituisce un progetto strategico di primario rilievo del Governo e del Ministero dello sviluppo economico. Ed infatti, con la Strategia italiana per la banda ultra larga, richiamata dagli Interroganti, il Governo ha definito un robusto piano complessivo teso a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultra larga nel territorio nazionale, al fine di colmare il significativo divario digitale del Paese.

Con riguardo al quesito posto dagli Interroganti, va osservato che il livello di copertura infrastrutturale in banda ultra larga del territorio nazionale rappresenta un dato in continua evoluzione, la cui dinamica dipende dalle scelte di investimento che periodicamente sono effettuate sia dal pubblico che dagli operatori privati.

Proprio al fine di cogliere detta evoluzione, al fine di stabilire i necessari interventi pubblici da adottare, il Governo procede, in coerenza con la normativa europea alla mappatura periodica particolareggiata e all'analisi della copertura infrastrutturale, mediante un procedimento di consultazione pubblica trasparente, aperto alla partecipazione di tutti gli *stakeholders*.

A seguito dell'attività di mappatura conclusa nel giugno 2016 – affidata dal Ministero dello sviluppo economico alla propria società *in house*, Infratel Italia – cui hanno effettivamente partecipato tutti gli *stakeholders*, compreso l'*incumbent*, sono state individuate le aree prive di infrastrutture idonee a consentire servizi

di connettività ad una velocità pari o superiore a 30 Mbps o a 100 Mbps, le cosiddette aree bianche.

In tali aree si sta incentrando l'intervento pubblico a sostegno della realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga, autorizzato dalla Commissione europea e sono attualmente in corso le procedure di selezione del soggetto concessionario cui sarà affidata la costruzione e gestione di tali infrastrutture.

Solo a conclusione delle procedure di gara sarà, pertanto possibile individuare con precisione tutti i numeri civici delle abitazioni che saranno connesse dalla nuova rete con velocità pari o superiore a 30 Mbps o a 100 Mbps.

Quanto alle aree che, in esito alla attività di mappatura conclusasi nel giugno 2016, erano già risultate coperte da uno o più infrastrutture con velocità di connessione pari o superiore a 30 Mbps o a 100 Mbps, cosiddette aree grigie e nere, è in corso l'attività di aggiornamento di tale mappatura. A partire dal 1° marzo scorso, è stata infatti aperta la consultazione pubblica volta ad aggiornare la mappatura e l'analisi della copertura, mediante i dati ed informazioni per ciascun numero civico presente nelle attuali aree grigie e nere, che saranno forniti dagli operatori partecipanti alla consultazione entro il prossimo 28 aprile.

A conclusione della procedura di consultazione, saranno quindi disponibili i dati aggiornati della copertura delle aree grigie e nere del territorio nazionale, che saranno pubblicati sul sito del Governo dedicato alle infrastrutture in banda ultra larga.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	88
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	82
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	83
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	89

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.**

**Testo unificato C. 302 Fiorio e abb.**  
(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2017.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.**

**Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2017.

Marco DONATI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 4096, approvata dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 marzo 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole auspicando che sia approvata all'unanimità in considerazione dell'elevato profilo etico e umanitario del provvedimento (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.**

**C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra il contenuto delle proposte di legge in titolo che recano norme relative alle attività professionali nel settore dell'estetica e sono finalizzate alla definizione di un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore.

In particolare, la proposta di legge C. 4169 Donati, apporta numerose modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 – recante disciplina dell'attività di estetista – e mira a rendere la professione di estetista più conforme al quadro evolutivo, regolamentando altresì figure professionali ad oggi prive di specifica disciplina normativa; la proposta di legge C. 4350 Vignali mira a definire una disciplina unitaria a livello nazionale delle professioni dell'estetica, ampliandone e coordinandone le definizioni e i profili professionali, disciplinando le modalità di esercizio delle attività, stabilendo requisiti professionali omogenei e assicurando parità di condizioni di accesso al mercato da parte di tutti gli operatori professionali del settore; la proposta di legge C. 2182 Della Valle reca l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale degli estetisti professionali, prevedendo altresì che il Ministero stabilisca il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alla tenuta dell'Elenco. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale ed è consentita solo dopo la frequenza con esito positivo del percorso di formazione previsto nella proposta stessa.

L'esposizione che segue dà sinteticamente conto dei principali profili trattati nelle proposte di legge in esame.

Con riferimento alla definizione delle professioni del settore dell'estetica, in particolare, la proposta di legge C. 4169 Donati, all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 1), modifica la legge n. 1 del 1990, specificando che l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, compresi gli annessi cutanei, il cui scopo

esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali e di massaggio e con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. La proposta di legge C. 4169 Donati, inoltre, aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 1 della legge n. 1/1990, volto a inserire nell'ambito di disciplina della medesima legge anche le attività di tatuaggio, di *piercing*, di onicotecnico e di truccatore, la cui definizione è recata dalla successiva lettera *g*). La norma specifica che le attività professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico e truccatore sono effettuate, in primo luogo, nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e, in secondo luogo, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti.

Analogamente, l'articolo 2 della proposta di legge C. 4350 Vignali introduce una definizione dell'attività di estetista, che coincide con quella della proposta 4169 Donati. L'unica differenza consiste nella specificazione che in tale attività sono comprese anche le attività di *make up artist*, onicotecnico e *lash-eyebrow marker*. La proposta introduce altresì le definizioni di tatuatore e piercer disponendo il divieto di eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di diciotto anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, nonché il divieto assoluto di eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di quattordici anni, ad esclusione del *piercing* al padiglione auricolare da eseguire previo consenso informato. Ulteriori definizioni riguardano l'attività di *make up artist*, onicotecnico, *lash-eyebrow marker* e socioestetista. In linea generale, la norma esclude dalle attività sopra descritte le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, prevedendo comunque la possibilità

di fornire alla clientela prodotti erboristici e cosmetici e integratori alimentari idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento.

Come già rilevato, la proposta di legge C. 2182 Della Valle non reca specifiche disposizioni in merito alle definizioni, disciplinando invece la qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

Ulteriore profilo qualificante delle proposte di legge in esame concerne le norme in materia di abilitazione e qualificazione professionale. In particolare, la proposta di legge C. 4350 Vignali, all'articolo 3, comma 1, riprende la normativa vigente di cui alla legge n. 1 del 1990 disponendo che l'abilitazione professionale per lo svolgimento delle attività di estetista, nonché per quella di tatuatore e *piercer*, si intende conseguita, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in via alternativa: di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno o da un anno di inserimento presso un'impresa di estetica; di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato o un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica; di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica.

La proposta C. 4169 Donati che aggiunge l'articolo 9-*bis* alla legge n. 1/1990, differenzia invece il percorso abilitativo

relativo alle diverse professioni specificando che la qualificazione professionale di operatore di tatuaggi e di *piercing* si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Mentre le qualificazioni professionali di onicotecnico e di truccatore si intendono conseguite dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di un anno, con un minimo di 300 ore. Resta inalterata la disciplina relativa alla qualificazione di estetista prevista dalla normativa vigente sopra richiamata.

Sia la proposta C. 4350 Vignali che la proposta C. 4196 Donati consentono a coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale di estetista di svolgere l'attività di socio-estetista dopo aver frequentato un corso regionale di specializzazione della durata di 600 ore. La « socio-estetica » è definita (da entrambe le proposte) come lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.

Anche la proposta di legge C. 2182 Della Valle, all'articolo 3, detta norme in materia di qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche. Tale esercizio è subordinato al conseguimento di un'apposita qualificazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale (comma 1). Il comma 2 prevede che, ai sensi delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in re-

gime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, tali percorsi formativi, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Sono regolate nel dettaglio l'articolazione del percorso formativo e la composizione della commissione di esame.

Disposizioni specifiche concernono il riconoscimento dei crediti formativi. Ferma restando l'autonomia scolastica la proposta, è istituito, istituisce presso gli istituti tecnici professionali, un corso di studio denominato « scienze estetiche applicate », della durata di cinque anni. Al termine del corso, per acquisire il relativo diploma, è necessario superare, con esito positivo, l'esame di Stato.

Le proposte di legge in esame recano altresì disposizioni, che differiscono tra loro solo per alcuni profili, in materia di esercizio dell'attività di estetista. In primo luogo e con riferimento alle modalità di esercizio delle attività, sia la proposta di legge C. 4169 Donati che la proposta C. 4350 Vignali, estendono alle attività professionali di tatuatore, *piercer*, onicotecnico e truccatore alla disciplina attualmente vigente per l'attività di estetista con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché le norme concernenti l'esercizio delle citate attività professionali in forma di impresa individuale o societaria, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane, o nel registro delle imprese. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Entrambe le proposte inoltre e con riferimento specifico alle modalità di svolgimento dell'attività prevedono che l'attività di estetista possa essere svolta anche presso il domicilio dell' esercente o presso il domicilio del committente, rispettando particolari condizioni; anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei

requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Possono essere anche attivate le attività di acconciatore e di estetista, nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dai regolamenti comunali.

Le proposte di legge in esame dettano inoltre norme in materia di competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale. In particolare, la proposta di legge C. 4169 Donati demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria, la definizione dei criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, *piercing*, onicotecnico e truccatore ottenuti in precedenza, previo superamento di un esame. La proposta integra altresì le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico (già previste della legge n. 1/1990) con le seguenti: il massaggio del benessere, la fisica, l'elettrologia e le tecniche di dermopigmentazione.

Analogamente, la proposta di legge C. 4350 Vignali demanda ad un accordo recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria, la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando gli standard professionali di competenza e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni predispongono, in conformità al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico. La proposta elenca diffusamente le materie

fondamentali di insegnamento per lo svolgimento delle singole attività (di estetista, di tatuaggio e *piercing*, di onicotecnico, di *make up artist*, di *lash-eyebrow marker* e di socio-estetista).

Anche la proposta di legge C. 2182 Della Valle prevede l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni di categoria, per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualificazione professionale in maniera uniforme nel territorio nazionale. Sono individuate le materie fondamentali di insegnamento. Specifiche norme sono previste in materia di riconoscimento dei crediti formativi; definizione del valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina, chirurgia estetica o in indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire la qualificazione professionale; svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari o di laurea per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione secondaria di secondo grado, di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale; definizione dei criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati a elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori qualificati ai sensi della presente legge; definizione dei criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai

percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dell'esercizio, in forma imprenditoriale, dei servizi di manicure e di pedicure estetici, nonché dell'attività onicotecnica e di tecnico dell'abbronzatura artificiale.

La medesima proposta C. 2182 Della Valle, al fine di incentivare il conseguimento della qualificazione professionale, demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami sopra citati, anche presso istituti di formazione pubblici o privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la vigilanza tecnica e amministrativa. La proposta specifica inoltre che l'attività professionale di estetista svolta in forma societaria ha diritto di accedere al Fondo impresa ai fini della formazione professionale.

Per quanto riguarda le sanzioni per l'esercizio dell'attività in violazione di legge, prevedono modifiche all'attuale quadro sanzionatorio, di cui all'articolo 12 della legge n. 1 del 1990, tanto la proposta C. 4169 Donati, quanto la proposta C. 4350 Vignali. In particolare, la proposta C. 4169 (articolo 1, co. 1, lett. *h*) novella l'articolo 12 della legge n. 1/90 prevedendo un innalzamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività senza i requisiti di legge, che viene portata nel minimo da 516 a 5.000 euro e nel massimo da 2.582 a 50.000 euro; la soppressione del richiamo alla competenza dell'autorità regionale all'irrogazione della sanzione; la sostituzione della sanzione per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione comunale, con una sanzione per l'esercizio dell'attività senza la segnalazione certificata allo sportello unico (prevista dall'articolo 2 della legge n. 1/90, che non è oggetto di modifica). Anche questa sanzione viene innalzata (da 2.000 a 5.000

euro). Le sanzioni, così modificate, si applicheranno anche in caso di esercizio abusivo delle attività di esecutore di tatuaggi e *piercing*, di onicotecnico e di truccatore (cfr. articolo 9-bis, introdotto dall'articolo 1, co. 1, lett. *g*) della proposta di legge.

La proposta di legge C. 4350 Vignali, che abroga la legge del 1990, delinea un quadro sanzionatorio per la violazione della disciplina delle attività nel settore dell'estetica all'articolo 7, individuando specificamente gli illeciti amministrativi. La proposta di legge prevede inoltre, in caso di reiterazione dell'illecito e di particolare gravità dello stesso, l'applicazione di sanzioni interdittive quali la sospensione temporanea – da 1 a 6 mesi – dell'iscrizione nel registro delle imprese. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative è individuata nella Camera di Commercio competente per territorio mentre i proventi delle stesse sanzioni sono destinati al comune ove ha sede l'attività. In generale, la proposta prevede, analogamente alla disciplina attuale, l'applicazione del procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981.

Si segnala infine che la sola proposta C. 2182 Della Valle riconosce la stagionalità dell'attività di estetista, prevedendo altresì che il Governo, con apposito provvedimento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, disponga l'inserimento dell'attività di estetista nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante: Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (C. 302 Fiorio e abb.);

sottolineato positivamente che il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, prevede tra i suoi obiettivi l'incentivazione al consumo di prodotti biologici anche attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo;

apprezzate le disposizioni recate dal Titolo V del testo unificato, in materia di organizzazione della produzione e del mercato e condivisa in particolare la definizione dei distretti biologici che si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e hanno tra le finalità quella di promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, l'attività agrituristica e il turismo rurale;

valutato positivamente la disposizione, al comma 3 dell'articolo 10, per cui le intese di filiera, pur potendo prevedere specifici accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, non possono comportare restrizioni della concorrenza;

condivise le finalità dell'articolo 12 sulle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, le quali, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, perseguono, tra le altre, la finalità di migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante « Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo » (C. 4096, approvata dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato);

apprezzato il contenuto e le finalità del provvedimento che attuano il dettato dell'articolo 41 della Costituzione per cui l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da

recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

sottolineato che il provvedimento promuove il principio della responsabilità sociale d'impresa, rafforzato in Italia dal recente recepimento della direttiva UE 95/2014, in materia di comunicazioni di carattere non finanziario, favorendo altresì le dinamiche di uno sviluppo equo e solidale e l'introduzione del criterio di eticità nella valutazione dei fattori produttivi,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-10509 Menorello: Rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei casi di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 . . . . .	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> . . . . .	94
5-09967 Grande: Limitazione dell'accesso ai benefici previdenziali di cui agli articoli 19 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 . . . . .	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> . . . . .	96
5-10652 Crivellari: Organizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle province di Ferrara e Rovigo . . . . .	91
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> . . . . .	98

#### SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla partecipazione alla quinta edizione della « Settimana europea », organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (Bruxelles 30 gennaio-1° febbraio 2017) . . . . .	92
<i>ALLEGATO 4 (Relazione)</i> . . . . .	99
Sulla partecipazione all'incontro interparlamentare « Il rafforzamento delle donne in campo economico: agiamo insieme », organizzato dalla Commissione per i diritti della donna e la parità di genere (FEMM) del Parlamento europeo (Bruxelles 8-9 marzo 2017) . . . . .	92
<i>ALLEGATO 5 (Relazione)</i> . . . . .	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	93

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**5-10509 Menorello: Rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei casi di defini-**

**zione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.**

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Domenico MENORELLO (CI), ringraziando il sottosegretario, si dichiara sod-

disfatto solo con riferimento alla risposta al quesito riguardante la definizione, in caso di debiti di natura previdenziale, dell'ammontare degli interessi sulle sanzioni di natura civile da fare rientrare nel calcolo della somma da corrispondere in caso di adesione all'istituto della « rottamazione » delle cartelle esattoriali. Viceversa, rimane interlocutoria – e quindi insoddisfacente – la risposta del sottosegretario sulla necessità di intervenire al più presto per superare in via normativa l'ostacolo che attualmente dissuade le imprese dall'adesione alla « rottamazione », costituito dal mancato allineamento temporale tra la data fissata per il pagamento della prima rata ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), corrispondente a luglio, e la data ultima per accedere alla rottamazione, fissata al prossimo 21 aprile. Il mancato intervento del Governo comporterà la forzata rinuncia sia delle imprese ad avvalersi della possibilità di una rateazione dei debiti più conveniente sia dello Stato a contare su incassi più rapidi.

**5-09967 Grande: Limitazione dell'accesso ai benefici previdenziali di cui agli articoli 19 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.**

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia CHIMIENTI (M5S), in qualità di sottoscrittrice dell'atto di sindacato ispettivo, pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita, che rinvia ad ulteriori approfondimenti tecnici da parte del Ministero della difesa.

**5-10652 Crivellari: Organizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle province di Ferrara e Rovigo.**

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego CRIVELLARI (PD), ringraziando il sottosegretario, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita, dalla quale può desumersi che, nell'ambito del processo di unificazione delle sedi provinciali di Ferrara e di Rovigo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sarà mantenuta una distinzione funzionale tra le due sedi. Facendosi portavoce delle istanze emerse dal territorio, osserva che la fusione tra due sedi, espressione di realtà produttive estremamente diverse, comporterebbe disagi e disfunzioni, aggravate dalla considerazione che, in caso di necessità, la sede regionale di riferimento sarebbe, per il territorio del Polesine, addirittura Bologna, con tutte le conseguenze negative che possono derivare dal mancato collegamento con il territorio e la ridotta conoscenza delle sue problematiche.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.**

**C. 4373 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che, nella seduta odierna, si concluderà

l'esame preliminare del disegno di legge. Ricorda, a tale proposito, che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 17 di oggi e che, al termine della seduta odierna, si svolgerà una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito del quale potremo decidere le modalità del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, avendo la relatrice e il rappresentante del Governo rinunciato a intervenire in sede di replica, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**Sulla partecipazione alla quinta edizione della « Settimana europea », organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (Bruxelles 30 gennaio-1° febbraio 2017).**

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che una delegazione della Camera dei deputati composta dai deputati Antonio Misiani, facente parte della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) e Chiara Gribaudo, componente della XI Commissione, ha preso parte alla quinta edizione della « Settimana europea », organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, svoltasi a Bruxelles il 30 gennaio e il 1° febbraio 2017.

In rappresentanza del Senato della Repubblica hanno partecipato ai lavori della « Settimana europea » i senatori Remigio Ceroni e Paolo Guerrieri Paleotti, componenti della 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio) e le senatrici

Nunzia Catalfo e Nicoletta Favero, rispettivamente vicepresidente e componente della 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale).

Fa presente che con riferimento a tale missione, è stata predisposta una relazione (*vedi allegato 4*) nella quale si dà conto dei temi discussi nell'ambito della « Settimana europea ».

La Commissione prende atto.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni sulla quinta edizione della « Settimana europea », organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche.

**Sulla partecipazione all'incontro interparlamentare « Il rafforzamento delle donne in campo economico: agiamo insieme », organizzato dalla Commissione per i diritti della donna e la parità di genere (FEMM) del Parlamento europeo (Bruxelles 8-9 marzo 2017).**

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che una delegazione della Camera dei deputati, composta dalle deputate Elena Centemero, facente parte della I Commissione (Affari costituzionali, della presidenza del Consiglio e interni), e Antonella Incerti, componente della XI Commissione, ha preso parte all'incontro interparlamentare dal titolo « Il rafforzamento delle donne in campo economico: agiamo insieme », organizzato dalla Commissione per i diritti della donna e la parità di genere (FEMM) del Parlamento europeo, svoltosi a Bruxelles l'8 e il 9 marzo 2017.

Fa presente che, con riferimento a tale missione, è stata predisposta una relazione (*vedi allegato 5*) nella quale si dà conto dei temi discussi nell'ambito dell'incontro interparlamentare.

La Commissione prende atto.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni sull'in-

contro interparlamentare dal titolo «Il rafforzamento delle donne in campo economico: agiamo insieme», organizzato dalla Commissione per i diritti della donna e la parità di genere (FEMM) del Parlamento europeo.

**La seduta termina alle 16.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 30 marzo 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

## ALLEGATO 1

**5-10509 Menorello: Rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei casi di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante fa riferimento all'istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.

In particolare, l'onorevole interrogante rappresenta che la presentazione della dichiarazione di adesione non consente al dichiarante, fino al pagamento della prima rata delle somme dovute per la definizione (in scadenza nel prossimo mese di luglio), di ottenere dall'INPS e dall'INAIL il documento unico di regolarità contributiva (DURC), indispensabile per concorrere alle procedure di evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni.

A causa del mancato raccordo tra la normativa fiscale e previdenziale, pertanto, l'onorevole interrogante evidenzia che molte imprese, che hanno debiti previdenziali anche di modesta entità, potrebbero decidere di non aderire, non trovandolo conveniente, all'istituto della cosiddetta rottamazione delle cartelle recentemente introdotto.

Inoltre, l'onorevole chiede chiarimenti sulle somme eventualmente da corrispondere a titolo di interessi per ottenere la definizione agevolata dei carichi di natura previdenziale e chiede quali iniziative intendano adottare per risolvere le problematiche esposte e assicurare così la realizzazione del gettito atteso dalla definizione in parola.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

Giova, preliminarmente, osservare che la regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC sussiste anche in caso di rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.

Infatti, in base alla vigente prassi applicativa, il presupposto per il rilascio del DURC al soggetto che ha presentato istanza di rateizzazione, si realizza al momento del pagamento della prima rata del piano di ammortamento trasmesso dall'agente della riscossione, cioè allorché tale soggetto manifesti l'effettiva volontà di adempiere allo stesso piano e saldare, seppure in forma dilazionata, il suo debito.

Del resto, nel procedimento di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la scadenza della prima rata è, di regola, fissata entro un breve termine dall'emanazione del provvedimento di accoglimento che, a sua volta, viene emanato in un ristretto arco temporale dalla data di presentazione dell'istanza.

In base alle nuove disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016, il termine del primo o unico versamento dovuto per la definizione agevolata deve necessariamente ricadere, per espressa indicazione del legislatore, nel

mese di luglio 2017, indipendentemente dal momento in cui la dichiarazione di adesione viene prodotta.

Ciò, evidentemente, in funzione della complessità degli interventi procedurali e organizzativi necessari alla gestione della definizione, tenendo conto anche della platea molto ampia dei debitori potenzialmente interessati e della numerosità dei carichi definibili.

Deve segnalarsi che, nella seduta di venerdì 24 marzo 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che, allo scopo di favorire ulteriormente l'adesione dei cittadini interessati all'istituto definitorio in argomento, ha prorogato, dal 31 marzo al 21 aprile 2017, il termine entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016.

Inoltre, si rappresenta che, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è in corso di definizione un'apposita disposizione, da inserire nel primo veicolo normativo utile, che si propone di risolvere le criticità evidenziate dall'onorevole interrogante in merito ai rapporti tra la procedura di definizione agevolata delle cartelle emesse dall'Agente di riscossione e la normativa attualmente vigente che regola i presupposti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva.

L'onorevole interrogante, poi, chiede chiarimenti circa l'individuazione delle somme da pagare a titolo di interessi per definire i carichi di natura previdenziale, ed, in particolare, chiede che venga precisato il trattamento da riservare alle sanzioni civili accessorie per omesso o ritardato versamento contributivo.

Al riguardo, la lettera della norma che introduce il nuovo istituto della definizione agevolata prevede che ai fini dell'estinzione del debito non vadano corrisposte « sanzioni » senza distinguere tra sanzioni amministrative, tributarie o civili quali sono quelli in argomento che integrano una quota risarcitoria prevista dalla legge per il mancato pagamento dei debiti contributivi.

Tenuto conto della diversa struttura degli obblighi tributari e previdenziali con particolare riferimento agli accessori del debito, deve precisarsi che, ai fini della definizione agevolata di cui si discute, non sembra debbano ritenersi incluse nel novero delle somme dovute le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato versamento dei contributi o premi previdenziali ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettere *a)* e *b)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, come ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 5076 del 11 marzo 2015, sono da qualificarsi alla stregua di « sanzioni civili ».

## ALLEGATO 2

**5-09967 Grande: Limitazione dell'accesso ai benefici previdenziali di cui agli articoli 19 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità di rimuovere gli ostacoli – posti in essere dalla circolare n. 16749 del 14 marzo 2016 – che impediscono al personale civile delle Forze armate non appartenente alla categoria, operaia di poter usufruire dei benefici pensionistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. L'articolo 25 del predetto decreto, in particolare, stabilisce una supervalutazione dei periodi di servizio prestati dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici con conseguente anticipo dei tempi previsti dalla normativa pensionistica.

Al riguardo, occorre precisare, in via preliminare, che l'INPS, vigilato dal Ministero che rappresento, valuta il rapporto intercorso tra le amministrazioni di appartenenza ed i loro dipendenti soltanto in relazione agli effetti giuridici conseguenti ed influenti sul trattamento di quiescenza; la materia in esame – concernente in via diretta e immediata l'attività di servizio – rientra invece nella competenza del Ministero della difesa. Pertanto, illustrerò gli elementi informativi forniti da tale Ministero.

Tanto premesso, occorre precisare che sulla questione oggetto dell'interrogazione si è consolidata una copiosa giurisprudenza (amministrativa, ordinaria e soprattutto contabile) univocamente concorde:

sulla imprescindibilità dell'appartenenza alla qualifica ex operaia ai fini dell'attribuzione del beneficio in parola;

sull'esclusione di interpretazioni estensive, stante il carattere speciale della norma di riferimento;

sull'infondatezza delle questioni relative a una disparità di trattamento tra dipendenti con mansioni operaie e dipendenti con mansioni impiegate.

Tale giurisprudenza ha reso necessaria una razionalizzazione della materia sulla base della quale, il 5 giugno del 2015, la direzione generale del personale civile del Ministero della difesa ha emanato una apposita circolare con la quale è stata effettuata una ricognizione dei siti classificabili come « polverici ».

Successivamente, il 14 marzo 2016, la predetta direzione ha emanato la circolare n. 16749 che, rifacendosi alla citata giurisprudenza, ha riepilogato i requisiti per accedere al beneficio in parola, fornendo altresì chiarimenti applicativi e stabilendo per il futuro nuove disposizioni procedurali.

Ciò posto, con riferimento a quanto evidenziato dall'interrogante, il Ministero della difesa ha precisato che i riconoscimenti pregressi avvenuti in particolari situazioni – come ad esempio quelle caratterizzate dalla mancanza del presupposto di legittimità (qualifica operaia o ad essa equipollente) – non possono comunque configurare « diritti acquisiti » in quanto trattasi di situazioni consolidate sulla base di prassi amministrative prive del fondamento di legge. È, pertanto, conseguente il comportamento del Ministero finalizzato all'adozione di opportune

azioni volte ad assicurare la legittimità anche in considerazione di eventuali profili di responsabilità amministrativa.

Da ultime, il Ministero della difesa ha reso noto che sulla questione sollevata dall'interrogante ha effettuato e sta tut-

t'ora svolgendo ulteriori approfondimenti tecnici anche al fine di verificare la possibilità di un'ipotesi di proposta normativa volta a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, ferma restando la circolare n. 16749 del 2016.

## ALLEGATO 3

**5-10652 Crivellari: Organizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle province di Ferrara e Rovigo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), istituito con il decreto legislativo 149 del 2015, è articolato, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016:

in un ufficio centrale;

in quattro uffici interregionali denominati Ispettorati interregionali del lavoro (IIL);

in 74 uffici territoriali denominati ispettorati territoriali del lavoro.

L'ufficio centrale ha sede a Roma ed è ripartito in due direzioni centrali di livello generale e in 10 uffici dirigenziali di livello non generale.

Gli Ispettorati interregionali del lavoro hanno sede a Milano, Venezia, Roma e Napoli e svolgono funzioni di coordinamento degli Ispettorati territoriali ricadenti negli ambiti regionali indicati nell'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli uffici territoriali hanno sede presso gli ambiti provinciali indicati nell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2016.

Le articolazioni territoriali dell'INL subentrano nelle competenze delle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel delineare l'organizzazione degli uffici territoriali dell'INL ed al fine di rispettare i vincoli di spesa previsti dal decreto legislativo n. 149 del 2015, il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 23 febbraio 2016 ha proseguito nell'opera di razionalizzazione, mediante accorpamento, di taluni uffici territoriali già avviata – con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014 n. 121 e con il decreto ministeriale novembre 2014 – nell'ambito degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al fine di assicurare una maggiore incisività ed efficienza dell'azione di vigilanza, gli accorpamenti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stati effettuati seguendo il criterio della prossimità territoriale degli uffici interessati che – anche in ragione di questa vicinanza – sono caratterizzati da un tessuto economico e sociale significativamente analogo e da altrettanto simili fenomeni di irregolarità.

Voglio comunque evidenziare che gli uffici territoriali interessati da accorpamenti, quali quelli di Ferrara e di Rovigo citati nel presente atto parlamentare, ricadono nell'ambito territoriale del medesimo Ispettorato interregionale che, come detto, esercita nei loro confronti funzioni di coordinamento.

Voglio, infine, sottolineare che gli uffici accorpatisi conservano la precedente articolazione in due distinte sedi provinciali, in questo caso quella di Ferrara e quella di Rovigo, con conseguente espletamento da parte delle singole sedi e del personale ad esse rispettivamente assegnato delle funzioni istituzionali e dei servizi destinati all'utenza del territorio di riferimento.

## ALLEGATO 4

**Sulla partecipazione alla quinta edizione della « Settimana europea », organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (Bruxelles 30 gennaio-1° febbraio 2017).**

**RELAZIONE**

Dal 30 gennaio al 1° febbraio 2017 si è svolta a Bruxelles, la quinta edizione della « Settimana europea », organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. La settimana si è articolata in due parti:

la Conferenza sul Semestre europeo, iniziativa avviata dal Parlamento europeo nel 2013 nel quadro del dialogo con i Parlamenti nazionali sul Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche; nell'ambito della riunione, si sono svolte due sessioni plenarie dedicate, rispettivamente, alle priorità del Semestre europeo 2017 e al futuro dell'Unione economica e monetaria, e tre distinte riunioni interparlamentari organizzate dalle Commissioni del Parlamento europeo competenti, rispettivamente, per gli affari economici e monetari (ECON), per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e per i bilanci (BUDG);

la riunione della Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* nell'Unione europea, istituita sulla base dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria (cosiddetto Fiscal Compact) per consentire il dialogo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali in materia di politiche di bilancio e altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo Trattato. La Conferenza si è articolata in quattro sessioni incentrate sul *Fiscal compact*, la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria, il

*benchmarking* delle riforme nazionali a sostegno della crescita e dell'occupazione e il ruolo dei programmi di assistenza e del Meccanismo europeo di stabilità nel salvaguardare la stabilità dell'euro.

Alla Settimana europea hanno preso parte 109 parlamentari nazionali provenienti da ventiquattro Stati membri, da due Paesi candidati e dalla Norvegia. La Camera dei deputati era rappresentata dai deputati Antonio Misiani, componente della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) e Chiara Gribaudo, componente della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), mentre per il Senato della Repubblica hanno preso parte i senatori Remigio Ceroni e Paolo Guerrieri Paleotti, componenti della 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio) e le senatrici Nunzia Catalfo e Nicoletta Favero, rispettivamente vicepresidente e componente della 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale).

Nella prima sessione della Conferenza sul Semestre europeo, relativa alle priorità politiche 2017, sono intervenuti il Vicepresidente della Commissione europea per l'euro e il dialogo sociale Valdis Dombrovskis e il Commissario europeo per gli affari economici e finanziari Pierre Moscovici. In particolare, il Vicepresidente Dombrovskis ha preso atto degli aggiustamenti e dei progressi compiuti dagli Stati membri nel correggere i conti pubblici nell'area dell'euro e nell'Unione europea, ma ha, al contempo, sottolineato che la moderata ripresa e la bassa inflazione continuano a pesare sulla riduzione dei

rischi macroeconomici, lasciando di fatto invariati gli alti livelli di indebitamento, il calo della produzione e l'elevata disoccupazione. Ha quindi richiamato la necessità di offrire assistenza tecnica agli Stati membri e di prevedere riunioni di alto livello presso i medesimi. Ha inoltre ricordato che la Commissione europea, nell'Analisi annuale della crescita, si era espressa a favore di un'espansione di bilancio fino allo 0,5 per cento del Prodotto interno lordo nel 2017 a sostegno della ripresa, posizione che non è stata in seguito condivisa dal Consiglio, che ha proposto per una posizione di bilancio neutrale. Il Commissario Moscovici ha preso atto della moderata ripresa negli ultimi cinque anni, che a suo avviso va imputata principalmente al basso prezzo del petrolio, all'indebolimento dell'euro e alle politiche della Banca centrale europea, tuttavia ha sottolineato che i risultati non sono ancora sufficienti: il tasso di disoccupazione non migliora abbastanza, l'inflazione è ancora sotto il 2 per cento, la redditività delle banche è debole e la disuguaglianza è crescente. In tale contesto, ha richiamato anche le incertezze legate alla politica economica americana e agli sviluppi del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Ha quindi invitato gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi e a creare una triangolazione virtuosa che assicuri, al contempo, di incrementare gli investimenti, perseguire le riforme strutturali e garantire politiche fiscali responsabili. In tale contesto, Moscovici ha evidenziato altresì la necessità di realizzare politiche di sostegno alla crescita, che non possono essere affidate soltanto a interventi della Banca centrale europea, i quali potrebbero comportare rischi di squilibri finanziari. Ha inoltre affermato che occorre evitare gli effetti aggregati di politiche fiscali restrittive e che gli Stati che hanno margini di bilancio dovrebbero utilizzarli. In tale contesto, la fiscalità dovrebbe sostenere l'occupazione e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo, ed essere al contempo equa ed efficace. Infine, a suo avviso, occorre agire per migliorare la trasparenza fiscale e

intensificare la lotta all'evasione. Entrambi i rappresentanti della Commissione europea hanno annunciato la presentazione del Libro bianco sul futuro dell'Europa, in occasione del sessantesimo anniversario dai Trattati di Roma, celebratosi nei giorni scorsi, nel quale un ampio capitolo è dedicato al futuro dell'Unione economica e monetaria in preparazione della fase 2 dell'approfondimento dell'Unione economica e monetaria nel nuovo contesto politico e democratico.

L'europarlamentare svedese Hökmark (PPE), relatore sul Semestre europeo nella Commissione ECON, ha sottolineato la necessità di ridurre la tassazione sul lavoro e di calcolare i rischi di politiche protezionistiche, evidenziando che l'andamento delle esportazioni non può prescindere da un mercato aperto dal lato delle importazioni. La relatrice nella Commissione EMPL del Parlamento europeo, la portoghese Maria João Rodrigues, Vicepresidente del gruppo S&D, ha invocato l'adozione di una adeguata combinazione tra le diverse politiche, che preveda, accanto al risanamento dei conti pubblici, misure a sostegno degli investimenti e della domanda interna. Ha poi segnalato l'opportunità che i Paesi che hanno margini di bilancio, in quanto registrano un elevato *surplus* delle partite correnti (nel caso della Germania, il *surplus* ha raggiunto nel 2015 l'8,2 per cento del Prodotto interno lordo), adottino adeguate politiche di investimento. Tale tema è stato ripreso da diversi parlamentari nel corso del dibattito. In proposito, il rappresentante del Parlamento tedesco ha segnalato l'opportunità di aiutare gli Stati che ne hanno la possibilità ad aumentare gli investimenti, sottolineando tuttavia la necessità di non indebolire gli Stati più forti, ma di rafforzare quelli più deboli, affinché lo sviluppo sia sostenibile per tutti.

Nel corso del dibattito, i rappresentanti dei Parlamenti nazionali hanno espresso apprezzamento per il superamento di una logica ispirata unicamente all'austerità e al rigore di bilancio, pur sottolineando che le risorse messe a disposizione dal cosiddetto Piano Juncker risultano insufficienti, a

fronte del crollo degli investimenti e della grave crisi sociale che ha colpito alcuni Paesi, in particolare quelli dell'Europa meridionale. In tale contesto, il rappresentante del Parlamento portoghese ha avanzato la proposta di costituire un Fondo monetario europeo per far fronte agli *shock* economici e dotato di un bilancio proprio. Il Comitato delle regioni ha poi fatto riferimento alla mancanza di coordinamento tra i vari livelli di Governo e all'opportunità di considerare il contributo delle città e delle regioni alla crescita, introducendo una dimensione territoriale nel Semestre europeo.

Il deputato Misiani, nel suo intervento, ha evidenziato come la politica monetaria della Banca centrale europea possa arrivare solo fino ad un certo punto, richiamando la necessità di una politica espansiva di bilancio promossa e controllata a livello europeo. Tale politica deve andare oltre il piano Juncker ed eventualmente mettere in gioco risorse, oggi congelate, quali quelle del Meccanismo europeo di stabilità. Con riferimento a temi che incidono sulle materie di competenza della XI Commissione, il deputato Misiani ha anche fatto riferimento alla necessità di una rete di protezione sociale a livello europeo, in proposito richiamando il progetto presentato lo scorso anno dal Ministro dell'economia e delle finanze Padoan per l'istituzione di un fondo europeo di assicurazione contro la disoccupazione (*European unemployment insurance scheme*).

La seconda sessione della Conferenza sul Semestre europeo, è stata aperta dal neo-eletto Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il quale ha richiamato le proposte del Parlamento europeo in materia di *governance* economica, confluite, rispettivamente, nelle relazioni degli onorevoli Mercedes Bresso (S&D) e Elmar Brok (PPE) e dell'on. Verhofstadt (ALDE), successivamente approvate dal Parlamento europeo alla metà dello scorso mese di febbraio. Il Presidente ha auspicato che si proceda su un percorso di maggiore integrazione e di responsabilità democratica, migliorando la dimensione sociale del Se-

mestre. Il Vice Presidente della Commissione europea, Dombrovskis, e il Commissario per gli affari economici e monetari, Moscovici, hanno entrambi ribadito la necessità di rafforzare il Semestre europeo e la coesione e di procedere al completamento dell'unione bancaria, anche attraverso l'istituzione di un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari, e dell'unione dei mercati di capitali, nell'ottica di realizzare parallelamente misure di riduzione e di condivisione del rischio. Completare l'unione economica e monetaria richiede, a loro avviso, la fissazione di obiettivi a medio e lungo termine, come prospettato dalla cosiddetta relazione dei cinque Presidenti, relativa al completamento dell'Unione economica e monetaria. Hanno inoltre fatto riferimento al rafforzamento dell'architettura dell'Unione economica e monetaria sul versante delle procedure di monitoraggio e controllo, con l'istituzione dell'*European Fiscal Board*, che coadiuva la Commissione europea nella valutazione dei bilanci pubblici degli Stati membri, e la raccomandazione del Consiglio aventi ad oggetto l'istituzione o l'individuazione di comitati nazionali per la produttività volti ad analizzare gli sviluppi e le politiche nel campo della produttività e della competitività, contribuendo in tal modo a promuovere la titolarità e l'attuazione delle riforme necessarie a livello nazionale, e, di conseguenza, a promuovere una crescita e una convergenza economica duratura.

Nel corso del dibattito i rappresentanti dei Parlamenti nazionali hanno concordato sulla necessità di una maggiore convergenza delle politiche economiche rilevando, tuttavia, che occorre adottare un giusto *mix* di politiche: il consolidamento di bilancio va accompagnato con riforme strutturali incisive (soprattutto nel mercato del lavoro e dei servizi) e con una robusta strategia di investimenti. Alcuni parlamentari, in particolare i rappresentanti del parlamento greco e di quello portoghese, hanno messo in discussione l'efficacia del meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie. È, inoltre, stata segnalata la necessità di completare

l'architettura dell'eurozona e di adottare politiche efficaci che contrastino l'emergere di tendenze populiste ed estremiste che vogliono destabilizzare l'Europa. In particolare, è stata sollevata la necessità di una capacità fiscale europea e sono state avanzate proposte specifiche, quali la previsione di una base imponibile centralizzata e di un rafforzamento del controllo parlamentare, attraverso l'istituzione di un'assise democratica che associ il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali.

Il *workshop* organizzato dalla Commissione lavoro e affari sociali del Parlamento europeo (EMPL) si è articolato in due sessioni relative, rispettivamente, alla mobilità dei lavoratori e migrazione economica e al seguito della consultazione sul nuovo Pilastro europeo dei diritti sociali. Su tale ultimo tema si ricorda che la Commissione dovrebbe presentare una proposta nei primi mesi del 2017.

Nella prima sessione è intervenuta la Commissaria europea per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, Marianne Thyssen, che, ribadendo l'impegno della Commissione nell'ambito del Semestre europeo per ridurre ulteriormente il tasso di disoccupazione, ha sottolineato che, per garantire la sicurezza sul posto di lavoro, non sempre è necessario il ricorso a strumenti legislativi, ma è sufficiente la corretta applicazione della legge. La Commissaria si è quindi soffermata sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, nonché sulla necessità di evitare il rischio di una concorrenza al ribasso delle condizioni di lavoro. Dopo avere affrontato il tema della cosiddetta « fuga dei cervelli », ha evidenziato i vantaggi della mobilità dei lavoratori, richiamando la necessità di un coordinamento delle norme in materia sociale a livello europeo. Interrogata sull'opportunità di istituire un salario minimo a livello europeo, proposta alla quale ha in diverse occasioni fatto riferimento il Presidente Juncker, ha affermato che la Commissione non ha com-

petenze in merito, ma ha invitato gli Stati membri ad adottare misure attive per l'inclusione. Ha, inoltre, ricordato che la Commissione sta lavorando alla revisione delle raccomandazione sull'inclusione attiva al fine di potenziare la lotta contro la povertà e la disoccupazione.

È poi intervenuta la parlamentare slovacca Silvia Shahzad, che si è soffermata sulle difficoltà che incontrano i disabili nel trovare lavoro all'estero, invocando a tal fine la necessità della previsione di un aiuto speciale per un periodo di transizione. La relattrice ha quindi rilevato l'opportunità di una maggiore mobilità nel settore pubblico e si è soffermata sulle criticità della proposta di direttiva sul distacco dei lavoratori e sulla necessità di contrastare il *dumping* sociale. Tale ultimo tema è stato ripreso dal parlamentare belga Frederic Daerden, il quale ha anche evidenziato gli effetti negativi della mobilità dei lavoratori in Belgio, che ha prodotto la perdita di molti posti di lavoro per i cittadini belgi e ha espresso forti riserve nei confronti della carta europea dei servizi.

Durante il dibattito è intervenuta tra gli altri la senatrice Favero, che ha richiamato talune criticità espresse nella risoluzione approvata dalla Commissione Lavoro del Senato sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final). Come è noto, tale proposta, esaminata anche dalla XI Commissione della Camera dei deputati, che su di essa ha approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, un documento finale (Doc. XVIII, n. 41), è al centro di una vivace disputa tra gli Stati membri. In particolare, i governi di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria hanno sostenuto con una lettera comune l'esigenza di rinviare il riesame della normativa vigente esprimendo, in particolare, la preoccupazione che il principio di parità di retribuzione a parità di

lavoro possa essere incompatibile con il mercato unico. Quattordici parlamenti nazionali in rappresentanza di undici Stati membri (Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria) hanno quindi attivato la cosiddetta procedura del « cartellino giallo », chiedendo un riesame della proposta lamentando il mancato rispetto del principio di sussidiarietà. La Commissione europea ha tuttavia manifestato l'intendimento di mantenere inalterata la proposta.

Nella seconda parte della sessione dedicata alla consultazione sul Pilastro europeo dei diritti sociali, sono intervenuti Regina Bastos, presidente della Commissione affari europei del parlamento portoghese, e Wolfgang Strengmann-Kuhn, membro del *Bundestag* tedesco. La prima ha sottolineato la necessità di un accordo tra gli Stati per l'istituzione di un vero e proprio pilastro europeo dei diritti sociali, mentre il parlamentare tedesco ha invocato un *new deal* verde che favorisca lo sviluppo delle energie rinnovabili e si basi sul pilastro sociale per attuare politiche di redistribuzione. Occorre, a suo avviso, assicurare sistemi di sicurezza di base per ridurre i livelli di povertà, soprattutto dei minori, e *standard* comuni a livello europeo per superare le divergenze tra Stati e le disuguaglianze sociali. A tal fine, occorrerebbe solidarietà tra Paesi più ricchi e meno ricchi con un effetto stabilizzatore nei periodi di crisi. La previsione, infine, di prestazioni sociali uniche a carico del bilancio dell'Unione europea a favore dei minori favorirebbe anche una migliore percezione dell'Unione presso i cittadini europei.

È, quindi, intervenuta l'europarlamentare Maria Joao Rodrigues, relatrice sul Pilastro europeo dei diritti sociali, che ha richiamato la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 19 gennaio 2017, rilevando in particolare che: i diritti sociali devono essere rafforzati mediante strumenti concreti e specifici; le norme che saranno sancite dal pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero essere applicate a tutti i Paesi che partecipano al mercato

unico allo scopo di mantenere condizioni di parità; i vincoli specifici dell'appartenenza alla zona euro richiedono obiettivi, norme e strumenti finanziari specifici supplementari, pur restando aperti su base volontaria agli Stati membri che non appartengono alla zona euro; le parti sociali e la Commissione sono invitate a collaborare al fine di presentare una proposta di direttiva quadro sulle condizioni di lavoro dignitose in tutte le forme di occupazione; si raccomanda l'istituzione di soglie retributive sotto forma di salari minimi nazionali, nel dovuto rispetto delle prassi di ciascuno Stato membro e previa consultazione delle parti sociali; si raccomanda l'introduzione di un'assicurazione contro la disoccupazione, abbinata all'assistenza nella ricerca di un lavoro e a investimenti nel perfezionamento e nell'aggiornamento professionale.

Nel dibattito è intervenuta la deputata Chiara Gribaudo, che richiamando il documento finale sul pilastro dei diritti sociali approvato dalle Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati, ha rilevato che i principi affermati nel pilastro dovrebbero essere configurati, a seconda dei casi, come obiettivi da raggiungere o *standard* da garantire, introducendo meccanismi correttivi in caso di scostamenti significativi da parte degli Stati membri. In tale contesto, ha osservato che taluni parametri e indicatori sociali, quali la riduzione della percentuale di popolazione a rischio di povertà e del tasso di disoccupazione, ovvero il miglioramento delle competenze e lo sviluppo della formazione e dell'istruzione, dovrebbero acquisire, nell'ambito della procedura del Semestre europeo, valore vincolante al pari degli obiettivi di finanza pubblica. Ha, inoltre, ribadito l'esigenza di individuare un'adeguata cornice finanziaria per la tutela dei diritti sociali, osservando che il raggiungimento degli obiettivi prospettati nell'ambito del Pilastro non può prescindere da un adeguato supporto agli sforzi che gli Stati membri saranno chiamati a compiere attraverso necessarie misure normative e opportuni sostegni finanziari da parte dell'Unione europea. In partico-

lare, ha richiamato l'esigenza di rendere permanente, con conseguente rifinanziamento da parte dell'Unione europea, l'iniziativa per l'occupazione dei giovani e di rafforzare gli strumenti a disposizione per politiche anticicliche e per fronteggiare gli aumenti del tasso di disoccupazione in caso di *shock* asimmetrici, ricordando la proposta del Governo italiano di istituzione di un fondo europeo di assicurazione contro la disoccupazione.

Tra gli interventi che hanno avuto luogo nel corso del dibattito, si evidenzia, in particolare, la posizione ungherese, contraria all'ampliamento del Semestre europeo ai nuovi obiettivi previsti dal pilastro sociale. Nel corso del dibattito con i parlamentari europei e nazionali sono emersi anche i seguenti altri temi: l'omogeneizzazione degli indicatori di povertà utilizzati dagli Stati membri; la garanzia del rapporto tra flessibilità e lavoro sicuro; la revisione delle politiche per la famiglia e l'occupazione femminile; la riduzione delle divergenze salariali e di protezione tra gli Stati membri.

Le tematiche affrontate nel corso del *workshop* sono state riprese nella sessione plenaria pomeridiana relativa alla dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria. Sono intervenute come relatrici Katja Lehto, vicesegretaria generale della Confederazione europea dei sindacati (CES), Thérèse de Liedekerke, vicedirettrice generale di *Business Europe* e Gabriele Bischoff, presidente del Gruppo dei lavoratori del Comitato economico e sociale.

La prima relatrice ha indicato le cinque priorità della CES affinché siano rafforzati i diritti sociali e il ruolo delle parti sociali: aumento quantitativo e qualitativo dei posti di lavoro; interventi per favorire gli investimenti pubblici e privati; aumento dei livelli salariali; transizione equa verso la digitalizzazione e l'economia verde; ripristino della fiducia nel modello sociale europeo e nel ruolo delle parti sociali.

Con specifico riferimento al tema degli investimenti, la relatrice, da un lato, ha evidenziato che occorre modificare il Patto di stabilità e crescita per prevedere nuove

forme di flessibilità e, dall'altro, ha sottolineato l'esigenza di orientare i fondi europei, a partire dal Fondo per gli investimenti strategici, verso i settori e i Paesi che ne hanno maggiormente bisogno. Con riferimento al tema dei salari, la relatrice ha osservato la necessità di garantire una redistribuzione attraverso una tassazione equa e ha ribadito l'importanza a tal fine degli strumenti della contrattazione collettiva.

La seconda relatrice, richiamando l'impegno di *Business Europe* per il rafforzamento della dimensione sociale, si è in particolare soffermata sulle seguenti priorità: necessità di creare le condizioni per maggiori investimenti privati suscettibili di produrre risultati in termini di crescita e occupazione; eliminazione delle barriere regolamentari, soprattutto a livello nazionale, per avere accesso all'occupazione; attuazione delle riforme nazionali del mercato del lavoro, al fine di assicurare coerenza e coesione tra gli Stati membri; inclusione dei parametri e degli indicatori del pilastro sociale nell'ambito del Semestre europeo; rispetto, da parte dei meccanismi di *benchmarking*, dell'autonomia delle parti sociali e dei meccanismi di contrattazione ai fini della definizione dei livelli salariali; adozione da parte della Commissione di una strategia per l'occupazione, fondata anche sull'innovazione, sperimentazione e digitalizzazione.

La rappresentante del Comitato economico e sociale, infine, ha richiamato i pareri del Comitato sul futuro dell'Unione economica e monetaria e sul pilastro sociale, soffermandosi in particolare su alcune delle raccomandazioni contenute in questi documenti: maggiore interdipendenza tra politiche economiche e sociali; sostegno agli investimenti pubblici; attuazione del Piano Juncker più equilibrata dal punto di vista territoriale e del collegamento con gli investimenti sociali; armonizzazione dei sistemi previdenziali; reddito minimo europeo, da realizzare attraverso una convergenza verso l'alto in materia salariale.

Nel corso del dibattito è intervenuta anche l'onorevole Gribaudo che ha

espresso l'auspicio della prosecuzione del dialogo interparlamentare anche dopo la pubblicazione della proposta della Commissione sul pilastro sociale.

La sessione della Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* nell'Unione europea, dedicata all'attuazione del Fiscal compact, è stata aperta dall'intervento del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che ha sottolineato la necessità di porre al centro delle politiche europee la situazione occupazionale, di completare l'unione bancaria, l'unione dei mercati dei capitali, il mercato unico digitale e dell'energia e di supportare l'economia reale delle piccole e medie imprese, attraverso investimenti produttivi e riforme al mercato dei servizi. Dopo aver osservato come le regole del cosiddetto *Fiscal compact* debbano tener conto delle diverse situazioni presenti negli Stati membri, il neopresidente del Parlamento europeo ha sottolineato come occorra stimolare la crescita con finanze solide, rispettando le regole di democrazia e coinvolgendo il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali.

Ha fatto seguito l'intervento del Presidente della Camera dei deputati maltese, Angelo Farrugia, che, indicando le priorità della Presidenza maltese (migrazioni, mercato unico, politica di vicinato, inclusione sociale, settore marittimo), ha ribadito che la dimensione parlamentare servirà a promuovere l'unità e il dialogo necessari a livello europeo e regionale. Il Presidente Farrugia ha, inoltre, richiamato la necessità di una maggiore solidarietà nei confronti degli Stati in difficoltà e delle persone al di sotto della soglia di povertà.

È quindi intervenuto il Vicepresidente della Commissione europea per l'euro e il dialogo sociale, Valdis Dombrovskis, il quale ha inquadrato il *Fiscal compact* in una più vasta risposta alla crisi europea e dell'eurozona, ricordandone l'obiettivo di rafforzare i quadri nazionali di bilancio per garantire l'ottemperanza alle regole e di rendere così coerente il rapporto tra Unione europea e Stati membri. Ha, poi, affermato che l'approccio intergovernativo non era la scelta preferita e che comunque

il rafforzamento dei quadri nazionali non è avvenuto in un vuoto istituzionale; a tal fine il rappresentante della Commissione ha citato il patto di stabilità e crescita e l'accresciuto coordinamento di bilancio *ex ante* grazie al cosiddetto two pack. Il Vicepresidente si è quindi soffermato sul ruolo dei *Fiscal Council* nazionali, dei quali andrebbe assicurata l'indipendenza, e sulla recente istituzione dell'*European fiscal board*. Ha, infine, preannunciato una relazione della Commissione nelle prossime settimane sull'applicazione del *Fiscal compact*, che costituirà la base del dibattito per l'incorporazione del Trattato nell'ordinamento giuridico dell'UE.

Successivamente, José Luis Escrivà, presidente dell'*Autoridad independiente de responsabilidad fiscal* spagnola e presidente della rete delle Independent Fiscal Institutions (IFI), si è soffermato sulla maggiore attenzione alla vigilanza preventiva sul bilancio da parte degli IFI nazionali e sulla capacità di adattare le regole europee alle specificità nazionali. Il relatore ha osservato che un modello basato su regole di bilancio rigide e sulla vigilanza stretta dell'ottemperanza alle regole stesse si è rivelato inadeguato e insufficiente per evitare e risolvere la crisi e per promuovere delle buone finanze pubbliche. Ha, quindi, ribadito che i Parlamenti nazionali possono svolgere un ruolo importante, anche al fine di indebolire la percezione delle regole di bilancio come un'imposizione dal centro. Accanto alle regole, finanze pubbliche sane richiederebbero anche un quadro di bilancio omnicomprensivo a livello nazionale con un approccio a medio e lungo termine, in cui rientrino anche i vari livelli di amministrazione. In proposito, negli Stati membri sono stati fatti dei passi avanti, ma non omogenei. Il relatore ha quindi richiamato il contributo che i *Fiscal Council* possono fornire alla sostenibilità di bilancio, osservando tuttavia la necessità di garantire loro l'indipendenza funzionale ed effettive e adeguate risorse finanziarie e umane. Il relatore si è infine soffermato sulla complessità del monitoraggio delle regole da parte degli IFI: pur dichiarandosi consapevole del

fatto che ogni Stato ha un relativo margine di manovra, grazie ai meccanismi di correzione per le specificità nazionali, ha osservato che le regole restano complesse (strumenti analitici, procedure e accordi di interpretazione). Conclusivamente, ha rappresentato che la rete degli IFI è disponibile a collaborare con i Parlamenti nazionali attraverso audizioni regolari.

È quindi intervenuto il senatore Guerrieri Paleotti, che, ripercorrendo l'esperienza italiana, ha prima richiamato la legge costituzionale n. 1 del 2012, volta a introdurre in Costituzione il principio del pareggio di bilancio, e ha, quindi, osservato che, tra la fine del 2011 e il 2012, è stata promossa una trasformazione a due livelli: da una parte, sono state avviate riforme radicali, come quella del sistema pensionistico, dall'altra, vi è stato un progressivo consolidamento delle finanze pubbliche con riduzione del *deficit*. Ha aggiunto che la politica di bilancio responsabile ha dato buoni risultati in termini di crescita economica e aumento dell'occupazione. Ha poi ricordato che, per quanto attiene all'attuazione del cosiddetto *Fiscal compact*, l'Italia, come altri Stati membri, ha rinviato l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio di bilancio, che solo la Germania è riuscita a conseguire per tre anni consecutivi. Ha ricordato che l'Italia ha utilizzato la flessibilità consentita dalle regole di bilancio dell'Unione europea per riforme strutturali, spese straordinarie dovute al terremoto e all'emergenza immigrazione, osservando che sarebbe erroneo interpretare la flessibilità insita nelle regole con un loro aggiramento. Ha affermato, poi, che prima dell'inclusione del *Fiscal compact* nell'ordinamento europeo, sarebbero necessarie alcune riforme: in particolare, come più volte emerso nei dibattiti svolti a livello nazionale e sovranazionale, la metodologia per calcolare gli squilibri strutturali andrebbe rivista (una soluzione potrebbe essere introdurre la regola della spesa, che è più trasparente e facile da capire rispetto agli squilibri strutturali ed è sotto il controllo diretto del Governo); i tempi per il calcolo della crescita potenziale e degli squilibri di

bilancio dovrebbero essere di almeno tre o quattro anni, anziché due, per dare tempo agli Stati di attuare e migliorare i piani d'investimento e le riforme; i limiti derivanti dal patto di stabilità e crescita e dal *Fiscal compact* sono troppo rigidi e occorrerebbe introdurre una maggiore discrezionalità a livello politico pur rispettando i limiti nominali; la flessibilità delle regole dovrebbe essere ampliata soprattutto escludendo il cofinanziamento nazionale delle riforme strutturali dal calcolo dei *deficit*; occorrerebbe un maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali. In conclusione, ritiene che l'inclusione del *Fiscal Compact* nell'ordinamento dell'Unione debba essere accompagnata da un migliore coordinamento economico e da un chiaro impegno a favore di riforme strutturali che favoriscano anche la crescita e l'occupazione.

Il successivo relatore, Norbert Brackmann, membro della Commissione bilancio del *Bundestag* tedesco, dopo aver ribadito che la Germania ha conseguito la parità di bilancio per tre anni consecutivi, ha affermato che le regole vanno recepite per rafforzare la fiducia dei mercati ma anche dei consumatori. Ha aggiunto che la Commissione europea deve vigilare e che i trattati non possono essere applicati politicamente, altrimenti si corre il rischio di sgretolare l'Unione economica e monetaria. Con riferimento quindi alle politiche espansive della Banca centrale europea, ha riconosciuto che, grazie ad esse, gli Stati pagano meno interessi sul debito, ma ha anche osservato che esse non potranno continuare a lungo termine.

Nel dibattito, il deputato Antonio Misiani ha osservato che il bilancio di questi anni presenta luci e ombre, che rendono necessaria una profonda revisione del *Fiscal compact* prima di procedere alla sua inclusione nell'ordinamento dell'Unione. Ha citato poi il recente *working paper* del Fondo monetario internazionale sulle politiche fiscali della zona euro, che ha evidenziato i molti limiti dell'implementazione degli strumenti di coordinamento delle politiche fiscali a livello europeo e la

loro inefficacia in relazione al raggiungimento degli obiettivi macroeconomici della crescita e dell'occupazione.

Per quanto attiene all'impostazione complessiva del cosiddetto *Fiscal compact*, evidenza che esso si fonda sul dogma dell'obiettivo del pareggio di bilancio strutturale, peraltro costruito su una variabile non osservata e quantificata diversamente dalla Commissione europea, dal Fondo monetario internazionale e dall'OCSE. Ha poi fatto riferimento alle seguenti criticità: l'eccessivo affidamento sulle politiche strutturali, che sono necessarie, ma non si possono considerare da sole sufficienti per il rilancio della crescita; la forte asimmetria del *Fiscal compact*, che si concentra sui Paesi con *deficit* di bilancio, ma è meno attento ai Paesi con squilibri di segno opposto, egualmente pericolosi per la stabilità dell'area dell'euro.

In conclusione, il deputato ha osservato che, anche se il *deficit* e il debito si sono ridotti, la crescita rimane modesta: ci sono ancora 20 milioni di disoccupati e 119 milioni di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale. I divari sociali e macroeconomici, a suo avviso, vanno superati; la stabilità è un valore, ma lo sono ancora di più la sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo europeo.

Nel corso del dibattito sono emersi altri temi, manifestandosi in molti casi riserve sull'impostazione delle regole di bilancio nell'ambito dell'Unione economica e monetaria e sui loro effetti positivi sulla situazione economica degli Stati membri.

Considerazioni conclusive sono state svolte da Roberto Gualtieri, presidente della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo (ECON), che ha ricordato che l'articolo 2 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria prevede che esso sia applicabile nella misura in cui è compatibile con il diritto dell'Unione e, pertanto, il diritto dell'Unione è di rango superiore al cosiddetto *Fiscal compact*. Ha poi aggiunto che, se l'obiettivo del *Fiscal compact* era quello di ridurre il deficit (calato dal 6 per cento all'1,5 per cento), esso sta funzionando,

atteso che l'Unione economica e monetaria è l'area economica al mondo con il più basso livello di *deficit* (rispetto a Cina e Giappone); la riduzione del *deficit* è risultata però pro-ciclica ed è rimasta sganciata da una sana gestione del ciclo economico. In conclusione, ha affermato che, anche se c'è una componente di fiducia da considerare, occorre dare prova di apertura mentale per valutare l'adeguatezza delle regole, verificando in particolare la sostenibilità degli obiettivi di bilancio da realizzare ed evitando che le regole finiscano per rafforzare eventuali andamenti negativi del ciclo economico.

La successiva sessione plenaria, dal titolo «Verso il *benchmarking* delle riforme nazionali volte a promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione», è stata introdotta dal Vicesegretario generale dell'OCSE, Mari Kiviniemi, che, preannunciando per il mese di marzo uno studio sull'impatto delle politiche pubbliche sulle divergenze sul piano economico, ha preliminarmente rilevato che, sebbene il tasso di crescita nell'Unione europea si stia stabilizzando, esso risulta ancora deludente. La sfida per tutti gli Stati è il rallentamento della produttività, peraltro presente anche prima della crisi e legato a diversi fattori strutturali. Tra questi, si è fatto riferimento, in particolare, al rallentamento degli investimenti nel capitale basato sulla conoscenza e alla riduzione del dinamismo delle imprese, fattori che ostacolano il ricambio tra imprese tradizionali e imprese innovative, per natura dotate di una produttività più elevata. A suo avviso, per aumentare la produttività, dovrebbe essere accelerato il ritmo delle riforme strutturali, che invece rallentano in quasi tutti gli Stati membri, soprattutto nei settori della pubblica istruzione e dell'innovazione. Secondo l'OCSE, le priorità per la crescita sono le seguenti: libera circolazione dei lavoratori, con un riconoscimento più semplice e rapido delle qualifiche professionali, anche tramite procedimenti elettronici; portabilità delle prestazioni sociali e dei diritti pensionistici; procedure paneuropee per evitare la doppia imposizione. Occorre inoltre semplifi-

care gli oneri regolamentari per sbloccare gli investimenti, armonizzare le normative e le specifiche tecniche nazionali in settori come i trasporti, l'energia e il mercato digitale, aumentare la mobilità dei capitali, migliorando la cartolarizzazione e armonizzando i regimi di insolvenza.

È quindi intervenuto il presidente della Commissione economica e finanziaria e del gruppo di lavoro dell'Eurogruppo, Thomas Wieser, che ha sottolineato l'importanza del *benchmarking*, ricordando come, oltre all'Eurogruppo, anche l'OCSE e la BEI utilizzino indicatori che consentono il confronto tra gli Stati membri. Ha poi ricordato che le discussioni tematiche sulle riforme strutturali nell'Eurogruppo sono cominciate nel luglio 2014 e che, nell'ambito del Semestre europeo, è scaturita una raccomandazione agli Stati membri dell'eurozona volta a mantenere la regolarità di tali discussioni, le quali possono estendersi anche a temi non strettamente di competenza dei Ministri delle finanze e concentrarsi anche sugli effetti di contagio delle politiche dell'eurozona.

Il relatore ha quindi sottolineato l'importanza delle raccomandazioni specifiche per Paese formulate dalla Commissione europea nell'ambito del Semestre europeo, ai fini dell'individuazione di parametri di riferimento e della necessaria coerenza e convergenza nelle politiche degli Stati membri dell'eurozona. A suo avviso, occorre aumentare la consapevolezza dei Ministri sulla necessità di potenziare la *peer pressure* per trasmettere un messaggio sulla necessità di una buona politica a livello nazionale, riconoscendo in questo ambito un ruolo significativo ai Parlamenti nazionali. A suo giudizio, lo strumento del *benchmarking*, che spesso incontra resistenze da parte di alcuni Ministri, deve essere visto come un processo incentivante per gli Stati e non come uno strumento di vigilanza. Il relatore ha inoltre rilevato che finora il *benchmarking* ha avuto una dimensione prevalentemente quantitativa, osservando in particolare che, se per il cuneo fiscale risulta facile individuare indicatori per il confronto, sulla qualità dei

quadri di insolvenza ciò è pressoché impossibile, in mancanza di sufficienti informazioni.

Nel corso del dibattito è intervenuto il senatore Guerrieri Paleotti che, ai fini dell'individuazione di corretti parametri di riferimento, ha sottolineato la differenza tra riforme del mercato dei beni e dei servizi, da una parte, e riforme del mercato del lavoro, dall'altra. Mentre le prime possono avere effetti positivi già nel breve periodo, le seconde hanno un impatto negativo nel breve termine e necessitano, quindi, nel medesimo periodo, di interventi compensativi. In Italia, ad esempio, non è stato possibile sostenere la riforma del mercato del lavoro con un'adeguata politica fiscale.

L'ultima sessione, infine, ha affrontato il tema del ruolo dei programmi di assistenza finanziaria e del meccanismo europeo di stabilità nella salvaguardia dell'euro.

In apertura, è intervenuto l'amministratore delegato del Meccanismo europeo di stabilità (ESM), Klaus Regling, che ha ricordato che, in occasione delle crisi del debito sudamericano degli anni '80 e della crisi valutaria asiatica degli anni '90, meccanismi della tipologia del Fondo monetario internazionale e dell'ESM si sono confermati fondamentali per superare la crisi. A suo giudizio, le origini della crisi risalgono a politiche pre-crisi di sviluppo sbagliate e insostenibili, legate in particolare ai seguenti fattori: non tutti i Paesi avevano accettato le limitazioni imposte dall'unione economica e monetaria; in alcuni casi, assenza di un'adeguata disciplina fiscale; aumento dei salari a livelli superiori all'aumento di produttività; tassi di interesse bassi non compensati da una sufficiente disciplina di bilancio. In passato questi fattori avrebbero portato a una svalutazione delle valute nazionali, operazione non più possibile in un'unione economica e monetaria.

Con riferimento ai programmi di riforma, che vanno di pari passo con i programmi di assistenza finanziaria dell'ESM, il relatore ha sottolineato che un'importante misura da adottare per ri-

pristinare la competitività è la svalutazione interna, ossia la riduzione dei costi di produzione, che spesso implica tagli nominali ai salari. Dopo avere ricordato i casi in cui finora è stato attivato il meccanismo (Grecia, Irlanda, Spagna, Cipro), ha osservato, con specifico riferimento alla Grecia, che le condizioni favorevoli del prestito dell'ESM stanno permettendo alle casse dello Stato di risparmiare 8 miliardi di euro l'anno, pari al 4,5 per cento del PIL. Ha, inoltre, affermato di non condividere il giudizio sulla natura meramente politica del programma di aiuti, in quanto questi hanno portato a vantaggi economici reali (le imprese risparmiano dai 22 ai 25 miliardi di euro l'anno in meccanismi di cambio e la trasparenza dei prezzi è aumentata) e hanno consentito di superare le turbolenze valutarie intracomunitarie cui abbiamo assistito dagli anni '70 agli anni '90. Infine, il relatore ha preannunciato che a giugno saranno disponibili i risultati del processo di valutazione dell'ESM.

Successivamente il presidente del Consiglio per gli affari economici e finanziari (ECOFIN), Edward Scicluna, pur condividendo l'osservazione secondo cui i programmi di aiuto non hanno un carattere esclusivamente politico, ha, al contempo, sottolineato, con riferimento all'euro, la mancanza di quegli elementi economici,

giuridici e istituzionali normalmente associati ad una valuta di un'entità federale, come il dollaro. Se, da un lato, sono condivisibili le valutazioni economiche secondo cui l'eurozona non è perfetta ed è soggetta a crisi, occorre, dall'altro lato, considerare che il progetto europeo ha una forte valenza politica, in quanto c'è una forte volontà politica di garantire la sostenibilità e la stabilità dell'euro, da cui scaturiscono strumenti come il *benchmarking*, lo studio sulla stabilità e la crescita, il coordinamento dei progetti di bilancio e i *firewall* fiscali. Ad ogni modo, il relatore ha sottolineato che l'eurozona cresce ad un ritmo accettabile dell'1,8 per cento, con un livello d'inflazione anch'esso accettabile. Il relatore ha quindi concluso il suo intervento elencando i vantaggi e gli effetti positivi prodotti dall'ESM: a fronte di una capacità di prestito di 700 miliardi di euro, ha erogato finora 275 miliardi di euro nell'ambito dei suoi programmi, pari a tre volte il volume di prestiti dell'FMI nello stesso periodo; ha protetto l'euro come prestatore di ultima istanza; i costi di finanziamento sono calati al di sotto dell'1 per cento con vantaggi diretti per gli Stati beneficiari e con tempi di maturità molto lunghi; è espressione del principio di solidarietà tra Stati, con un impatto notevole anche sui cittadini.

## ALLEGATO 5

**Sulla partecipazione all'incontro interparlamentare « Il rafforzamento delle donne in campo economico: agiamo insieme », organizzata dalla Commissione per i diritti della donna e la parità di genere (FEMM) del Parlamento europeo (Bruxelles 8-9 marzo 2017).**

**RELAZIONE**

In occasione della Giornata internazionale della donna, l'8 e il 9 marzo 2017 si è svolto a Bruxelles un incontro interparlamentare dal titolo « Il rafforzamento delle donne in campo economico: agiamo insieme », organizzato dalla Commissione per i diritti della donna e la parità di genere (FEMM) del Parlamento europeo. All'incontro hanno partecipato venticinque parlamentari provenienti da quindici Stati membri.

Per il Parlamento italiano, in rappresentanza della Camera dei deputati, la delegazione era composta dalle deputate Elena Centemero, componente della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), e Antonella Incerti, componente della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato).

L'incontro si è articolato in due sessioni plenarie e cinque *workshop* paralleli incentrati su temi specifici.

La sessione introduttiva è stata aperta dal Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il quale ha in primo luogo sollecitato la ratifica da parte degli Stati membri della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013. Il Presidente Tajani ha quindi ricordato l'impegno del Parlamento europeo sui temi di genere, a partire dal sostegno alla proposta di direttiva relativa ad un migliore equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate e alla riforma della

disciplina dei congedi parentali. Riferendosi quindi a un episodio accaduto nel corso della discussione in plenaria sul « divario retributivo di genere », il Presidente ha inoltre preannunciato sanzioni di una gravità senza precedenti nei confronti del deputato polacco Korwin-Mikke per le sue inaccettabili osservazioni contro le donne. Il Presidente Tajani ha infine evidenziato l'attenzione per il tema dell'uguaglianza di genere nell'azione esterna e nel processo di allargamento dell'Unione europea.

Successivamente, la Commissaria europea per la giustizia, i consumatori e l'uguaglianza di genere, Vera Jourová, ha richiamato la nuova relazione della Commissione europea sulla parità tra uomini e donne, la quale mostra taluni progressi nel mercato del lavoro in termini di occupazione e riduzione del divario retributivo. Tale divario tuttavia rimane ancora troppo elevato, assestandosi al 16,3 per cento e, in materia di pensioni, al 38 per cento, un dato, quest'ultimo, oggetto di specifiche analisi da parte della XI Commissione della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne. La Commissaria ha quindi preannunciato nuove iniziative in materia di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, che saranno pubblicate alla fine del prossimo mese di aprile, e le proposte di modifica al sistema di asilo per proteggere le donne migranti e migliorare l'accesso all'educazione.

È, quindi, intervenuta Michaele Jean, Segretaria generale dell'Organizzazione internazionale della francofonia, organizzazione che riunisce ottantaquattro Stati, accomunati dalla lingua francese. La relatrice ha richiamato il partenariato dell'Organizzazione con il Parlamento europeo e le iniziative poste in essere a favore delle donne, in particolare in Africa, a sostegno dell'istruzione, dell'imprenditoria femminile, dello sviluppo equo e sostenibile, nonché delle diversità culturali e linguistiche. La relatrice ha quindi sollecitato i parlamentari europei a puntare su tali priorità nell'ambito del bilancio dell'Unione europea, attraverso, in particolare, gli strumenti di finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

Successivamente, la scrittrice ed attivista indiana Vandana Shiva si è soffermata sul legame, a partire dalla radice linguistica, tra economia ed ecologia e ha evidenziato come i disastri ambientali e la sopraffazione della donna siano frutto di una stessa cultura, fondata su modelli di economia di mercato improntati sulla produttività e ciechi rispetto al ruolo della donna e all'ambiente. A suo avviso, occorre, quindi, agire insieme per rivendicare i beni comuni – dall'ambiente alla salute, all'istruzione, alla stessa democrazia – e difenderli dallo sfruttamento di gruppi privati. A tal fine, è necessario riconoscere la produttività, la conoscenza e le capacità di *leadership* delle donne.

La sessione plenaria si è chiusa con l'intervento di Alia El-Yassir, rappresentante dell'Ufficio regionale per l'Europa e l'Asia centrale dell'UN Women, l'ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'*empowerment* femminile, la quale si è soffermata sui temi della sessantunesima sessione della Commissione ONU sullo *status* delle donne, in programma la settimana successiva a New York, e, in particolare, sul ruolo delle donne nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Con riguardo al tema della partecipazione femminile alla vita economica, la relatrice ha evidenziato la necessità di iniziative a favore delle donne in materia di formazione imprenditoriale, ac-

cesso al credito, appalti pubblici ed energia verde, oltre che di una politica fiscale più sensibile al genere. La relatrice ha quindi concluso il suo intervento osservando la presenza di norme discriminatorie in oltre 150 Paesi, in materia, ad esempio, di diritto di famiglia e di proprietà, che i Parlamenti dovrebbero impegnarsi a rimuovere.

La delegazione italiana ha quindi partecipato al *workshop* relativo alla presenza delle donne nei settori STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), presieduto dalla parlamentare europea Julie Girling, del gruppo Conservatori e riformisti europei. Il dibattito è stato introdotto da Jolante Reingarde, ricercatrice presso l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere di Vilnius (EIGE), la quale ha preliminarmente evidenziato il legame tra la crescita di un Paese e lo sviluppo, nel medesimo, dei settori STEM e ha osservato come, da qui al 2025, la richiesta di professionisti in questi settori aumenterà dell'8 per cento (a fronte del 3 per cento nelle altre professioni) e si creeranno 3,4 milioni di posti di lavoro (1 milione di nuovi posti e 2,4 milioni di posti in sostituzione di lavoratori che andranno in pensione). Negli STEM si registrano tre tendenze: la mancanza di professionisti; il mancato aumento del numero degli studenti che sceglie questi settori; la sottorappresentazione delle donne. In particolare, solo il 13 per cento delle donne sceglie i settori STEM (a fronte del 38 per cento degli uomini) e si registrano forti differenze tra Stati (Spagna, Italia e Francia registrano i tassi più bassi) e tra settori (nell'informatica e nell'ingegneria le donne sono particolarmente sottorappresentate). Inoltre esiste un problema di divario pubblico-privato, nel senso che le donne impegnate nei settori STEM lavorano principalmente nel settore pubblico, con conseguenze sul piano delle differenze retributive. La relatrice ha tentato, quindi, di individuare i fattori della sottorappresentazione delle donne in tali ambiti, indicando, in particolare, il ruolo delle famiglie nella trasmissione degli stereotipi di genere, la limitata presenza di modelli

femminili e le *soft skills* richieste, e ha osservato tali settori andrebbero resi più allettanti attraverso l'introduzione di componenti artistiche e creative. La relatrice ha infine inquadrato il tema dell'occupazione nei settori STEM nell'ambito di un più generale studio dell'EIGE relativo ai benefici economici che deriverebbero dalla parità di genere. In particolare, secondo tale studio, colmare il divario di genere nel 2030 comporterebbe un aumento del PIL del 3 per cento e la creazione di 1,2 milioni di posti di lavoro.

Durante il dibattito, l'onorevole Centemero, anche nella sua qualità di Presidente della Commissione sull'uguaglianza e non discriminazione del Consiglio d'Europa, ha evidenziato come la situazione nei quarantasette Paesi del Consiglio d'Europa è simile a quella illustrata per l'Unione europea. La parlamentare ha posto la questione dell'individuazione delle politiche da mettere in atto per orientare i lavoratori, indipendentemente dal loro genere, verso i settori STEM. Ha, in proposito, richiamato una sua recente visita in Francia presso la sede di talune aziende multinazionali operanti prevalentemente nel campo scientifico e tecnologico, nelle quali, su iniziativa dei vertici aziendali (rappresentati da uomini), in risposta all'impulso di specifiche azioni politiche, sono state adottate misure di promozione dell'uguaglianza di genere. Dopo avere segnalato l'importanza del coinvolgimento culturale degli uomini nell'adozione di tali misure, ha evidenziato che, a tal fine, è fondamentale rendere misurabile la presenza femminile all'interno dei settori STEM, assicurando anche una quantificazione del suo impatto economico e sociale.

È quindi intervenuta l'onorevole Incerti, che ha richiamato i risultati di un'indagine svolta in Italia su ottomila professioniste, la quale conferma i dati sul divario di genere nei settori STEM. Tali dati sono paradossali, essendo dimostrato che le aziende che impiegano più donne lavorano meglio. La parlamentare si è quindi soffermata sulle cause di tale situazione, a partire dalla formazione scolastica. In proposito, ha ricordato talune

iniziative poste in essere in Italia già nella scuola primaria (come *Pink cloud* e Ragazze digitali) e sottolineato come una rigida separazione tra discipline umanistiche e scientifiche accentui il divario di genere. La parlamentare ha quindi ribadito l'influenza della famiglia nelle scelte accademiche e professionali delle donne, la necessità di rafforzare le *soft skills* e di accentuare il ruolo creativo delle scienze, oltre che l'importanza dell'ambiente aziendale.

In sede di replica, l'esperta ha evidenziato la necessità di misure in tema di formazione degli insegnanti e orientamento alla carriera nonché l'esigenza di migliorare i partenariati tra scuole e sistema produttivo. La relatrice ha, inoltre, ribadito l'esigenza di attuare politiche attive nel mercato del lavoro, attraverso iniziative di formazione orientate ai settori STEM, e di promuovere l'immagine positiva della scienza in particolare presso i bambini.

Successivamente, la delegazione italiana ha preso parte al *workshop* in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata, presieduto dalla parlamentare socialista spagnola Iratxe García Pérez e introdotto da una funzionaria della Direzione generale giustizia e consumatori (DG JUST) della Commissione europea, competente anche sui temi relativi all'uguaglianza di genere. La relatrice ha richiamato l'ultima relazione della Commissione europea sulla parità tra uomini e donne, che mostra forti differenze tra Stati membri nei progressi in materia di uguaglianza di genere, e ha preannunciato per fine aprile alcune iniziative della Commissione in materia di conciliazione vita-lavoro. Verrà, in particolare, ripresentata una proposta normativa in materia di congedi parentali, che avrà una portata più ampia rispetto alla precedente proposta ritirata dalla Commissione. La relatrice ha quindi osservato che, al fine di ridurre i divari salariali, occorre intervenire in materia di flessibilità degli orari di lavoro e investire nei servizi per l'infanzia e, con riferimento agli strumenti finanziari disponibili, ha

infine sottolineato il ruolo svolto dai fondi strutturali a supporto delle politiche di genere degli Stati membri.

L'economista francese Hélène Pèrivier, intervenuta in qualità di esperta, ha richiamato taluni studi economici sulla segregazione professionale e sulla discriminazione delle donne nel mondo del lavoro, fenomeni legati anche allo squilibrio nella ripartizione dei compiti domestici e familiari tra uomo e donna. La relattrice ha osservato come politiche che mirino all'esternalizzazione di tali compiti per sostenere la donna (ad esempio, attraverso il potenziamento dei servizi per l'infanzia) in realtà non modificano la specializzazione del ruolo della donna all'interno della famiglia. Occorre piuttosto un maggiore coinvolgimento degli uomini, anche attraverso la previsione dell'obbligatorietà del congedo di paternità, ipotesi generalmente condivisa dalle parlamentari presenti.

Si tratta, in particolare, di un argomento sul quale la XI Commissione si è sempre molto impegnata, collegialmente e attraverso l'iniziativa dei singoli deputati, mediante proposte volte a sintetizzare le diverse posizioni dei gruppi. Ad esempio, nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2017, recependo un emendamento approvato dalla Commissione, proposto dalla deputata Di Salvo, il congedo obbligatorio di due giorni introdotto, in via sperimentale, dalla legge n. 92 del 2012, è stato incrementato a quattro giorni a decorrere dal 2018. Ad essi si aggiunge inoltre un quinto giorno di permesso facoltativo, da usufruire in alternativa alla madre.

Nel dibattito ha preso la parola l'onorevole Incerti, che ha posto la questione della possibilità di utilizzare il Fondo europeo per gli investimenti strategici previsto dal cosiddetto Piano Juncker per investimenti sociali, di natura infrastrutturale e sul capitale umano. Il potenziamento e l'estensione di tale Piano è attualmente in corso di negoziato.

Con riferimento a tale questione, l'onorevole García Pérez ha ricordato l'im-

pegno della Commissione FEMM per l'introduzione di una prospettiva di genere nell'attuazione del Piano Juncker.

Nella successiva sessione plenaria, presieduta dal parlamentare italiano Antonio Panzeri, presidente della Sottocommissione diritti dell'uomo del Parlamento europeo, sono innanzitutto intervenute Hauwa Ibrahim e Lamya Haji Bashar, vincitrici, rispettivamente, nel 2005 e 2016 del premio Sakharov per la libertà di pensiero, assegnato annualmente dal Parlamento europeo. La prima, avvocato per i diritti umani in Nigeria, ha posto con forza i temi dell'istruzione e della determinazione e resilienza delle donne. La seconda, attivista yazida sopravvissuta alla schiavitù dello stato islamico, si è soffermata sulla difficile condizione della donna in Iraq, in tempi sia di pace sia di guerra. Lamya Haji Bashar ha lanciato un appello ai parlamentari affinché, da un lato, si prevedano fondi speciali a favore dell'emancipazione delle donne, anche attraverso il supporto all'imprenditoria femminile e, dall'altro, si intervenga sul diritto penale in materia di tratta di esseri umani e stupri e si istituisca un Tribunale internazionale speciale competente su questi reati.

La successiva relattrice Mara Marinaki, consigliere del Servizio azione esterna dell'Unione europea sull'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1325 su donne, pace e sicurezza, ha osservato che, se, da un lato, esiste un quadro giuridico ONU piuttosto completo a tutela della donna e per l'uguaglianza di genere, composto dalla risoluzione n. 1325 e da otto altre risoluzioni su temi specifici, dall'altro lato, gli Stati dovrebbero impegnarsi per la sua attuazione pratica.

Nel corso della medesima sessione, sono stati, infine, presentati alcuni elementi emersi negli altri *workshop* svolti il giorno precedente, alle quali non ha preso parte la delegazione italiana.

In particolare, nel *workshop* dal titolo «Prospettiva globale: libertà dalla violenza e presa di coscienza delle donne», nel quale è intervenuta la Vicepresidente del Parlamento serbo, si è discusso del tema

della violenza domestica e della necessità di contrastare tale fenomeno agendo proattivamente per cambiare gli stereotipi culturali e introducendo un quadro normativo e specifiche politiche attive, che coinvolgano anche gli uomini. È stata inoltre evidenziata l'opportunità di creare una rete tra le parlamentari, anche di diversi gruppi politici, su tali temi, per loro natura trasversali.

Nell'ambito del *workshop* dal titolo « Una politica orientata al genere al cuore di una crescita inclusiva », a seguito degli *input* forniti dall'esperta dell'OCSE, si è discusso dei costi del divario di genere, delle misure per favorire l'accesso delle donne agli uffici elettorali e dell'importanza di raccogliere dati per svolgere analisi specifiche delle politiche di genere, nonché dell'ammodernamento delle misure di conciliazione e degli strumenti di protezione sociale, con riferimento in particolare ai congedi presi per assistere un membro della famiglia. Si è anche dibattuto del tema delle quote, strumento controverso ma che ha spesso portato risultati concreti in materia di uguaglianza di genere.

Il *workshop* relativo al coinvolgimento economico delle donne e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, introdotto dai rappresentanti dell'UN Women e del Gruppo sugli indicatori globali, si è in particolare concentrato sugli obiettivi dell'Agenda 2030 n. 5 (uguaglianza di genere), n. 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), in collegamento con gli obiettivi n. 1 (riduzione della povertà) e n. 10 (riduzione delle disuguaglianze). La Banca mondiale, le aziende, le donne stanno lavorando sullo sviluppo di indicatori per misurare la realizzazione di tali obiettivi. La principale conclusione emersa dal *workshop* consiste nel fatto che non è possibile raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile senza la parità di genere e che non è possibile realizzare la parità di genere senza il coinvolgimento economico delle donne. In proposito, si è affrontato il tema della presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle società e della necessità di migliorare i quadri giuridici, al fine di combattere la discriminazione delle donne nel mercato del lavoro.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-10627 Carnevali: Sulla mancata adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 112 del 2016 .....	115
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	117

#### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

#### La seduta comincia alle 15.35.

**5-10627 Carnevali: Sulla mancata adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 112 del 2016.**

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, che chiarisce in maniera inequivocabile che

l'articolo 6 della legge n. 112 del 2016 (sul cosiddetto «Dopo di noi»), relativo alle esenzioni ed agevolazioni fiscali per l'istituzione di *trust* al fine di garantire l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, trova diretta applicazione senza che sia necessaria l'adozione di uno specifico decreto ministeriale. Invita quindi l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia delle finanze, nel suo complesso, a promuovere forme di pubblicità rispetto a quanto comunicato attraverso l'odierna risposta del Governo, al fine di consentire alle persone interessate di fruire sin da ora delle predette esenzioni ed agevolazioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### La seduta termina alle 15.45.

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.**

**C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentato dai rappresentanti dei gruppi,

nella seduta odierna si concluderà la discussione preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il disegno di legge C. 3868, approvato dal Senato.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente il disegno di legge C. 3868, approvato dal Senato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, in considerazione della richiesta, avanzata da diversi gruppi, di avere a disposizione un termine ampio per la presentazione degli emendamenti, stante la complessità e la diversità dei temi trattati dal disegno di legge in oggetto, tale termine è fissato per giovedì 4 maggio 2017, alle ore 12. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

**5-10627 Carnevali: Sulla mancata adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 112 del 2016.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali non risulta ancora adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dà attuazione all'articolo 6, comma 11, della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare ».

L'onorevole interrogante, più specificamente, si riferisce alle disposizioni previste dal citato articolo 6, secondo cui i beni e diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione, ovvero destinati a fondi speciali disciplinati da contratto di affidamento fiduciario, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni; ai trasferimenti dei beni e diritti in favore dei predetti trust, fondi speciali e vincoli di destinazione, si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Medesime misure di favore si applicano, a norma del comma 4 del citato articolo, in caso di premorienza del beneficiario, ai trasferimenti di beni e diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali ovvero costituito il vincolo di destinazione.

È inoltre prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per una serie di atti e

documenti, posti in essere o richiesti dal *trustee* ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione.

Al fine di incentivare la patrimonializzazione dei citati fondi, è poi disposto dal comma 9 che, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, alle erogazioni liberali, alle donazioni ed agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust ovvero dei fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Con particolare riferimento alle imposte di successione e donazione, di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, il comma 10 del citato articolo 6 stabilisce la decorrenza delle relative agevolazioni dal 1° gennaio 2017.

L'onorevole interrogante fa riferimento al comma 11 del medesimo articolo, dove è prevista l'emanazione di un decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, contenente le modalità attuative del medesimo articolo 6.

In merito alle disposizioni del già citato articolo 6, sentito il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si ritiene che le previsioni normative di cui trattasi non necessitino dell'emanazione di apposite disposizioni attuative.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 118

##### COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon ..... 121

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

##### **La seduta comincia alle 15.40.**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Prima di illustrare i contenuti del decreto-legge all'esame, fa presente che il suo esame è calendarizzato in Assemblea a partire dal prossimo mercoledì 5 aprile al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea e che, pertanto, la Commissione deve concluderne l'esame in sede consultiva il prossimo martedì 4 aprile.

Venendo ai contenuti del decreto-legge all'esame, fa presente che esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ossia al 17 marzo 2017), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

In proposito, segnala che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un Comunicato del 21 marzo 2017, ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio, dovrà essere effettuato nel rispetto

delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si apportano le seguenti modifiche:

viene eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera a));

viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera b)).

Infine, l'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Soffermandosi sull'articolo 1, di premiente interesse per la Commissione, ricorda che l'istituto del lavoro accessorio era stato disciplinato al fine di regolare normativamente e dal punto di vista previdenziale le prestazioni svolte occasionalmente e per breve periodo da soggetti in procinto o di entrare nel mondo del lavoro o di uscirne, con il rischio di essere assorbiti dal mercato del lavoro nero.

Prima dell'abrogazione dell'istituto posta in essere dal decreto-legge in esame, la disciplina del lavoro accessorio era conte-

nuta negli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro n. 183 del 2014, così detto *Jobs act*), che avevano sostituito gli articoli da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi e di garantire, contestualmente, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. Il pagamento della prestazione avveniva attraverso i cosiddetti *voucher* (buoni lavoro), che garantivano, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendevano le attività lavorative che non davano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso dell'anno civile (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo). Fermo restando il suddetto limite di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative potevano essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.

In base all'articolo 48, comma 3, decreto legislativo n. 81 del 2015, tale previsione si applicava anche al settore agricolo:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia le aziende con volume di affari non superiore a 7.000 euro), che non possono,

tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il limite era invece pari a 3.000 euro di compenso per anno civile (anch'esso oggetto di rivalutazione annua) per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, i quali potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali. L'INPS provvedeva, in tali casi a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Nel settore agricolo il valore del buono era pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto riguarda la tracciabilità dei *voucher*, il decreto legislativo n. 185 del 2016 ha disposto che i committenti imprenditori agricoli che ricorrevano a prestazioni di lavoro accessorio erano tenuti a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con modalità telematiche (mediante sms o posta elettronica), almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione di tale obbligo era prevista una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per il quale era stata omessa la comunicazione.

Con riferimento ai dati sull'utilizzo dei *voucher* nel settore agricolo, richiama i dati contenuti nel WorkINPS Paper n. 2, del settembre 2016, « Il lavoro accessorio dal 2008 al 2015. Profili dei prestatori e dei committenti » (in collaborazione con Veneto Lavoro) che, con riferimento agli anni 2010-2015 segnala un netto aumento del totale dei *voucher* venduti, pari a 9.699.503 nel 2010, a 15.347.163 nel 2011,

a 23.813.978 nel 2012, a 40.787.817 nel 2013, a 69.181.075 nel 2014 e a 115.079.713 nel 2015.

Con specifico riferimento al settore agricolo, emerge che il numero dei *voucher* in agricoltura è stato pari a 1.686.859 nel 2010, a 2.013.991 nel 2011, a 2.208.622 nel 2012, a 2.166.709 nel 2013, a 2.036.565 nel 2014 e a 2.201.604 nel 2015. Quanto al loro peso percentuale sul totale dei *voucher* venduti, esso è sceso considerevolmente negli anni. Si è infatti passati dal 17 per cento dei *voucher* in agricoltura sul totale dei *voucher* venduti nel 2010, al 13 per cento nel 2011, al 9 per cento nel 2012, al 5 per cento nel 2013, al 3 per cento nel 2014 e al 2 per cento nel 2015.

Dai dati INPS relativi all'anno 2015, emerge dunque che, a fronte di un lieve incremento in termini assoluti del numero di *voucher* venduti in agricoltura, in termini percentuali, se ne registra invece una netta riduzione rispetto al totale.

Quanto all'anno 2016, nel corso dell'audizione svolta presso la XI Commissione l'8 febbraio scorso, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sulle modifiche alla disciplina del lavoro accessorio, l'INPS ha fornito il dato complessivo dei *voucher* venduti in tale anno, pari a oltre 130 milioni (ossia il doppio dei *voucher* venduti nel 2014), a fronte di prestazioni di più di un milione e mezzo di lavoratori (e di circa 400.000 al mese).

Con specifico riferimento al settore agricolo, stando ai dati diffusi dalla Coldiretti, nell'ultimo anno sono stati venduti circa 2 milioni di *voucher*, per un totale di 350 mila giornate di lavoro che hanno riguardato giovani studenti e anziani pensionati impiegati nelle attività stagionali in campagna.

Inoltre, secondo stime effettuate dalla Coldiretti, la sospensione immediata della vendita dei *voucher*, conseguente all'entrata in vigore del decreto-legge all'esame, potrebbe far registrare una perdita delle opportunità di lavoro per 50 mila giovani studenti, pensionati e cassa integrati impiegati nelle attività stagionali in campagna dove, con l'arrivo della primavera, iniziano i lavori.

Conclusivamente, pur comprendendo le ragioni sottese all'intervento all'esame, reputa necessario, anche alla luce dei dati illustrati, che vengano introdotti nell'ordinamento nuovi istituti che consentano comunque il ricorso a forme di lavoro accessorio allo scopo di regolare, anche dal punto di vista previdenziale, le prestazioni svolte occasionalmente e per breve periodo da soggetti in procinto o di entrare nel mondo del lavoro o di uscirne, con il rischio di essere assorbiti dal mercato del lavoro nero. Questa esigenza è particolarmente avvertita nel settore primario ove molteplici sono le attività agricole di carattere stagionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### **COMITATO RISTRETTO**

**Interventi per il settore ittico.**

**Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa, sulle risorse finanziarie delle Province ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i> ) .....	122

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 30 marzo 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.20.

#### AUDIZIONI

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa.*

**La seduta comincia alle 8.20.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa, sulle risorse finanziarie delle Province.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Maria Cecilia GUERRA (MDP), Magda Angela ZANONI (PD) e Bachisio Silvio LAI (PD), nonché il deputato Federico D'INCÀ (M5S).

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per la relazione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	123
------------------------------------	-----

*Giovedì 30 marzo 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti la do-

cumentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori. Intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (MDP), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 11.10.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	124
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Segretario Generale Nazionale del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari SUNIA, Daniele Barbieri e del Segretario Nazionale dell'Unione Inquilini, Massimo Pasquini ( <i>Seguito e conclusione</i> ) .....	124
AVVERTENZA .....	125

*Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.**

**Audizione del Segretario Generale Nazionale del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari SUNIA, Daniele Barbieri e del Segretario Nazionale dell'Unione Inquilini, Massimo Pasquini.**

*(Seguito e conclusione).*

Daniele BARBIERI, *Segretario Generale Nazionale del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari SUNIA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Walter DE CESARIS, *Vice Segretario Nazionale dell'Unione Inquilini*, in sostituzione del Segretario Nazionale dell'Unione Inquilini, Massimo Pasquini, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Lello DI GIOIA, *presidente*, il deputato Roberto MORASSUT (PD) e i senatori Sergio PUGLIA (M5S) e Giorgio SANTINI (PD).

Daniele BARBIERI, *Segretario Generale Nazionale del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari SUNIA*, e Walter DE CESARIS, *Vice Segretario Nazionale dell'Unione Inquilini*, rispondono ai quesiti posti.

Lello DI GIOIA, *Presidente*, nel ringraziare Daniele Barbieri e Walter De Cesaris, per la partecipazione all'odierna seduta,

dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 15.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Esame emendamenti C. 2188 ed abb-A ..... 3

#### SEDE REFERENTE:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 26

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*). ..... 27

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati ..... 29

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 30

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 31

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) ..... 38

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 34

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gneccchi (*Esame e rinvio*) ..... 34

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo ed abb. ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e una osservazione</i> ) .....	39
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	41

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	40
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
AVVERTENZA .....	40

**IV Difesa**

## INTERROGAZIONI:

5-08351 Duranti: Sull'utilizzo di piste civili da parte di caccia di aviazioni straniere, con particolare riferimento allo scalo di Bari Palese .....	43
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	45
5-08703 Piras: Sulla presenza nel poligono di « S'Ena Ruggia » (a Macomer) di sostanze prodotte nel corso di esercitazioni di tiro con le armi .....	43
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	46
5-10148 Caparini: Sul complesso edilizio militare della caserma di Santa Chiara in Siena .	44
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	47
5-10683 Rizzo: Sull'attività dei giornalisti al seguito delle missioni militari all'estero .....	44
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricasazione dei giudici. C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**VI Finanze**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Giorgio Toschi, sulle tematiche relative al contrasto all'evasione fiscale .....	52
AVVERTENZA .....	52

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dello Sport .....	53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

5-010986 Vezzali: Sull'accesso delle donne alle discipline sportive professionistiche .....	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	55
5-10987 Borghesi: Sulle concentrazioni delle quote azionarie delle società sportive .....	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	56
5-10988 Coscia: Sul Gran premio della Liberazione .....	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-10989 Simone Valente: Sulla <i>Ryder Cup</i> .....	54
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54
AVVERTENZA .....	54

### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

#### SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 25/2017 – Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	60
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	61
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	61

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10838 Matarrese: Sulla discarica abusiva di rifiuti speciali e scarti di allevamento nelle campagne di Noci (Bari) .....	61
5-10841 Pellegrino: Sull'istituzione dell'albo dell'attività di direttore parco .....	62
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	64
5-10990 Carrescia: Sulla sospensione dell'efficacia delle linee guida dell'ISPRA per lo smaltimento dei rifiuti in discarica .....	62
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	67
5-10991 Micillo: Sull'aggiornamento della situazione delle ecoballe in Campania, anche con riferimento all'utilizzo di fondi di provenienza governativa .....	62
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	69
5-10992 Segoni: Sullo stato dei bandi pubblici per il sostegno alle attività di ricerca nelle scienze geologiche .....	62
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	71

#### INTERROGAZIONI:

5-10398 Gagnarli: Su iniziative urgenti di competenze in materia di deroghe di caccia nonché di contrasto al bracconaggio .....	63
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	72

### IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-10983 Franco Bordo: Adozione di un criterio unico di fatturazione e rinnovo delle offerte per la telefonia fissa e mobile .....	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	77

5-10984 Catalano: Disservizi nella consegna della posta nella provincia di Varese .....	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	79
5-10985 Paolo Nicolò Romano: Reale livello di copertura in banda ultralarga delle unità immobiliari in Italia .....	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	81

## X Attività produttive, commercio e turismo

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	88
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	82
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	83
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	89

### SEDE REFERENTE:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

## XI Lavoro pubblico e privato

### INTERROGAZIONI:

5-10509 Menorello: Rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei casi di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 .....	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	94
5-09967 Grande: Limitazione dell'accesso ai benefici previdenziali di cui agli articoli 19 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .....	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	96
5-10652 Crivellari: Organizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle province di Ferrara e Rovigo .....	91
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	98

### SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla partecipazione alla quinta edizione della « Settimana europea », organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (Bruxelles 30 gennaio-1° febbraio 2017) .....	92
<i>ALLEGATO 4 (Relazione)</i> .....	99
Sulla partecipazione all'incontro interparlamentare « Il rafforzamento delle donne in campo economico: agiamo insieme », organizzato dalla Commissione per i diritti della donna e la parità di genere (FEMM) del Parlamento europeo (Bruxelles 8-9 marzo 2017) .....	92
<i>ALLEGATO 5 (Relazione)</i> .....	110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93
---------------------------------------------------------------------	----

**XII Affari sociali**

## INTERROGAZIONI:

5-10627 Carnevali: Sulla mancata adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 112 del 2016 .....	115
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	117

## SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base</i> ) .....	116
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
---------------------------------------------------------------------	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon .....	121
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
---------------------------------------------------------------------	-----

## AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa, sulle risorse finanziarie delle Province ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i> ) .....	122
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente .....	123
------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	124
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Segretario Generale Nazionale del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari SUNIA, Daniele Barbieri e del Segretario Nazionale dell'Unione Inquilini, Massimo Pasquini ( <i>Seguito e conclusione</i> ) .....	124
AVVERTENZA .....	125

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

